

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I <i>Comunicazioni</i>	
	
	II <i>Atti preparatori</i>	
	Commissione	
89/C 263/01	Proposta di direttiva del Consiglio relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE	1
89/C 263/02	Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un registro navale comunitario e prevede l'uso della bandiera comunitaria per le unità adibite alla navigazione marittima	11
89/C 263/03	Raccomandazione della Commissione volta a migliorare l'efficacia del controllo da parte dello Stato di approdo nella Comunità	15
89/C 263/04	Proposta di regolamento del Consiglio concernente una definizione comune di armatore comunitario	16
89/C 263/05	Proposta di regolamento del Consiglio che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri	17
89/C 263/06	Proposta di direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi antispruzzi di alcuni veicoli a motore e dei loro rimorchi	19
89/C 263/07	Proposta di regolamento del Consiglio relativo allo statuto della Società Europea (SE)	41
89/C 263/08	Proposta di direttiva del Consiglio che completa lo statuto della SE relativamente al ruolo dei lavoratori	69

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Consiglio relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE

COM(89) 372 def. — SYN 209

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 26 luglio 1989)

(89/C 263/01)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 49, l'articolo 57, paragrafo 1 e l'articolo 66,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, a norma dell'articolo 8A del Trattato, il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne e che ai sensi dell'articolo 3, lettera c), l'eliminazione fra gli Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione delle persone e dei servizi costituisce uno degli obiettivi della Comunità; che, per i cittadini degli Stati membri, tale eliminazione implica segnatamente la facoltà di esercitare una professione, a titolo autonomo o dipendente, in uno Stato membro diverso da quello nel quale essi hanno acquisito le loro qualifiche professionali;

considerando che, in relazione alle professioni per le quali l'esercizio la Comunità non ha stabilito il livello minimo di qualificazione necessario, gli Stati membri hanno la facoltà di definire detto livello allo scopo di garantire la qualità delle prestazioni fornite sul loro territorio; che tuttavia essi non possono, senza venire meno agli obblighi loro incombenti ai sensi degli articoli 5, 48, 52 e 59 del Trattato, imporre ad un cittadino di uno Stato membro l'acquisizione di qualifiche che essi generalmente determinano con un mero riferimento ai diplomi rilasciati nel quadro dei propri sistemi nazionali di

istruzione, qualora l'interessato abbia già acquisito, in tutto o in parte, tali qualifiche in un altro Stato membro; che ogni Stato membro ospitante, nel quale una determinata professione sia regolamentata, è tenuto pertanto a prendere in considerazione le qualifiche acquisite in un altro Stato membro e a verificare se corrispondono a quelle da esso prescritte;

considerando che la direttiva 89/487/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi d'istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni⁽¹⁾ contribuisce a facilitare il rispetto di tali obblighi, ma riguarda solamente le formazioni di grado superiore;

considerando che per agevolare l'esercizio di tutte le attività professionali, condizionate nello Stato membro ospitante, al possesso di una formazione specifica, quale che sia il suo livello, occorre introdurre un secondo sistema generale, volto a integrare il primo sistema;

considerando che questo sistema integrativo deve riguardare i due gradi di formazione che non sono previsti dal sistema generale iniziale, ossia l'istruzione secondaria e l'istruzione postsecondaria impartita da istituti superiori o da istituti corrispondenti e relativa a cicli di formazione inferiori ai tre anni;

considerando che il sistema generale integrativo deve basarsi sugli stessi principi e contenere, *mutatis mutandis*, le stesse norme del sistema generale iniziale;

considerando che il sistema generale integrativo si riferisce a due gradi di formazione diversi da quello disciplinato dal primo sistema generale e deve quindi stabilire se e in quali modi una persona in possesso di una

(¹) GU n. L 19 del 24. 1. 1989, pag. 16.

formazione di un certo grado possa esercitare, in un altro Stato membro, una professione le cui qualifiche siano regolamentate ad un livello diverso;

considerando che il sistema generale integrativo si riferisce a professioni il cui esercizio presuppone una formazione professionale di grado secondario nonché a qualifiche relative a capacità di tipo prevalentemente manuale e deve quindi prevedere la possibilità di riconoscere queste qualifiche anche nei casi in cui siano state acquisite attraverso la sola esperienza professionale in uno Stato membro in cui le professioni in questione non siano regolamentate;

considerando che occorre inoltre estendere il campo di applicazione di alcune direttive vigenti in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, includendovi l'esercizio delle attività regolamentate non solo autonome, ma anche subordinate;

considerando inoltre che il sistema generale integrativo non pregiudica in alcun modo l'applicazione dell'articolo 48, paragrafo 4 e dell'articolo 55 del Trattato;

considerando che questo sistema, al pari del sistema iniziale, non solo promuove il diritto dei cittadini europei a utilizzare le proprie conoscenze professionali in tutti gli Stati membri ma completa e nel contempo consolida il diritto degli stessi di acquisire tali conoscenze nei luoghi in cui lo ritengano opportuno;

considerando che, dopo un certo periodo di applicazione, i due sistemi dovranno essere valutati sotto il profilo dell'efficacia del funzionamento onde determinare, in particolare, in che misura entrambi possano essere migliorati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Al sensi della presente direttiva si intende:

- a) per diploma, qualsiasi diploma, certificato o altro titolo o qualsiasi insieme di diplomi, certificati o altri titoli;
- che sia stato rilasciato da un'autorità competente in uno Stato membro, designata in conformità delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di quest'ultimo,
 - da cui risulti che il titolare ha seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di durata inferiore a tre anni oppure di durata equivalente a tempo parziale, in un'università o in un istituto di istruzione superiore o in un altro istituto dello stesso livello di formazione e, se del caso, che ha seguito con successo la formazione professionale richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari, e
 - dai quale risulti che il titolare possiede le qualifiche professionali richieste per accedere ad una professione regolamentata in detto Stato membro o esercitaria,

quando la formazione sancita dal diploma, certificato o altro titolo, è stata acquisita in misura preponderante nella Comunità o quando il titolare del diploma ha un'esperienza professionale di tre anni, certificata dallo Stato membro che ha riconosciuto il diploma, certificato o altro titolo rilasciato in un paese terzo.

È assimilato a un diploma ai sensi del primo comma qualsiasi diploma, certificato o altro titolo, o qualsiasi insieme di diplomi, certificati o altri titoli, che sia stato rilasciato da un'autorità competente in uno Stato membro qualora sancisca una formazione acquisita nella Comunità e riconosciuta da un'autorità competente in tale Stato membro come formazione di livello equivalente e qualora esso conferisca gli stessi diritti d'accesso e d'esercizio di una professione regolamentata;

- b) per certificato, qualsiasi diploma, certificato o altro titolo o qualsiasi insieme di diplomi, certificati o altri titoli:
- che sia stato rilasciato da un'autorità competente in uno Stato membro, designata in conformità delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di quest'ultimo,
 - da cui risulti che il titolare ha seguito con successo un ciclo di studi secondari in un istituto di istruzione generale o di formazione professionale, e
 - dal quale risulti che il titolare possiede le qualifiche professionali richieste per accedere ad una professione regolamentata in detto Stato membro o esercitaria,

quando la formazione sancita dal diploma, certificato o altro titolo, è stata acquisita in misura preponderante nella Comunità o quando il titolare ha un'esperienza professionale di due anni, certificata dallo Stato membro che ha riconosciuto il diploma, certificato o altro titolo rilasciato in un paese terzo.

È assimilato a un certificato ai sensi del primo comma qualsiasi diploma, certificato o altro titolo, o qualsiasi insieme di diplomi, certificati o altri titoli, che sia stato rilasciato da un'autorità competente in uno Stato membro qualora sancisca una formazione acquisita nella Comunità e riconosciuta da un'autorità competente in tale Stato membro come formazione di livello equivalente e qualora esso conferisca gli stessi diritti d'accesso e d'esercizio di una professione regolamentata;

- c) per Stato membro ospitante, lo Stato membro nel quale un cittadino di un altro Stato membro chiede

di esercitare una professione ivi regolamentata senza aver ottenuto nello stesso il suo diploma o il certificato o avervi esercitato per la prima volta la professione in questione;

d) per professione regolamentata, l'attività o l'insieme delle attività professionali regolamentate che costituiscono questa professione in uno Stato membro;

e) per attività professionale regolamentata, un'attività professionale per la quale l'accesso alla medesima o l'esercizio o una delle modalità di esercizio in uno Stato membro siano subordinati, direttamente o indirettamente mediante disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di un diploma o di un certificato. In particolare, costituiscono modalità di esercizio di un'attività professionale regolamentata:

— l'esercizio di un'attività con l'impiego di un titolo professionale qualora l'uso del titolo sia limitato a chi possieda un dato diploma o certificato previsto da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative,

— l'esercizio di un'attività professionale nel settore sanitario qualora la retribuzione e/o il relativo rimborso siano subordinati dal regime nazionale di sicurezza sociale al possesso di un diploma.

Quando non si applica il primo comma, è assimilata ad un'attività professionale regolamentata l'attività professionale esercitata dai membri di un'associazione od organizzazione che, oltre ad avere segnatamente lo scopo di promuovere e mantenere un livello elevato nel settore professionale in questione sia oggetto, per la realizzazione di tale obiettivo, di riconoscimento specifico da parte di uno Stato membro e:

— rilasci ai suoi membri un diploma,

— esiga da parte loro il rispetto di regole di condotta professionale da essa prescritte, e

— conferisca ai medesimi il diritto di un titolo, di un'abbreviazione o di beneficiare di uno *status* corrispondente a tale diploma.

Ogni qual volta uno Stato membro concede il riconoscimento di cui al secondo comma ad un'associazione o organizzazione che soddisfi alle condizioni dello stesso comma, esso ne informa la Commissione che pubblica tale informazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*;

f) per esperienza professionale, l'esercizio effettivo e legittimo della professione in questione in uno Stato membro;

g) per tirocinio di adattamento, l'esercizio di una professione regolamentata svolta nello Stato membro ospitante sotto la responsabilità di un professionista qualificato, accompagnato eventualmente da una formazione complementare. Il tirocinio è oggetto di una valutazione. Le modalità del tirocinio di adattamento e della valutazione nonché lo *status* del tirocinante migrante sono determinati dall'autorità competente dello Stato membro ospitante;

h) per prova attitudinale, un esame riguardante esclusivamente le conoscenze professionali del richiedente effettuato dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante allo scopo di valutare la capacità del richiedente ad esercitare in tale Stato una professione regolamentata.

Per consentire il controllo, le autorità competenti redigono un elenco delle materie che, attraverso un confronto tra la formazione richiesta nello Stato rispettivo e quella ricevuta dal richiedente, non sono comprese nel diploma, nel certificato o nel/nei titolo/i presentato/i dal richiedente.

Nella prova attitudinale prenderà in considerazione il fatto che il richiedente è un professionista qualificato nello Stato membro d'origine o di provenienza. Essa verte su materie da scegliere tra quelle che figurano nell'elenco e la cui conoscenza è una condizione essenziale per poter esercitare la professione nello Stato membro ospitante. Questa prova può anche comprendere la conoscenza della deontologia applicabile alle attività in questione nello Stato membro ospitante. Le modalità della prova attitudinale sono determinate dalle autorità competenti di detto Stato membro nel rispetto delle norme del diritto comunitario.

Le autorità competenti dello Stato membro ospitante stabiliscono lo *status*, in detto Stato membro, del richiedente che desidera prepararsi per sostenere la prova attitudinale in tale Stato.

Articolo 2

La presente direttiva si applica a qualunque cittadino di uno Stato membro che intenda esercitare, come lavoratore autonomo o subordinato una professione regolamentata in uno Stato membro ospitante.

La presente direttiva non si applica né alle professioni contemplate da una direttiva specifica che istituisca fra gli Stati membri il reciproco riconoscimento dei diplomi, né alle attività formanti oggetto delle direttive enumerate nell'allegato A.

Articolo 3

Quando nello Stato membro ospitante l'accesso o l'esercizio di una professione regolamentata è subordinato

al possesso di un diploma, quale definito nella presente direttiva o nella direttiva 89/48/CEE, l'autorità competente non può rifiutare ad un cittadino di un altro Stato membro, per mancanza di qualifiche, l'accesso a/o l'esercizio di tale professione, alle stesse condizioni che vengono applicate ai propri cittadini:

a) se il richiedente possiede il diploma, quale definito nella presente direttiva o nella direttiva 89/48/CEE, che è prescritto in un altro Stato membro per l'accesso o l'esercizio di questa stessa professione sul suo territorio, e che è stato ottenuto in un altro Stato membro; oppure

b) se il richiedente ha esercitato a tempo pieno tale professione per due anni durante i precedenti dieci anni in un altro Stato membro in cui questa professione non è regolamentata ai sensi dell'articolo 1, lettera d) e del primo comma dell'articolo 1, lettera e), ed è in possesso di uno o più titoli di formazione:

— rilasciati da un'autorità competente di uno Stato membro, designata conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di questo Stato membro,

— da cui risulti che il titolare ha seguito con successo a tempo pieno o a tempo parziale, un ciclo di studi post-secondari in un'università o in un istituto di istruzione superiore o in altro istituto dello stesso livello di formazione di uno Stato membro, e, se del caso, che ha seguito con successo la formazione professionale richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari, e

— che l'hanno preparato all'esercizio di tale professione.

È assimilato al titolo di formazione di cui al primo comma qualsiasi titolo o insieme di titoli che sia stato rilasciato da un'autorità competente in uno Stato membro qualora sancisca una formazione acquisita nella Comunità e sia riconosciuto come equivalente da detto Stato membro, a condizione che il riconoscimento sia stato notificato agli altri Stati membri e alla Commissione.

Articolo 4

1. L'articolo 3 non osta a che lo Stato membro ospitante esiga inoltre che il richiedente:

a) provi che possiede un'esperienza professionale, quando la durata della formazione addotta a norma dell'articolo 3, lettere a) o b) è inferiore di almeno un anno a quella prescritta nello Stato membro ospitante. In tal caso, la durata dell'esperienza professionale richiesta:

— non può oltrepassare il doppio del periodo di formazione mancante, allorché il periodo mancante riguarda il ciclo degli studi post-secondari e/o un tirocinio professionale effettuato sotto la guida di un istruttore e sancito da un esame,

— non può oltrepassare il periodo di formazione mancante, allorché questo riguarda un periodo di attività professionale pratica svolta sotto la guida di un professionista qualificato.

Quando si tratti dei diplomi di cui all'articolo 1, lettera a), ultimo comma, il periodo di formazione riconosciuta equivalente viene determinato in base alla formazione definita all'articolo 1, lettera a), primo comma.

Nell'applicazione della presente lettera si deve tener conto dell'esperienza professionale di cui all'articolo 3, lettera b).

L'esperienza professionale richiesta non può comunque superare quattro anni;

b) compia un tirocinio di adattamento, per un periodo massimo di tre anni, o si sottoponga a una prova attitudinale:

— quando la formazione ricevuta conformemente all'articolo 3, lettere a) o b) verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nel diploma quale definito nella presente direttiva o nella direttiva 89/48/CEE e prescritto nello Stato membro ospitante oppure,

— quando, nel caso di cui all'articolo 3, lettera a), la professione regolamentata nello Stato membro ospitante comprende una o più attività professionali regolamentate che non esistono nella professione regolamentata nello Stato membro di origine o provenienza del richiedente, e tale differenza è caratterizzata da una formazione specifica prescritta nello Stato membro ospitante e vertente su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate dal diploma, quale definito nella presente direttiva o nella direttiva 89/48/CEE, dichiarato dal richiedente, oppure

— quando, nel caso di cui all'articolo 3, lettera b), la professione regolamentata nello Stato membro ospitante comprende una o più attività professionali regolamentate che non esistono nella professione esercitata dal richiedente nello Stato membro di origine o di provenienza e tale differenza è caratterizzata da una formazione specifica prescritta nello Stato membro ospitante e vertente su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate dal titolo o dai titoli dichiarati dal richiedente.

Se lo Stato membro ospitante ricorre a tale possibilità, esso deve lasciare al richiedente la scelta tra il tirocinio di adattamento e la prova attitudinale. Qualora lo Stato membro ospitante che richieda un diploma, quale definito dalla direttiva 89/48/CEE intenda introdurre eccezioni rispetto al diritto di scelta del richiedente, si applica la procedura di cui all'articolo 15.

2. Tuttavia lo Stato membro ospitante non può applicare cumulativamente le lettere a) e b) del paragrafo 1.

Articolo 5

Quando nello Stato membro ospitante l'accesso o l'esercizio di una professione regolamentata è subordinato al possesso di un certificato, l'autorità competente non può rifiutare ad un cittadino di un altro Stato membro, per mancanza di qualifiche, l'accesso a/o l'esercizio di tale professione, alle stesse condizioni che vengono applicate ai propri cittadini:

- a) se il richiedente possiede il diploma, quale definito nella presente direttiva o nella direttiva 89/48/CEE o il certificato che è prescritto in un altro Stato membro per l'accesso o l'esercizio di questa stessa professione sul suo territorio, e che è stato ottenuto in un altro Stato membro; oppure
- b) se il richiedente ha esercitato a tempo pieno tale professione per due anni durante i precedenti dieci anni in un altro Stato membro in cui questa professione non è regolamentata ai sensi dell'articolo 1, lettera d) e del primo comma dell'articolo 1, lettera e), ed è in possesso di uno più titoli di formazione:

— rilasciati da un'autorità competente di uno Stato membro, designata conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di questo Stato membro, e

— da cui risulti che il titolare ha seguito con successo un ciclo di studi post-secondari in un'università o in un istituto di istruzione superiore o in altro istituto dello stesso livello di formazione di uno Stato membro, e, se del caso, che ha seguito con successo la formazione professionale richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari, o

— da cui risulti che il titolare ha seguito con successo a tempo pieno o a tempo parziale un ciclo di studi secondari in un istituto di istruzione generale o di formazione professionale, e

— che l'hanno preparato all'esercizio di tale professione.

È assimilato al titolo di formazione di cui al primo comma qualsiasi titolo o insieme di titoli che sia stato rilasciato da un'autorità competente in uno Stato membro qualora sancisca una formazione acquisita nella Comunità e sia riconosciuto come equivalente da detto Stato membro, a condizione che il riconoscimento sia stato notificato agli altri Stati membri e alla Commissione.

Articolo 6

L'articolo 5 non osta a che lo Stato membro ospitante esiga inoltre che il richiedente compia un tirocinio di adattamento per un periodo massimo di due anni qualo-

ra la formazione da lui ricevuta in conformità dell'articolo 5, lettere a) o b) verta su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate dal certificato prescritto nello Stato membro ospitante.

Articolo 7

Quando nello Stato membro ospitante l'accesso ad una professione regolamentata od il suo esercizio è subordinato al solo possesso di conoscenze generali di livello d'istruzione elementare o secondaria, l'autorità competente non può negare al cittadino di uno Stato membro, per mancanza di qualifiche, l'accesso a tale professione o l'esercizio della medesima, alle stesse condizioni che vengono applicate ai propri cittadini, se il richiedente possiede un titolo di formazione di livello corrispondente rilasciato da un altro Stato membro e che dia rispettivamente accesso in tale Stato membro all'istruzione secondaria superiore.

Siffatto titolo di formazione, deve essere stato rilasciato in quest'ultimo Stato membro da un'autorità competente designata in conformità delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dello stesso Stato.

Articolo 8

Quando nello Stato membro ospitante l'accesso o l'esercizio di una professione regolamentata è subordinato al possesso di un certificato di formazione professionale l'autorità competente non può rifiutare ad un cittadino di un altro Stato membro, per mancanza di qualifiche, l'accesso a/o l'esercizio di tale professione, alle stesse condizioni che vengono applicate ai propri cittadini:

- a) se il richiedente, pur non essendo in possesso di un diploma, certificato o titolo di formazione professionale, ha esercitato a tempo pieno, nel corso dei dieci anni precedenti, tale professione per tre anni consecutivi in un altro Stato membro in cui la professione stessa non sia regolamentata ai sensi dell'articolo 1, lettera d) e dell'articolo 1, lettera e), del primo comma; e

- b) se il richiedente ha compiuto un tirocinio di adattamento di due anni al massimo.

Articolo 9

Quando nello Stato membro ospitante l'accesso o l'esercizio di una professione regolamentata è subordinato al possesso di un diploma, l'autorità competente non può rifiutare ad un cittadino di un altro Stato membro, per mancanza di qualifiche, l'accesso a/o l'esercizio di tale professione, alle stesse condizioni che vengono applicate ai propri cittadini:

- a) se il richiedente possiede il diploma che è prescritto in un altro Stato membro per l'accesso o l'esercizio di questa stessa professione sul suo territorio, e che è stato ottenuto in un altro Stato membro, oppure

se il richiedente ha esercitato a tempo pieno tale professione per due anni durante i precedenti dieci anni in un altro Stato membro in cui questa professione non è regolamentata ai sensi dell'articolo 1, lettera d) e del primo comma dell'articolo 1, lettera e), ed è in possesso di uno o più titoli di formazione:

- rilasciati da un'autorità competente di uno Stato membro, designata conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di questo Stato membro,
 - da cui risulti che il titolare ha seguito con successo, in ciclo di studi secondari in un istituto d'istruzione generale o di formazione professionale, che l'hanno preparato all'esercizio di detta professione; e
- b) se il richiedente ha compiuto un tirocinio di adeguamento di tre anni al massimo se ha sostenuto una prova attitudinale. Lo Stato membro ospitante deve lasciare al richiedente la scelta tra il tirocinio di adattamento e la prova attitudinale.

Articolo 10

Fatti salvi gli articoli da 3 a 9, qualsiasi Stato membro ospitante ha la facoltà di permettere al richiedente, per migliorare le sue possibilità di adattamento all'ambiente professionale nello Stato, di seguirvi, a titolo di equivalenza, la parte della formazione professionale costituita da un periodo di attività professionale pratica svolta sotto la guida di un professionista qualificato, che non abbia seguito nello Stato membro d'origine o di provenienza.

Articolo 11

1. L'autorità competente dello Stato membro ospitante che subordina l'accesso ad una professione regolamentata alla presentazione di prove relative all'onorabilità, alla moralità o all'assenza di dichiarazione di fallimento, o che sospende o vieta l'esercizio di una siffatta professione in caso di gravi mancanze professionali o di condanne per delitti penali, accetta quale prova sufficiente per i cittadini degli Stati membri che intendono esercitare detta professione sul suo territorio la presentazione di documenti rilasciati dalle autorità competenti dello Stato membro di origine o di provenienza dai quali risulti che tali requisiti sono soddisfatti.

Se le autorità competenti dello Stato membro di origine o di provenienza non rilasciano i documenti di cui al primo comma, tali documenti sono sostituiti da una dichiarazione giurata — o, negli Stati membri in cui tale forma di dichiarazione non è contemplata, da una dichiarazione solenne — prestata dall'interessato dinanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente o, eventualmente, dinanzi ad un notaio o a un organo professionale qualificato dello Stato membro di origine o di provenienza, che rilascerà un attestato comprovante la suddetta dichiarazione giurata o solenne.

2. Se l'autorità competente dello Stato membro ospitante richiede ai cittadini di tale Stato membro, per l'accesso ad una professione regolamentata o per il suo esercizio, un documento che ne attesti la sana costituzione fisica o psichica, essa accetta quale prova sufficiente in materia la presentazione del documento prescritto nello Stato membro di origine o di provenienza.

Quando lo Stato membro di origine o di provenienza non prescrive documenti del genere per l'accesso alla professione di cui trattasi o per il suo esercizio, lo Stato membro ospitante accetta dai cittadini di tale Stato membro d'origine o di provenienza un attestato rilasciato da un'autorità competente di detto Stato membro, corrispondente agli attestati dello Stato membro ospitante.

3. L'autorità competente dello Stato membro ospitante può esigere che i documenti o attestati di cui ai paragrafi 1 e 2 non siano stati rilasciati più di tre mesi prima della data della loro presentazione.

4. Quando l'autorità competente di uno Stato membro ospitante richiede ai cittadini di tale Stato membro la presentazione di una dichiarazione giurata o una dichiarazione solenne per l'accesso ad una professione regolamentata o per il suo esercizio e la formula di tale dichiarazione giurata o solenne non può essere utilizzata dai cittadini degli altri Stati membri, detta autorità provvede affinché venga presentata agli interessati una formula adeguata ed equivalente.

Articolo 12

1. L'autorità competente dello Stato membro ospitante riconosce ai cittadini degli altri Stati membri, che soddisfino alle condizioni di accesso e di esercizio di una professione regolamentata sul suo territorio, il diritto di fregiarsi del titolo professionale dello Stato membro ospitante che corrisponde a questa professione.

2. L'autorità competente dello Stato membro ospitante riconosce ai cittadini degli Stati membri, che soddisfino alle condizioni di accesso e di esercizio di una attività professionale regolamentata sul suo territorio, il diritto di avvalersi del loro legittimo titolo di studio ed eventualmente della relativa abbreviazione, dello Stato membro di origine o di provenienza, nella lingua di tale Stato. Lo Stato membro ospitante può prescrivere che il titolo sia seguito dal nome e dal luogo dell'istituto o della commissione che lo ha rilasciato.

3. Qualora una professione sia regolamentata nello Stato membro ospitante da un'associazione o un'organizzazione di cui all'articolo 1, lettera e), i cittadini degli Stati membri potranno avvalersi del titolo professionale o dell'abbreviazione conferiti da dette organizzazioni o associazioni soltanto se è comprovata la qualità di membro delle medesime.

Qualora l'associazione o l'organizzazione subordini l'affiliazione al possesso di talune qualifiche, essa può applicare tali requisiti ai cittadini ai sensi dell'articolo 1, lettera a) o di un certificato ai sensi dell'articolo 1, lettera b) o di un titolo di formazione ai sensi dell'articolo 3, lettera b) o dell'articolo 7 o dell'articolo 9, lettera a), solo in conformità delle disposizioni della presente direttiva, in particolare degli articoli 3, 4 e 9.

Articolo 13

1. Lo Stato membro ospitante accetta, come prova che le condizioni di cui agli articoli da 3 a 9 sono soddisfatte, gli attestati e i documenti rilasciati dalle autorità competenti degli Stati membri, che l'interessato deve presentare a sostegno della propria richiesta di poter esercitare la professione in questione.

2. La procedura d'esame di una richiesta di poter esercitare una professione regolamentata deve concludersi nei più brevi termini con una decisione motivata dell'autorità competente dello Stato membro ospitante, adottata ai più tardi entro i quattro mesi successivi alla presentazione della documentazione completa dell'interessato. Contro tale decisione o l'assenza di decisione può essere proposto un ricorso giurisdizionale di diritto interno.

Articolo 14

1. Entro il termine previsto all'articolo 18 gli Stati membri designano le autorità competenti abilitate a ricevere le richieste ed a prendere le decisioni di cui alla presente direttiva. Essi ne informano gli Stati membri e la Commissione.

2. Il coordinatore designato da ciascuno Stato membro a norma dell'articolo 9, paragrafo 2 della direttiva 89/48/CEE ha anche la funzione di promuovere l'uniforme applicazione della presente direttiva a tutte le professioni di cui trattasi.

Il gruppo di coordinamento istituito a norma dello stesso articolo 9 della direttiva 89/48/CEE ha anche il compito:

- di facilitare l'attuazione della presente direttiva,
- di raccogliere tutte le informazioni utili ai fini della sua applicazione negli Stati membri.

Esso può essere consultato dalla Commissione circa le modifiche che potrebbero essere apportate al sistema in vigore.

3. Gli Stati membri adottano misure per fornire le informazioni necessarie sul riconoscimento dei diplomi e certificati nel quadro della presente direttiva. Essi possono essere assistiti in tale compito dal centro d'informazione sul riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi di studi, istituito dagli Stati membri nel-

l'ambito della risoluzione del Consiglio e dei ministri della pubblica istruzione, riuniti in sede di Consiglio, del 9 febbraio 1976⁽¹⁾ e all'occorrenza dalle associazioni o organizzazioni professionali appropriate. La Commissione prende le iniziative necessarie per assicurare lo sviluppo ed il coordinamento della comunicazione delle informazioni necessarie.

Articolo 15

1. Qualora uno Stato membro, in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, seconda frase, o dell'articolo 9, lettera b), seconda frase, non intenda lasciare al richiedente la scelta tra il tirocinio di adattamento e la prova attitudinale, per una professione ai sensi della presente direttiva, esso comunica immediatamente alla Commissione il progetto della relativa disposizione, informandola nel contempo dei motivi che rendono necessaria l'emanazione di siffatta disposizione.

La Commissione informa immediatamente gli altri Stati membri circa tale progetto; essa può anche consultare in merito il gruppo di coordinamento di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

2. Fatta salva la facoltà della Commissione e degli Stati membri di presentare osservazioni circa il progetto, lo Stato membro può adottare la disposizione soltanto se la Commissione non vi si è opposta entro tre mesi mediante decisione.

3. Su richiesta di uno Stato membro o della Commissione, gli Stati membri comunicano loro senza indugio il testo definitivo di una disposizione conseguente all'applicazione del presente articolo.

Articolo 16

Le direttive di cui all'allegato B si applicano anche ai cittadini degli Stati membri che, intendono esercitare come lavoratori dipendenti, a norma del regolamento (CEE) n. 1612/88 del Consiglio⁽²⁾, le attività da esse contemplate.

Articolo 17

A decorrere dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 18, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, ogni due anni, una relazione sull'applicazione del sistema istituito.

Oltre alle osservazioni generali, la relazione contiene un riepilogo statistico delle decisioni adottate nonché una descrizione dei principali problemi connessi con l'applicazione della direttiva.

⁽¹⁾ GU n. C 38 del 19. 2. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 257 del 19. 10. 1968, pag. 2.

Articolo 18

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 1991. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate in forza del primo comma fanno esplicito riferimento alla presente direttiva.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 19

Entro cinque anni dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 18, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullo stato d'applicazione della presente direttiva.

Dopo aver proceduto a tutte le necessarie consultazioni, la Commissione presenta in tale occasione le proprie conclusioni sulle eventuali modifiche da apportarsi alla presente direttiva. Al tempo stesso la Commissione presenta se del caso proposte intese a migliorare le norme vigenti al fine di facilitare la libera circolazione, il diritto di stabilimento e la libera prestazione dei servizi.

Articolo 20

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO

ELENCO DELLE DIRETTIVE DI CUI ALL'ARTICOLO 2, SECONDO COMMA

1. 64/429/CEE
Direttiva del Consiglio, del 7 luglio 1964, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate di trasformazione delle classi 23-40 della *Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique* (CITI) (industria ed artigianato) ⁽¹⁾.
64/427/CEE
Direttiva del Consiglio, del 7 luglio 1964, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate di trasformazione delle classi 23-40 CITI (industria ed artigianato) ⁽²⁾.
2. 68/365/CEE
Direttiva del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa all'attuazione delle libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate attinenti alle industrie alimentari e alla fabbricazione delle bevande (classi 20 e 21 CITI) ⁽³⁾.
68/366/CEE
Direttiva del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate delle industrie alimentari e delle industrie di fabbricazione delle bevande (classi 20 e 21 CITI) ⁽⁴⁾.
3. 64/223/CEE
Direttiva del Consiglio, del 25 febbraio 1964, relativa all'attuazione delle libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività attinenti al commercio all'ingrosso ⁽⁵⁾.
64/224/CEE
Direttiva del Consiglio, del 25 febbraio 1964, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività di intermediari del commercio, dell'industria e dell'artigianato ⁽⁶⁾.

⁽¹⁾ GU n. 117 del 23. 7. 1964, pag. 1880.

⁽²⁾ GU n. 117 del 23. 7. 1964, pag. 1863, modificata dalla direttiva del 4 marzo 1969 (69/77/CEE), GU n. 59 del 10. 3. 1969.

⁽³⁾ GU n. L 260 del 22. 10. 1968, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 260 del 22. 10. 1968, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU n. 56 del 4. 4. 1964, pag. 863.

⁽⁶⁾ GU n. 56 del 4. 4. 1964, pag. 869.

64/222/CEE

Direttiva del Consiglio, del 25 febbraio 1964, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività del commercio all'ingrosso e delle attività di intermediari del commercio, dell'industria e dell'artigianato ⁽¹⁾.

4. 68/363/CEE

Direttiva del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate attinenti al commercio al minuto (ex gruppo 612 CITI) ⁽²⁾.

68/364/CEE

Direttiva del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate attinenti al commercio al minuto (ex gruppo 612 CITI) ⁽³⁾.

5. 70/522/CEE

Direttiva del Consiglio, del 30 novembre 1970, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate nel settore del commercio all'ingrosso del carbone e le attività degli intermediari in materia di carbone (ex gruppo 6112 CITI) ⁽⁴⁾.

70/523/CEE

Direttiva del Consiglio, del 30 novembre 1970, relativa alla modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate del commercio all'ingrosso del carbone ed in quello delle attività degli intermediari in materia di carbone (ex gruppo 6112 CITI) ⁽⁵⁾.

6. 74/557/CEE

Direttiva del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nel settore delle attività non salariate e delle attività di intermediari attinenti al commercio ed alla distribuzione dei prodotti tossici ⁽⁶⁾.

74/556/CEE

Direttiva del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore della attività attinenti al commercio e alla distribuzione dei prodotti tossici e alle attività che comportano l'utilizzazione professionale di tali prodotti, comprese le attività di intermediari ⁽⁷⁾.

7. 68/367/CEE

Direttiva del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate attinenti ai servizi personali (ex classe 85 CITI) ⁽⁸⁾:

1. ristoranti e spacci di bevande
(gruppo 852 CITI).
2. alberghi e simili, terreni per campeggio
(gruppo 853 CITI).

68/368/CEE

Direttiva del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore della attività non salariate attinenti ai servizi personali (ex classe 85 CITI) ⁽⁹⁾:

1. ristoranti e spacci di bevande
(gruppo 852 CITI).
2. alberghi e simili, terreni per campeggio
(gruppo 853 CITI).

8. 77/92/CEE

Direttiva del Consiglio, del 13 dicembre 1976, concernente misure destinate a facilitare l'effettivo esercizio della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività di agente e di mediatore di assicurazioni (ex gruppo 630 CITI) comprendente segnatamente misure transitorie per tali attività ⁽¹⁰⁾.

⁽¹⁾ GU n. 56 del 4. 4. 1964, pag. 857.

⁽²⁾ GU n. L 260 del 22. 10. 1968, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 260 del 22. 10. 1968, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 267 del 10. 12. 1970, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU n. L 267 del 10. 12. 1970, pag. 18.

⁽⁶⁾ GU n. L 307 del 18. 11. 1974, pag. 5.

⁽⁷⁾ GU n. L 307 del 18. 11. 1974, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 260 del 22. 10. 1968, pag. 16.

⁽⁹⁾ GU n. L 260 del 22. 10. 1968, pag. 19.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 14.

9. 82/470/CEE
Direttiva del Consiglio, del 29 giugno 1982, relativa a misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate di taluni ausiliari dei trasporti e dei titolari di agenzie di viaggio (gruppo 718 CITI), nonché dei depositari (gruppo 720 CITI) ⁽¹⁾.
10. 82/489/CEE
Direttiva del Consiglio, del 19 luglio 1982, comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi per parrucchieri ⁽²⁾.
11. 75/368/CEE
Direttiva del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per quanto riguarda varie attività (ex 01-classe 85 CITI) comprendente segnatamente misure transitorie per tali attività ⁽³⁾.
12. 75/369/CEE
Direttiva del Consiglio, del 16 giugno 1975, relativa alle misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività esercitate in modo ambulante e contenente in particolare misure transitorie per tali attività ⁽⁴⁾.

Avvertenza

Occorre precisare che, tra quelle succitate, varie direttive sono state completate dagli atti di adesione della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito (GU n. L 73 del 27. 3. 1972), della Grecia (GU n. L 291 del 19. 11. 1979) e della Spagna e del Portogallo (GU n. L 302 del 15. 11. 1985).

⁽¹⁾ GU n. L 213 del 21. 7. 1982, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 218 del 27. 7. 1982, pag. 24.

⁽³⁾ GU n. L 167 del 30. 6. 1975, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU n. L 167 del 30. 6. 1975, pag. 29.

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un registro navale comunitario e prevede l'uso della bandiera comunitaria per le unità adibite alla navigazione marittima

COM(89) 266 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 2 agosto 1989)

(89/C 263/02)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il trasporto marittimo costituisce un elemento essenziale nei rapporti commerciali intracomunitari e fra Stati membri e paesi terzi;

considerando che l'esistenza di una flotta altamente qualificata ed effettivamente competitiva dipende, da un lato, dall'esistenza di un'infrastruttura marittima all'interno della Comunità che comprenda una riserva di marittimi cittadini degli Stati membri e, dall'altro, da costi attestati a livelli concorrenziali;

considerando che la flotta iscritta nei registri navali degli Stati membri ha subito un notevole calo nel corso degli anni e che il trasferimento di navi a registri di paesi terzi ha provocato notevoli perdite di posti di lavoro per i cittadini della Comunità;

considerando che i tentativi di risolvere tale problema mediante l'adozione di misure nazionali, tra cui la creazione di registri nazionali secondari recanti condizioni più favorevoli, tendono a disperdere gli effetti delle azioni intraprese e rischiano di provocare distorsioni della concorrenza;

considerando che è interesse della Comunità mirare allo sviluppo strutturale di una flotta di unità non soltanto iscritte nei registri degli Stati membri, ma anche destinate a rispondere ai bisogni della Comunità, le quali soddisfino i requisiti previsti dalle convenzioni marittime e i cui equipaggi comprendano un determinato numero minimo di marittimi qualificati degli Stati membri;

considerando che questo obiettivo non è raggiungibile senza una riduzione dei costi;

considerando che la Commissione ha definito orientamenti per l'esame degli aiuti statali erogati dagli Stati membri alle società di navigazione comunitarie;

considerando che l'istituzione di un registro navale comunitario deve servire a canalizzare verso lo stesso fine gli interventi compiuti a livello nazionale, a creare un «organico» di marittimi comunitari ed un marchio che garantisca ai caricatori un servizio di alta qualità;

considerando che il registro navale comunitario si aggiungerà a quello nazionale;

considerando che il diritto di iscrivere navi nel registro comunitario deve essere riservato alle persone fisiche e giuridiche aventi un certo legame con la Comunità; che tuttavia tale diritto dovrebbe essere riconosciuto a determinate condizioni, anche a persone aventi un legame con un determinato paese terzo;

considerando che la nave da iscrivere nel registro comunitario deve soddisfare talune condizioni; che, in particolare, l'unità deve essere e rimanere iscritta in un registro nazionale; che le decisioni circa l'ammissione al registro nazionale devono essere adottate in conformità delle disposizioni del trattato;

considerando che l'iscrizione nel registro comunitario deve dipendere dalla conformità della nave alle disposizioni in materia di sicurezza previste a questo riguardo dalle convenzioni internazionali;

considerando che il numero di marittimi qualificati degli Stati membri, imbarcati sulle unità iscritte in tale registro, deve essere sufficiente per soddisfare le future esigenze della flotta comunitaria;

considerando che le condizioni di impiego dei marittimi originari di paesi extracomunitari su navi iscritte nel registro comunitario dovrebbero essere conformi alle norme concordate a livello internazionale, sempreché non esistano accordi diversi con le rispettive organizzazioni rappresentative;

considerando che tutti i marittimi imbarcati su unità iscritte in tale registro devono beneficiare almeno del regime di sicurezza sociale cui hanno diritto nel paese di residenza;

considerando che le navi devono poter essere trasferite, pur restando iscritte in tale registro, dall'uno all'altro registro nazionale degli Stati membri senza incontrare ostacoli tecnici, laddove soddisfino i requisiti tecnici essenziali che saranno stabiliti dal Consiglio;

considerando che il diritto alla libera circolazione di cui all'articolo 48 del trattato, attuato dal regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio ⁽¹⁾, si applica all'impiego di cittadini comunitari imbarcati a bordo di navi iscritte nei registri degli Stati membri; che tale diritto si applica pertanto alle navi iscritte nel registro navale comunitario (EUROS); che tuttavia l'effettivo esercizio di tale diritto può essere ostacolato dall'esistenza di differenze tra le qualifiche e le licenze rilasciate negli Stati membri; che è opportuno prevedere il riconoscimento delle qualifiche e delle abilitazioni dei marittimi ai fini dell'impiego a bordo di navi iscritte nel registro comunitario, subordinato al soddisfacimento dei requisiti minimi stabiliti dal Consiglio;

considerando che l'iscrizione al registro comunitario deve tradursi nel diritto e nel dovere di battere bandiera europea;

considerando che la Commissione deve essere autorizzata ad adottare le disposizioni di attuazione relative all'istituzione del registro nonché alla iscrizione e cancellazione;

considerando che deve instaurarsi una collaborazione tra il registro comunitario e i registri navili nazionali, anche sotto forma di scambio di informazioni;

considerando che gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per controllare e assicurare l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

SEZIONE 1

CAMPO D'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Articolo 1

Obiettivo

Il presente regolamento stabilisce:

- l'istituzione di un registro navale comunitario per navi mercantili adibite alla navigazione marittima,
- le condizioni di iscrizione a tale registro,
- talune agevolazioni derivanti da tale iscrizione,
- il diritto di inalberare la bandiera comunitaria in aggiunta alla bandiera nazionale per le navi suddette.

SEZIONE 2

REGISTRO, ARMATORI E NAVI

Articolo 2

Istituzione del registro

È istituito un registro navale comunitario (in appresso denominato «EUROS») nel quale possono essere iscritte le navi mercantili adibite alla navigazione marittima in aggiunta all'iscrizione nazionale in uno degli Stati membri.

La Commissione decide in merito all'iscrizione di una nave ove risultino soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5. Essa provvede alla cancellazione di una nave nel caso in cui la stessa non sia più conforme alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 3

Soggetti legittimati all'iscrizione di una nave nel registro comunitario

1. Possono chiedere l'iscrizione di una nave nell'EUROS:

- a) i cittadini degli Stati membri, stabiliti in uno Stato membro, che svolgano attività di navigazione;
- b) le società di navigazione istituite conformemente alla legge di uno Stato membro il cui principale luogo di attività sia situato e il cui effettivo controllo, sia esercitato nella Comunità, purché la maggioranza del capitale della società sia proprietà di cittadini degli Stati membri o la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione della società sia costituita da tali cittadini, aventi la loro residenza o il loro domicilio nella Comunità;
- c) cittadini degli Stati membri stabiliti fuori della Comunità o società di navigazione stabilite fuori della Comunità e controllate da cittadini di uno degli Stati membri, se le navi di cui sono proprietari o esercenti sono iscritte in tale Stato membro conformemente alla legge dello stesso.

2. Al fini del presente regolamento, la persona fisica o giuridica di cui al paragrafo 1, è denominata in appresso «armatore comunitario».

3. Ove fra un paese terzo e la Comunità sia stato convenuto di consentire l'iscrizione di navi nei rispettivi registri, il termine «cittadini degli Stati membri» comprende, al fini del solo paragrafo 1, lettere a) e b), i cittadini del paese terzo interessato.

⁽¹⁾ GU n. L 257 del 19. 10. 1968, pag. 2.

*Articolo 4***Navi ammesse all'iscrizione nell'EUROS**

Possono essere iscritte nell'EUROS tutte le navi mercantili adibite alla navigazione marittima di almeno 500 t di stazza lorda, costruite o in costruzione, che siano già iscritte nel registro di uno degli Stati membri, abbiano diritto di inalberare la bandiera di tale Stato membro e siano utilizzate o destinate ad essere utilizzate nell'ambito degli scambi nazionali o internazionali, per il trasporto di merci o passeggeri o per qualsiasi altro fine commerciale, sempreché soddisfino le seguenti condizioni:

- a) la nave deve essere e restare iscritta nel registro navale nazionale per tutta la durata della sua iscrizione nell'EUROS;
- b) la nave deve essere, e restare per tutta la durata del periodo d'iscrizione nell'EUROS, di proprietà di un soggetto legittimato a registrare una nave nell'EUROS oppure essere gestita da un armatore comunitario in base ad un contratto di noleggio a scafo nudo in conformità dell'articolo 5;
- c) la nave non deve avere più di 20 anni.

*Articolo 5***Noleggi a scafo nudo**

Le navi gestite da armatori comunitari in base ad un contratto di noleggio a scafo nudo possono essere iscritte nell'EUROS per la durata del contratto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

1. la nave è iscritta come unità noleggiata a scafo nudo in un registro navale nazionale di uno Stato membro;
2. la legislazione del paese di bandiera iniziale consente l'iscrizione dello scafo nudo nel registro navale di un altro paese;
3. il proprietario della nave e tutti i creditori ipotecari hanno dato il consenso all'iscrizione dello scafo nudo; e
4. la locazione a scafo nudo è regolarmente iscritta nel registro del paese di bandiera iniziale.

SEZIONE 3

CONDIZIONI DI SICUREZZA, ARMAMENTO ED EQUIPAGGIO*Articolo 6***Condizioni di sicurezza**

Per tutto il periodo dell'iscrizione la nave deve essere munita di tutti i certificati richiesti dallo Stato membro interessato.

*Articolo 7***Cittadinanza dell'equipaggio**

Sulle navi iscritte nell'EUROS tutti gli ufficiali e almeno metà del resto dell'equipaggio devono essere cittadini di uno Stato membro.

Gli apprendisti non sono presi in considerazione ai fini di quanto sopra disposto.

*Articolo 8***Retribuzione, orario ed altre condizioni di lavoro**

La retribuzione, l'orario e le altre condizioni di lavoro dei marittimi che non sono cittadini di uno Stato membro, occupati a bordo di navi iscritte nell'EUROS dovranno essere conformi a quanto disposto nella raccomandazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) (n. 109) in materia di retribuzione, orario di lavoro e composizione degli equipaggi (navigazione marittima) del 1958, salve le disposizioni di contratti collettivi conclusi con le organizzazioni di cui all'articolo 9.

*Articolo 9***Contratti collettivi**

1. Se gli armatori comunitari che hanno iscritto le navi di loro proprietà o da essi gestite, nell'EUROS assumono marittimi che non siano cittadini di uno Stato membro, a questi ultimi si applicheranno solo i contratti collettivi in materia conclusi con sindacati od organizzazioni similari del paese in cui gli stessi risiedono.
2. Non possono essere stipulati accordi collettivi per conto di cittadini di un paese terzo con sindacati od organizzazioni similari esteri, se tali sindacati od organizzazioni non rispettano le condizioni stabilite dalla convenzione OIL n. 87 concernente la libertà di associazione e la tutela del diritto di associazione.
3. A tali accordi collettivi si applica la normativa dello Stato membro in cui è iscritta la nave o, se esplicitamente previsto nell'accordo, di qualsiasi altro Stato membro. Sono competenti a esaminare e risolvere le controversie che eventualmente nascano da tali accordi gli organi giurisdizionali dello Stato membro interessato.

*Articolo 10***Sicurezza sociale**

Fatto salvo l'articolo 13, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio⁽¹⁾ e ove non esistano accordi in senso diverso fra governi o parti sociali, la sicurezza sociale dei marittimi imbarcati su navi iscritte nell'EUROS, rientra nella competenza del

⁽¹⁾ GU n. L 149 del 15. 7. 1971, pag. 1.

paese di residenza del marittimo, sempreché la legislazione di tale paese non disponga altrimenti, nel qual caso lo Stato membro in cui è iscritta la nave provvede alla sicurezza sociale dei suddetti marittimi pur nel rispetto della normativa vigente nel paese di residenza.

Ai fini di tale disposizione, per residenza si intende la residenza sulla terraferma; l'impiego a bordo di una nave iscritta nel registro di uno Stato membro non determina di per sé la residenza nello Stato membro in questione.

Articolo 11

L'applicazione degli articoli 8, 9 e 10 è subordinata ad eventuali diritti conferiti od obblighi imposti da altre disposizioni legislative comunitarie sempreché queste non dispongano altrimenti.

SEZIONE 4

AGEVOLAZIONI DERIVANTI DALL'ISCRIZIONE NELL'EUROS

Articolo 12

Trasferimento di navi

Tutte le navi iscritte nell'EUROS provviste di certificati e documenti di classificazione validi, e rispondenti ai requisiti tecnici essenziali che il Consiglio stabilirà, a norma del trattato anteriormente al 1° luglio 1991, possono essere trasferite sul registro di un altro Stato membro senza l'imposizione di requisiti tecnici supplementari.

Articolo 13

Riconoscimento delle qualifiche dei marittimi

Le qualifiche e le abilitazioni dei marittimi che siano cittadini di uno Stato membro sono riconosciute dalle autorità competenti di ciascuno Stato membro ai fini dell'impiego di tali marittimi su qualsiasi nave iscritta nell'EUROS sempreché siano soddisfatti i requisiti minimi in materia di formazione e di esperienza professionale per la funzione di cui trattasi, secondo quanto previsto dalle direttive già adottate o che saranno adottate dal Consiglio, a norma del trattato anteriormente al 1° luglio 1991.

SEZIONE 5

BANDIERA EUROPEA, PORTO DI IMMATRICOLAZIONE

Articolo 14

Bandiera europea

1. Le navi iscritte nell'EUROS hanno il diritto e l'obbligo di inalberare la bandiera europea oltre alla propria bandiera nazionale.

2. All'atto dell'iscrizione, la Commissione rilascia un certificato che conferisce al richiedente il diritto di inalberare la bandiera europea.

Articolo 15

Porto di iscrizione

Una nave iscritta nell'EUROS applica il relativo segno di riconoscimento a poppa sotto il nome del porto di iscrizione nel suo registro nazionale.

SEZIONE 6

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16

Disposizioni di attuazione

Entro sei mesi dalla data di adozione del presente regolamento, la Commissione, adotta le disposizioni d'attuazione necessarie per l'istituzione dell'EUROS, le procedure di immatricolazione e cancellazione, la forma e il contenuto dei relativi documenti, ivi compreso il certificato relativo al diritto di inalberare la bandiera europea, la forma e le norme che disciplinano l'uso di tale bandiera, nonché gli elementi di identificazione delle navi sul registro.

Articolo 17

Cooperazione

1. Le autorità nazionali competenti e la Commissione si prestano reciproca assistenza nell'applicazione del presente regolamento e nel controllo della sua osservanza.

2. Nell'ambito di tale reciproca assistenza, esse si scambiano le informazioni necessarie in materia di iscrizione e cancellazione delle navi.

Articolo 18

Periodo transitorio

1. Entro sei mesi dalla data di adozione del presente regolamento e previa consultazione della Commissione, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per:

- organizzare controlli efficaci volti a garantire l'osservanza delle prescrizioni stabilite nelle sezioni 2, 3 e 5,
- applicare sanzioni nel caso in cui non siano osservate tali prescrizioni,

— consentire alle navi iscritte in EUROS di esercitare il diritto di inalberare la bandiera europea.

Articolo 19

Entrata in vigore

2. Tali provvedimenti fanno espresso riferimento al presente regolamento.

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

3. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione i provvedimenti da essi adottati.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Raccomandazione della Commissione volta a migliorare l'efficacia del controllo da parte dello Stato di approdo nella Comunità

COM(89) 266 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 2 agosto 1989)

(89/C 263/03)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

considerando che è necessario mantenere e promuovere la sicurezza della vita in mare, condizioni di vita e di lavoro soddisfacenti a bordo delle navi e la salvaguardia dell'ambiente marino;

considerando che l'effettiva applicazione di tali condizioni, compete principalmente secondo quanto stabilito da atti internazionali, alle autorità competenti dello Stato nel cui registro navale è iscritta la nave;

considerando, tuttavia, che un'azione efficace consistente nel controllo da parte dello Stato di approdo è necessaria per garantire una corretta applicazione di queste condizioni al fine di ridurre e impedire attività di navigazione inferiori alle norme;

considerando che tutti i paesi marittimi della Comunità economica europea hanno firmato il Memorandum d'intesa relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo;

considerando che è indispensabile che tutte le convenzioni internazionali contemplate dal Memorandum d'intesa siano debitamente firmate e ratificate da tutti gli Stati membri;

considerando che la corretta applicazione delle convenzioni internazionali di cui al Memorandum d'intesa relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo richiede un controllo uniforme ed efficace da parte degli Stati membri firmatari del Memorandum medesimo;

considerando che è necessario garantire l'effettuazione del numero previsto di ispezioni sulle singole navi mer-

cantili straniere che approdano nei porti degli Stati firmatari del Memorandum al fine di ridurre e impedire attività di navigazione inferiori alle norme e di evitare distorsioni delle condizioni di concorrenza fra porti all'interno della Comunità;

considerando che a tale scopo deve vigere in tutta la Comunità un sistema completo ed uniforme per il controllo delle navi da parte dello Stato di approdo,

RACCOMANDA AGLI STATI MEMBRI, di adottare conformemente agli obblighi loro derivanti dal Memorandum d'intesa relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo, le seguenti misure:

I In merito alla ratifica delle convenzioni internazionali previste dal Memorandum d'intesa

1. Gli Stati membri, che ancora non l'abbiano fatto, procedono immediatamente alla ratifica delle seguenti convenzioni internazionali:

- convenzione internazionale sul bordo libero (1966),
- convenzione internazionale per la sicurezza della vita in mare (1974), modificata dal protocollo del 1978,
- convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (1973), modificata dal protocollo del 1978,
- convenzione internazionale relativa alle condizioni di formazione, abilitazione e turni di guardia per i marittimi (1978),
- convenzione relativa ai regolamenti internazionali per la prevenzione delle collisioni in mare (1972),

— convenzione relativa ai requisiti minimi nel campo dei trasporti su navi mercantili (1976) [convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 147].

2. Gli Stati membri, che ancora non l'abbiano fatto, procedono immediatamente alla ratifica degli allegati facoltativi della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (1973), modificata dal protocollo del 1978 [Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da parte delle navi (MARPOL) 73/78].

II. In merito all'applicazione delle convenzioni internazionali previste dal Memorandum d'intesa

Gli Stati membri firmatari del Memorandum d'intesa assicurano che:

1. un totale minimo annuo del 25 % del numero di navi mercantili straniere che approdano nei rispettivi porti sia sottoposto ad ispezione in conformità delle disposizioni contenute nel Memorandum d'intesa;
2. le procedure di ispezione previste dall'apposito manuale ad uso degli ispettori adottato dal comitato per il controllo dello Stato d'approdo siano rigorosamente applicate;
3. adeguate risorse finanziarie ed umane siano disponibili al fine di garantire il pieno adempimento degli obblighi loro derivanti dal Memorandum d'intesa relativo al controllo delle navi da parte dello Stato d'approdo.

La Commissione invita infine gli Stati membri ad informarla delle misure da essi adottate in tal senso entro dodici mesi a decorrere dalla data di adozione della presente raccomandazione.

Proposta di regolamento del Consiglio concernente una definizione comune di armatore comunitario

COM(89) 266 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 2 agosto 1989)

(89/C 263/04)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, in vista della realizzazione del mercato unico, è opportuno affermare l'identità della Comunità anche nel campo dei servizi di trasporto marittimo;

considerando che nella normativa comunitaria si fa con sempre maggiore frequenza riferimento ad armatori comunitari e che è opportuno pervenire a una definizione comune di tali armatori;

considerando che è opportuno effettuare una distinzione fra società appartenenti a cittadini di un paese terzo o il cui consiglio d'amministrazione sia costituito in maggioranza da cittadini di tale paese, da un lato, e società appartenenti a o gestite da cittadini comunitari dall'altro, tenuto conto del fatto che le prime possono

avere acquisito lo stesso statuto di società nazionali degli Stati membri stabilendosi all'interno di uno Stato membro;

considerando che, per operare tale distinzione, è sufficiente definire come armatori comunitari i cittadini di uno Stato membro che abbiano un consistente legame economico con uno Stato membro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce i criteri costitutivi di una comune definizione di armatore comunitario.

Articolo 2

Salvo diversa indicazione, qualsiasi riferimento ad «armatore comunitario» in regolamenti, direttive e decisioni del Consiglio va interpretato in conformità degli articoli 3 e 4.

Articolo 3

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «armatore» una persona fisica o giuridica che fornisca servizi

di linea o di traffico volandiero nel campo dei trasporti marittimi di passeggeri o merci mediante una o più unità di navigazione marittima di sua proprietà o nolegiate in base a contratti a scafo nudo, a tempo o a viaggio.

Articolo 4

Sono considerati armatori comunitari gli armatori che siano:

1. cittadini di uno Stato membro con domicilio o residenza in uno Stato membro;
2. società o compagnie di navigazione fondate secondo la normativa vigente in uno Stato membro e che soddisfino i seguenti requisiti:
 - a) il luogo principale di attività deve essere situato e l'effettivo controllo deve essere esercitato in uno Stato membro;

- b) il consiglio d'amministrazione deve essere costituito da soggetti in maggioranza cittadini di uno Stato membro, o il pacchetto di maggioranza deve essere posseduto da cittadini di uno Stato membro con domicilio o residenza in uno Stato membro;
3. cittadini di uno Stato membro con domicilio o residenza al di fuori della Comunità, se le loro navi sono iscritte nel registro dello Stato membro in questione conformemente alle leggi ivi vigenti;
4. società o compagnie di navigazione stabilite al di fuori della Comunità e controllate da cittadini di uno Stato membro, se le loro navi sono iscritte nel registro dello Stato membro in questione conformemente alle leggi dello stesso.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Proposta di regolamento del Consiglio che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri

COM(89) 266 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 2 agosto 1989)

(89/C 263/05)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il principio della libera prestazione dei servizi non si applica ancora ai trasporti marittimi tra Stati membri;

considerando che occorre, adottare le misure destinate all'instaurazione progressiva del mercato interno nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992; che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne in cui sia garantita la libertà di circolazione delle persone, dei beni, dei servizi e dei capitali;

considerando che, secondo l'articolo 61, paragrafo 1 del trattato, la libera prestazione dei servizi nel settore dei trasporti marittimi deve essere disciplinata dalle disposizioni contenute nel titolo relativo ai trasporti;

considerando che è necessario abolire le restrizioni alla libera prestazione di servizi tra Stati membri nel settore dei trasporti marittimi per realizzare il mercato unico;

considerando che pertanto il principio della libera prestazione dei servizi va applicato ai trasporti marittimi fra Stati membri;

considerando che tale libertà dovrebbe essere subordinata a condizioni per quanto concerne le navi impiegate nella prestazione dei servizi, in modo da garantire un certo ravvicinamento delle condizioni in cui operano le persone e le società che forniscono tali servizi;

considerando che tali condizioni sono soddisfatte dalle navi iscritte nel registro navale comunitario istituito dal regolamento (CEE) n. ... del Consiglio e impiegate per trasporti marittimi a breve raggio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Sono abolite le restrizioni alla libera prestazione di servizi di trasporto marittimo fra Stati membri per quanto riguarda gli armatori comunitari che sono stabiliti in uno Stato membro della Comunità diverso da quello di appartenenza della persona cui sono destinati i servizi e che impiegano navi iscritte nel registro navale comunitario non superiori a 6 000 t di stazza lorda.

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai cittadini degli Stati membri stabiliti fuori della Comunità e alle società di navigazione stabilite fuori della Comunità e controllate da cittadini di uno Stato membro, se le loro navi sono registrate in tale Stato membro, conformemente alla legislazione dello stesso, nonché nel registro navale comunitario, e non superano 6 000 t di stazza lorda.

3. Ai fini del presente regolamento, sono considerati «servizi di trasporto marittimo» i servizi forniti di norma contro corrispettivo e comprendenti in particolare:

- a) il trasporto di passeggeri o merci via mare fra porti di qualsiasi Stato membro, compresi i territori d'oltremare dello Stato in questione (cabotaggio);
- b) il trasporto di passeggeri o merci via mare fra qualsiasi porto di uno Stato membro e gli impianti o le strutture sulla piattaforma continentale di tale Stato membro (servizi di rifornimento in mare aperto).

4. Lo Stato membro fra i porti del quale sono effettuati i servizi di trasporto marittimo può esigere che l'equipaggio delle navi impiegate per tali servizi sia composto da cittadini degli Stati membri nelle stesse proporzioni richieste per le navi battenti la propria bandiera e impiegate per gli stessi servizi.

Articolo 2

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafi 1 e 2, uno Stato membro può, ove sia necessario

al fine di mantenere servizi di trasporto marittimo sufficienti in caso di cabotaggio fra la terraferma e le sue isole e fra le sue isole, imporre obblighi di servizio pubblico come condizione per l'esercizio del diritto di prestare il servizio in questione.

2. Ai fini del presente regolamento sono da considerarsi obblighi di servizio pubblico le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative imposte dagli Stati membri allo scopo di garantire la continuità, la regolarità e l'efficienza dei servizi, e la fornitura di merci di fondamentale importanza per il benessere economico dei territori in questione.

Articolo 3

Alle materie disciplinate dal presente regolamento si applicano gli articoli da 55 a 58 e 62 del trattato.

Articolo 4

Salve le disposizioni del trattato relative al diritto di stabilimento, le persone che prestino servizi di trasporto marittimo possono a tal fine esercitare temporaneamente la loro attività nello Stato membro in cui è prestato il servizio, alle stesse condizioni imposte da tale Stato ai propri cittadini.

Articolo 5

Prima di adottare disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in attuazione dell'articolo 2, gli Stati membri consultano la Commissione. Essi comunicano a quest'ultima le disposizioni adottate.

Articolo 6

Il presente regolamento sarà riveduto anteriormente al 1° gennaio 1993.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Proposta di direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi antispruzzi di alcuni veicoli a motore e dei loro rimorchi

COM(89) 377 def. — SYN 210

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 24 agosto 1989)

(89/C 263/06)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100A,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽¹⁾,

considerando che è d'uopo adottare misure volte ad instaurare gradualmente il mercato interno, nel corso di un periodo che termina il 31 dicembre 1992; che tale mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne entro cui sia garantita la libera circolazione dei beni, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che le prescrizioni tecniche cui devono soddisfare determinate categorie dei veicoli a motore e loro rimorchi ai sensi delle normative nazionali riguardano, fra l'altro, i dispositivi antispruzzi di tali veicoli;

considerando che tali prescrizioni differiscono da uno Stato membro all'altro; che è pertanto necessario che tutti gli Stati membri adottino le stesse disposizioni a titolo complementare o in sostituzione delle normative vigenti per consentire, in particolare, l'applicazione a tutti i tipi di veicoli del procedimento di omologazione CEE, di cui alla direttiva del Consiglio 70/156/CEE, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 87/403/CEE⁽²⁾;

considerando che per migliorare la sicurezza stradale è importante che tutti i veicoli commerciali pesanti avanti una determinata velocità minima per costruzione, siano dotati di dispositivi antispruzzi per trattenere l'acqua e i piccoli oggetti proiettati verso l'alto e lateralmente dai pneumatici dei veicoli stessi;

considerando che, non essendo ancora possibile istituire una prova unitaria delle prestazioni di questi dispositivi da effettuarsi al momento della loro installazione sui vari tipi di veicolo, è opportuno — per compiere un primo passo verso il miglioramento della situazione — prevedere l'omologazione CEE dei dispositivi in questione; che per l'omologazione CEE sono stati presi in considerazione i due tipi attualmente sul mercato, ossia quelli ad assorbimento di energia e quelli a separatore aria/acqua, e che è stato necessario prevedere due prove distinte secondo il tipo di dispositivo da omologare; che non essendo né equivalenti né comparabili, queste due prove comportano necessariamente valori minimi diversi per quanto concerne l'efficacia necessaria per il rilascio dell'omologazione CEE;

considerando che si procederà in un secondo tempo, in base agli studi, alle ricerche e agli esperimenti attualmente in corso, ad una modifica di queste due prove per renderle equivalenti, senza escludere la possibilità di poterle sostituire con una prova unitaria delle prestazioni dei tipi di veicoli muniti di tali dispositivi;

considerando che il ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative ai veicoli a motore comporta il mutuo riconoscimento da parte degli Stati membri dei controlli effettuati da ciascuno di essi in base alle prescrizioni comuni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Ciascuno Stato membro omologa tutti i tipi di dispositivi destinati a limitare la formazione di spruzzi o la proiezione di fango e di pietre provocata dai pneumatici dei veicoli in movimento, in appresso chiamati «dispositivi antispruzzi» che siano conformi alle prescrizioni di costruzione e di prova dell'allegato II.

2. Lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione CEE adotta le misure necessarie per controllare, ove occorra, la conformità della produzione al tipo omologato, se necessario in collaborazione con le autorità competenti degli altri Stati membri. A tale scopo applica le prescrizioni di cui all'allegato IV.

⁽¹⁾ GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 220 dell'8. 8. 1987, pag. 44.

Articolo 2

Per ogni tipo di dispositivo antispruzzi omologato ai sensi dell'articolo 1, gli Stati membri attribuiscono al costruttore o al suo mandatario un marchio di omologazione CEE conforme al modello che figura nell'appendice 3 dell'allegato II.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'uso di marchi che possano generare confusione tra dispositivi antispruzzi omologati ai sensi dell'articolo 1 e altri dispositivi.

Articolo 3

1. Gli Stati membri non possono vietare l'immissione sul mercato di dispositivi antispruzzi per motivi attinenti alla costruzione o al funzionamento, se recano il marchio di omologazione CEE.

Tuttavia tale disposizione non osta a che uno Stato membro adotti siffatti provvedimenti per i dispositivi antispruzzi recanti il marchio di omologazione CEE che sistematicamente, non siano conformi al tipo omologato.

Lo Stato membro informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione dei provvedimenti adottati, precisando i motivi della sua decisione. Le disposizioni dell'articolo 5 sono ugualmente applicabili.

La non conformità con il tipo omologato sussiste quando non vengono rispettate le prescrizioni dell'allegato II.

Articolo 4

Entro il termine di un mese, le autorità competenti di ogni Stato membro inviano a quelle degli altri Stati membri copia delle schede di omologazione CEE compilate per ogni tipo di dispositivo antispruzzi che esse omologano o rifiutano di omologare.

Articolo 5

1. Se lo Stato membro, che ha proceduto all'omologazione CEE, accerta che parecchi dispositivi antispruzzi recenti lo stesso marchio di omologazione CEE non sono conformi al tipo da esso omologato, adotta i provvedimenti necessari per garantire la conformità della fabbricazione al tipo omologato. Le autorità competenti di detto Stato informano quelle degli altri Stati membri dei provvedimenti adottati che possono giungere, se del caso, fino alla revoca dell'omologazione CEE.

Dette autorità adottano le stesse disposizioni se vengono informate dalle autorità competenti di un altro Stato membro dell'esistenza di una tale mancanza di conformità.

2. Le autorità competenti degli Stati membri si informano reciprocamente, entro un mese, della revoca di un'omologazione CEE già concessa, comunicando una copia del certificato di omologazione recante in stampatello la dicitura firmata e datata « Revoca dell'omologazione CEE », come pure i motivi del provvedimento.

3. Qualora lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione CEE contesti la mancanza di conformità di cui è stato informato, gli Stati membri interessati cercheranno di comporre la controversia. La Commissione è tenuta informata. Essa procede, ove necessario, alle consultazioni appropriate al fine di pervenire ad una soluzione.

Articolo 6

Ogni decisione di diniego o revoca dell'omologazione CEE o di divieto di immissione nel mercato o di uso, presa in base alle disposizioni adottate in attuazione della presente direttiva, è motivata in maniera precisa. Essa viene notificata all'interessato con l'indicazione dei mezzi d'impugnazione previsti dalla normativa vigente negli Stati membri e dei termini entro cui devono essere proposte le impugnazioni.

Articolo 7

Ai sensi della presente direttiva, si intende per « veicolo » ogni veicolo a motore della categoria N ed ogni rimorchio delle categorie O, categorie definite nell'allegato I dalla direttiva 70/156/CEE, destinato a circolare su strada, e che abbia una velocità massima per costruzione superiore a 50 km/h.

Articolo 8

1. Gli Stati membri non possono negare l'omologazione CEE o l'omologazione di portata nazionale né negare o vietare la vendita, l'immatricolazione, la messa in circolazione, o l'uso di un veicolo per motivi attinenti ai dispositivi antispruzzi, se questi recano il marchio di omologazione CEE e sono installati secondo le prescrizioni dell'allegato III.

Articolo 9

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le disposizioni degli allegati alla presente direttiva sono adottate dalla Commissione secondo la procedura dell'articolo 10.

Articolo 10

La Commissione è assistita da un comitato a carattere consultivo, composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato emette un parere su tale progetto entro un termine che il presidente può fissare in base all'urgenza della questione, procedendo eventualmente a votazione.

Il parere è iscritto nel verbale; ogni Stato membro ha inoltre il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il

parere del comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 11

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° ottobre 1991. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate in forza del primo comma fanno esplicito riferimento alla presente direttiva.

2. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO I

DEFINIZIONI

1. Dispositivo antispruzzi

Dispositivo atto a ridurre la polverizzazione dell'acqua e le proiezioni di fango e di ciotoli verso l'alto da parte dei pneumatici del veicolo in movimento. Si distinguono questi dispositivi secondo il principio fisico di funzionamento (per esempio ad assorbimento di energia dell'acqua, a separazione aria/acqua, ecc.). A seconda dei casi, il dispositivo antispruzzi è costituito da parafanghi, paraspruzzi, bordi esterni muniti di un separatore aria/acqua o di un assorbitore di energia.

2. Parafango

Elemento rigido o semirigido destinato ad arrestare l'acqua, il fango o la ghiala proiettati dai pneumatici in movimento e a canalizzarli verso terra. Il parafango può interamente o parzialmente far parte integrante della carrozzeria o di altri elementi del veicolo come la parte inferiore della superficie di carico, ecc.

3. Paraspruzzi

Elemento flessibile fissato verticalmente dietro la ruota, sulla parte inferiore del telaio, della superficie di carico o sul parafango.

Essa deve anche ridurre la possibilità che i pneumatici sollevino da terra piccoli oggetti ed in particolare ciotoli proiettandoli verso l'alto o lateralmente contro gli altri utenti della strada.

4. Separatore aria/acqua

Elemento che è parte costitutiva del bordo esterno e/o del paraspruzzi attraverso il quale possa passare l'aria provocando una riduzione delle proiezioni di acqua nebulizzata.

5. Assorbitore di energia

Elemento facente parte del parafango e/o del paraspruzzi e/o del bordo esterno che assorbe l'energia delle proiezioni di acqua riducendo in tal modo la polverizzazione.

6. Bordo esterno

Parte del parafango situata in un piano quasi verticale e parallela al piano longitudinale del veicolo. Può far parte della carrozzeria del veicolo.

7. Ruote sterzanti

Le ruote azionate dal dispositivo di sterzo del veicolo.

7. Asse autosterzante

Asse imperniato su un punto centrale in modo da descrivere un arco orizzontale. Ai fini della presente direttiva, un asse autosterzante del tipo « imperniato » viene considerato e trattato come un asse munito di ruote sterzanti.

9. Ruote autosterzanti

Le ruote che girano di un angolo non superiore a 20° in seguito all'attrito esercitato dal suolo.

10. Asse sollevabile

Asse che durante il normale uso del veicolo può essere sollevato dal piano stradale.

11. Veicolo a vuoto

Veicolo carrozzato (o con elemento(1)) rappresentativo(1) ed eventualmente, con liquido di raffreddamento, lubrificanti, carburante, strumenti, ruota di scorta e conducente, con una massa valutata mediamente a 75 kg.

12. Impronta di contatto

La parte del pneumatico in contatto con il manto stradale che serve a garantirne l'aderenza.

13. Tipo di dispositivo antispruzzi

Per « tipo di dispositivo antispruzzi » si intendono quel dispositivo che hanno in comune le seguenti principali caratteristiche:

- il principio fisico adottato per ridurre gli spruzzi (per esempio: ad assorbimento di energia dell'acqua, a separazione aria/acqua, ecc.),
- i materiali,
- la forma,
- le dimensioni (nella misura in cui possono influire sul comportamento del materiale).

ALLEGATO II**PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'OMOLOGAZIONE CEE DEI DISPOSITIVI ANTISPRUZZI****1. Prove da svolgere**

- 1.1. Secondo il principio fisico funzionamento, i dispositivi antispruzzi sono sottoposti alle prove specifiche descritte nelle appendici 1 e 2 e devono rispettarne i risultati fissati al punto 4 di tali appendici.

2. Domanda di omologazione CEE

- 2.1. La domanda di omologazione CEE di un tipo di dispositivo antispruzzi è presentata dal proprietario del marchio di fabbrica o commerciale oppure dal suo mandatario.
- 2.2. Per ciascun tipo di dispositivo la domanda è corredata dalla seguente documentazione in triplice copia e dalle informazioni e dai materiali che seguono:
- 2.2.1. Una descrizione tecnica del dispositivo antispruzzi contenente il principio fisico di funzionamento e la prova relativa cui deve essere sottoposto, i materiali utilizzati, uno o più disegni sufficientemente particolareggiati ad una scala adeguata per consentirne l'identificazione.
- 2.2.2. Quattro campioni: tre campioni per le prove e un quarto da conservare da parte del laboratorio per qualsiasi controllo successivo. Il laboratorio può richiedere altri campioni.

2.3. Iscrizioni

Ciascun campione deve recare chiaramente leggibile e indelebile, il marchio di fabbrica o commerciale del richiedente ed essere provvisto dello spazio sufficiente per l'apposizione del marchio di omologazione CEE.

3. Omologazione CEE

3.1. Quando i *campioni* rappresentativi del tipo di dispositivo da omologare superano le prove specifiche descritte nelle appendici 1 e 2, l'omologazione CEE è rilasciata al tipo di dispositivo in questione.

3.2. A ciascun tipo di dispositivo antispruzzi omologato CEE è attribuito un numero di omologazione.

3.3. Ogni dispositivo antispruzzi conforme ad un tipo omologato in applicazione della presente direttiva deve recare un marchio di omologazione CEE. Il marchio di omologazione deve essere apposto sul dispositivo in modo indelebile e ben leggibile anche quando il dispositivo è montato sul veicolo.

3.4. Il marchio omologazione CEE (il cui modello è riprodotto nell'appendice 3 del presente allegato) è costituito da:

3.4.1. Un rettangolo all'interno del quale è iscritta la lettera «e», seguita da una o più lettere o dal numero distintivo dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione CEE:

1 per la Repubblica federale di Germania,

2 per la Francia,

3 per l'Italia,

4 per i Paesi Bassi,

6 per il Belgio,

9 per la Spagna,

11 per il Regno Unito,

13 per il Lussemburgo,

18 per la Danimarca,

21 per il Portogallo,

EL per la Grecia,

IRL per l'Irlanda.

3.4.2. Il numero di omologazione CEE (corrispondente al numero della scheda di omologazione, il cui modello è riprodotto nell'appendice 4 del presente allegato) apposto in prossimità del rettangolo, sopra o sotto la lettera «e» oppure a sinistra o a destra della stessa lettera. Le cifre del numero di omologazione devono essere situate dalla stessa parte della lettera «e» e orientate nello stesso verso. Non si deve scrivere il numero di omologazione in cifre romane per evitare confusione con altri simboli.

3.4.3 La lettera «A» o «S» secondo che il dispositivo sia del tipo ad assorbimento di energia (A) o del tipo separatore aria/acqua (S), collocata in qualsiasi posizione sopra o in prossimità del rettangolo.

Appendice 1**PROVE SUI DISPOSITIVI ANTISPRUZZI DEL TIPO DI ASSORBIMENTO
D'ENERGIA DELL'ACQUA****1. Principio**

Scopo della presente prova è quello di quantificare la capacità del dispositivo di trattenere l'acqua indirizzatagli contro una serie di getti. L'apparecchio di prova è concepito in modo da riprodurre le condizioni di funzionamento del dispositivo montato sul veicolo con riferimento al volume ed alla velocità dell'acqua proiettata dalla fascia di contatto di pneumatico.

2. Apparecchiatura

La figura 8 mostra l'apparecchiatura per la prova. Queste prove devono essere effettuate in un ambiente privo di correnti d'aria.

3. Procedimento

- 3.1. Prendere un campione del materiale da collaudare largo 500 (+0/-5) mm e lungo 750 mm o fissare il dispositivo sul supporto verticale dell'apparecchiatura per la prova appurando che il campione sia collocato entro i limiti del collettore e che non vi sia alcun ostacolo che possa deviare l'acqua sia prima che dopo l'impatto.
- 3.2. Regolare la portata dell'acqua a 0,675 (+/-0,01) l/s e dirigerne almeno 90 l sul campione da una distanza, misurata orizzontalmente, di 500 (+/- 2 mm) (figura 8).
- 3.3. Far colare l'acqua dal campione nel collettore e calcolare la percentuale (differenza) tra la quantità di acqua raccolta e quella spruzzata.
- 3.4. Ripetere la prova cinque volte a calcolare la media delle quantità percentuali di acqua raccolta.

4. Risultati

- 4.1. La media calcolata delle percentuali di acqua raccolta durante le cinque prove non deve essere inferiore al 75 % della quantità di acqua spruzzata contro il dispositivo.
- 4.2. Se la percentuale più alta e quella più bassa dell'acqua raccolta differiscono di più del 5 % della media, la prova non può ritenersi valida e va ripetuta.

L'omologazione è rifiutata se nella seconda prova tali valori estremi si discostano nuovamente di oltre il 5 % della media e/o se il valore medio non risponde al requisito di cui al punto 4.1.

- 4.3. Quando la posizione verticale del materiale o del dispositivo influisce sui risultati ottenuti, la procedura descritta ai precedenti punti 3.1 e 3.4 deve essere ripetuta nelle posizioni che danno la maggiore e la minore percentuale di acqua raccolta; rimangono d'applicazione le prescrizioni del punto 4.2.

Le prescrizioni del precedente punto 4.1 rimangono d'applicazione per indicare i risultati di ciascuna prova.

Appendice 2**PROVA SUI DISPOSITIVI ANTISPRUZZI DEL TIPO SEPARATORI ARIA/ACQUA****1. Principio**

Questa prova ha lo scopo di determinare l'efficacia di un materiale poroso destinato a trattenere l'acqua con cui è stato irrorato mediante un polverizzatore a pressione aria/acqua.

L'attrezzatura utilizzata per la prova deve simulare le condizioni cui sarebbe sottoposto il materiale, per quanto concerne volume e velocità degli spruzzi d'acqua prodotti dai pneumatici, se fosse fissato a un veicolo.

2. Apparecchiatura

- 2.1. L'apparecchio di prova è descritto nella figura 9.

3. Procedura

- 3.1. Fissare verticalmente nell'apparecchiatura di prova un campione di 305/100 mm, verificare che non esistano bolle d'aria fra il campione e la piastra superiore ricurva e che il collettore si trovi al posto previsto. Riempire il serbatoio del polverizzatore con un litro esatto d'acqua e collocarlo come indicato sulla figura.

- 3.2. Il polverizzatore deve essere regolato nel modo seguente:

pressione (pressione del polverizzatore): 5 bar +10%/-0%


flusso: 1 litro/minuto +/-5 secondi

polverizzazione: circolare, circa 50 mm di diametro a 200 mm dai campione; ugello di 5 mm di diametro.

- 3.3. Polverizzare tutta l'acqua ed annotare il tempo impiegato. Lasciare che l'acqua scorra dai campione nel collettore per 60 secondi e misurare il volume di acqua raccolta. Misurare eventualmente la quantità di acqua restante nel serbatoio del polverizzatore. Calcolare la percentuale del volume di acqua raccolta rispetto al volume di acqua polverizzata.
 - 3.4. Ripetere cinque volte la prova e calcolare la percentuale media della quantità raccolta. Controllare prima di ogni prova che il collettore, il serbatoio del polverizzatore e il recipiente di misura siano asciutti.
4. **Risultati**
- 4.1. La media calcolata della percentuale di acqua raccolta al termine di cinque prove non deve essere inferiore all'85% della quantità di acqua proiettata sul dispositivo.
 - 4.2. Se la percentuale maggiore e minore di acqua raccolta variano di più del 5% rispetto alla percentuale media, la prova non è valida e deve essere ripetuta.
-

Appendice 3

ESEMPIO DI MARCHIO DI OMOLOGAZIONE CEE



Il dispositivo antispruzzi recante il marchio di omologazione CEE sopra riprodotto è del tipo ad assorbimento di energia (A) omologato in Spagna (e9) con il numero 148. Le cifre della figura sono soltanto esemplificative.

Appendice 4

MODELLO DI SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE

(formato massimo: A4 (210 × 297 mm))

e...

Indicazione dell'amministrazione

Comunicazione concernente l'omologazione CEE, il rifiuto, la revoca o l'estensione dell'omologazione CEE di un tipo di dispositivo antispruzzi

N. di omologazione CEE N. di estensione

- 1. Marchio di fabbrica o commerciale del dispositivo
- 2. Tipo del dispositivo: ad assorbimento di energia/separatore aria/acqua (1)
- 3. Nome ed indirizzo del fabbricante
- 4. Nome ed indirizzo dell'eventuale mandatario del fabbricante
- 5. Caratteristiche dei dispositivi antispruzzi installati sul veicolo (breve descrizione, marchio commerciale o nome, numero/i)
- 6. Presentato all'omologazione CEE il
- 7. Servizio tecnico responsabile delle prove di omologazione
- 8. Data del verbale di collaudo effettuato dal servizio tecnico
- 9. Data di omologazione CEE, del rifiuto, della revoca, dell'estensione dell'omologazione CEE (1)
- 10. Motivi dell'eventuale estensione dell'omologazione CEE
- 11. Luogo
- 12. Data
- 13. Firma
- 14. Si allega la lista dei documenti costituenti la pratica di omologazione, depositata presso le competenti autorità che hanno rilasciato l'omologazione; a richiesta se ne può ottenere copia.
- 15. Eventuali osservazioni

(1) Cancellare la dicitura inutile.

ALLEGATO III

PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'OMOLOGAZIONE CEE DI UN TIPO DI VEICOLO PER QUANTO CONCERNE L'INSTALLAZIONE DEI DISPOSITIVI ANTISPRUZZI

CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Tutti i veicoli delle categorie N2, N3, 03 e 04 devono essere muniti, in fase di fabbricazione o successivamente, di parafanghi e di paraspruzzi al fine di rispettare le seguenti prescrizioni.
2. Le prescrizioni di cui al precedente punto 1 non si applicano tuttavia ai veicoli telaio-cabina, ai veicoli non carrozzati, ai veicoli «fuori strada» definiti nella direttiva 70/156/CEE né infine, ai veicoli per i quali la presenza di dispositivi antispruzzi è incompatibile con l'impiego previsto.

PRESCRIZIONI GENERALI

3. Assi

Se un veicolo è munito di uno o più assi sollevabili, il dispositivo antispruzzi deve:

- 3.1. Coprire tutte le ruote quando l'asse è abbassato e le ruote a contatto con il manto stradale quando l'asse è sollevato;
- 3.2. Soddisfare alle condizioni applicabili agli assi fissi se è montato sulla parte ruotante. Se non è montato su tale parte esso deve soddisfare alle condizioni applicabili agli assi sterzanti.

4. Posizione del bordo esterno

- 4.1. Nel caso di ruote non sterzanti, la distanza (c) tra il piano longitudinale tangente al lato esterno del pneumatico escluso un eventuale rigonfiamento del pneumatico a contatto con il suolo e lo spigolo interno del bordo del parafango non deve superare i 75 mm; se invece il raggio di quest'ultimo, definito ai punti 7.2, 8.2 e 9.2 è inferiore a 1,0 R non dovrà superare i 100 mm (fig. 1).
- 4.2. Nel caso di ruote sterzanti ed autosterzanti la distanza «c» non deve superare i 100 mm.

5. Condizioni del veicolo

Per i controlli sull'osservanza delle disposizioni della presente direttiva il veicolo dev'essere nelle seguenti condizioni:

- a) deve essere scarico; una motrice per semirimorchio deve essere agganciata allo stesso. In ogni caso le ruote devono essere disposte in posizione diritta;
- b) le superfici di carico dei semirimorchi devono essere orizzontali;
- c) la pressione dei pneumatici dev'essere quella normale.

6. Parafanghi e paraspruzzi

- 6.1. I parafanghi e i paraspruzzi delle ruote non sterzanti, coperti dal pavimento della carrozzeria o dalla parte inferiore della superficie di carico, devono soddisfare alle specifiche di cui ai punti 7 o 8 o 9.
- 6.2. I parafanghi ed i paraspruzzi delle altre ruote devono soddisfare alle specifiche di cui ai punti 7 o 9.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

7. Prescrizioni concernenti i dispositivi antispruzzi per gli assi muniti di ruote sterzanti oppure autosterzanti o non sterzanti

7.1. Parafanghi

- 7.1.1. I parafanghi devono coprire la zona immediatamente superiore, anteriore e posteriore del pneumatico o dei pneumatici:

- a) Nel caso di un asse singolo o di assi multipli in cui la distanza «d» (fig. 4) tra pneumatici montati sugli assi adiacenti supera 300 mm, l'estremità anteriore (fig. 2, punto C) deve estendersi sino ad una linea O-Z che formi con l'orizzontale un angolo O non superiore a 30° per gli assi muniti di ruote sterzanti o autosterzanti, o a 20° per gli assi muniti di ruote non sterzanti.

L'estremità posteriore (fig. 2, punto A) deve estendersi verso il basso in modo da rimanere al massimo a 100 mm al di sopra della linea orizzontale passante per il centro della ruota.

- b) Nel caso di assi multipli in cui la distanza «d» tra pneumatici montati su assi adiacenti non supera 300 mm, il parafrangente deve riprodurre quello mostrato nella figura 4a.
- c) La larghezza totale «q» (fig. 1) del parafrangente dev'essere almeno sufficiente a coprire l'intera larghezza del pneumatico «b» o dei due pneumatici nel caso di ruote gemelle, tenendo conto delle condizioni estreme dell'unità pneumatico/ruota specificate dal costruttore. Le dimensioni «b» ed «e» devono essere misurate all'altezza del mozzo, senza tener conto di eventuali iscrizioni, nervature, cordoni di protezione, ecc. sui fianchi dei pneumatici.

7.1.2. Il lato frontale della parte posteriore del parafrangente deve essere munito di un dispositivo per la soppressione degli spruzzi conforme alle specifiche di cui all'allegato II. Tale dispositivo deve ricoprire l'interno del parafrangente sino all'intersezione con la linea retta passante dal centro della ruota ed inclinata di 30° rispetto all'orizzontale (fig. 3).

7.1.3. Se i parafrangenti sono costituiti da più elementi, quando sono montati non devono presentare alcuna apertura che consenta l'eventuale fuoriuscita di proiezioni quando il veicolo è in movimento.

7.2. Bordi esterni

7.2.1. Nel caso di assi singoli o di assi multipli in cui la distanza «d» dei pneumatici su assi adiacenti supera 300 mm, l'estremità inferiore del bordo esterno non può essere posizionata ad una distanza e con un raggio misurato dal centro del pneumatico inferiore ai valori che seguono (fig. 2):

- a) assi muniti di ruote sterzanti o autosterzanti: $R_v = 1,5 R$
— Parte anteriore (nel senso del veicolo) (estremità C a 30°)
— Parte posteriore (nel senso del veicolo) (estremità A a 100 mm)
— Parte superiore (immediatamente sopra il pneumatico)
- b) assi muniti di ruote non sterzanti: $R_v = 1,25 R$
— Parte anteriore (estremità C a 20°)
— Parte posteriore (estremità A a 100 mm)
— Parte superiore (immediatamente sopra il pneumatico)

in cui R è il raggio del pneumatico montato sul veicolo ed R_v la distanza radiale a cui si trova il profilo inferiore del bordo esterno.

7.2.2. Nel caso di assi multipli, in cui la distanza «d» tra i pneumatici adiacenti non supera 300 mm, i bordi esterni situati nello spazio tra gli assi devono trovarsi alla distanza fissata al punto 7.2.1 e devono estendersi verso il basso per non più di 150 mm sopra la retta orizzontale congiungente il centro delle due ruote in modo che la distanza tra le estremità inferiori adiacenti sull'orizzontale non sia maggiore di 60 mm (fig. 4 a).

7.2.3. La profondità del bordo esterno non deve essere inferiore a 45 mm nella zona posteriore rispetto alla verticale passante per il centro della ruota, mentre può ridursi gradualmente nella zona anteriore.

7.2.4. Quando il veicolo è in movimento, nei bordi esterni o fra i bordi esterni e le altre parti del parafrangente non deve esistere alcuna apertura che consenta la fuoriuscita di proiezioni.

7.3. Paraspruzzi

7.3.1. La larghezza dei paraspruzzi dev'essere conforme a quanto previsto per «q» al punto 7.1.1 c), tranne quando il paraspruzzo è collocato internamente al parafrangente, nel qual caso dev'essere almeno uguale alla larghezza della fascia di contatto del pneumatico.

7.3.2. L'orientamento prevalente dei paraspruzzi dev'essere quello verticale.

7.3.3. L'orlo inferiore dei paraspruzzi non deve distare dal suolo più di 200 mm (fig. 3).

7.3.4. La massima distanza, misurata longitudinalmente, consentita tra i paraspruzzi e l'estremità posteriore del pneumatico è di 300 mm.

- 7.3.5. Nel caso di assi multipli in cui la distanza «d» tra i pneumatici di assi adiacenti è inferiore a 250 mm, devono essere dotate di paraspruzzi soltanto le ruote posteriori. In caso contrario occorre dotare di paraspruzzi tutte le ruote (fig. 4 b).
- 7.3.6. Applicando ai paraspruzzi, ad una distanza di 50 mm dalla loro estremità inferiore, una forza di 3 N per ogni 100 mm di larghezza, la flessione che si verifica verso il retro non deve superare i 100 mm.
- 7.3.7. Tutta la superficie anteriore della parte dei paraspruzzi avente le dimensioni minime richieste, deve essere munita di un dispositivo antispruzzi conforme alle specifiche di cui all'allegato II, appendice I.
- 7.3.8. Fra il bordo inferiore posteriore del parafango ed il paraspruzzi non deve esistere alcuna apertura che consenta la fuoriuscita di proiezioni.
- 7.3.9. Quando il dispositivo antispruzzi risponde alle specifiche relative ai paraspruzzi (punto 7.3), non è necessario che venga installato un altro paraspruzzi.
8. **Prescrizioni applicabili ai dispositivi antispruzzi dotati di assorbitore di energia per gli assi muniti di ruote non sterzanti o autosterzanti (cfr. punto 6.1 precedente)**
- 8.1. *Parafanghi*
- 8.1.1. I parafanghi devono coprire la zona che si trova immediatamente al di sopra del pneumatico o dei pneumatici. Le estremità anteriore e posteriore devono estendersi almeno fino al piano orizzontale tangente al bordo superiore del pneumatico o dei pneumatici (fig. 5). Tuttavia, l'estremità posteriore può essere sostituita dai paraspruzzi che in questo caso deve estendersi fino alla parte superiore del parafango (o dell'elemento equivalente).
- 8.1.2. Tutta la parte interna posteriore del parafango deve essere munita di un dispositivo antispruzzi che risponda alle prescrizioni dell'allegato II, appendice 1.
- 8.2. *Bordi esterni*
- 8.2.1. Nel caso di assi singoli o di assi multipli in cui la distanza fra i pneumatici adiacenti è superiore o uguale a 250 mm, il bordo esterno deve coprire lo spazio compreso fra la parte bassa della parte superiore del parafango ed una retta formata dalla tangente al bordo superiore del pneumatico o dei pneumatici e fra il piano verticale tangente frontalmente al pneumatico ed il parafango o il paraspruzzi collocato dietro la ruota o le ruote (fig. 5 b).
- Nel caso di assi multipli, ogni ruota dovrà essere provvista di bordi esterni.
- 8.2.2. Fra il bordo esterno e la parte inferiore del parafango non dovrà esistere alcuna apertura che consenta la fuoriuscita di proiezioni.
- 8.2.3. Quando i paraspruzzi non sono installati dietro ogni ruota (cfr. punto 7.3.5), il bordo esterno deve estendersi ininterrottamente dal bordo esterno dei paraspruzzi sul piano verticale tangente al punto più avanzato dal pneumatico (cfr. fig. 5 a) del primo asse.
- 8.2.4. Tutta la superficie interna del bordo esterno di altezza non inferiore a 100 mm deve essere munita di assorbitore di energia conforme alle prescrizioni dell'allegato II, appendice 1.
- 8.3. *Paraspruzzi*
- I paraspruzzi devono estendersi sino alla parte inferiore dal parafango ed essere conformi alle prescrizioni dei punti 7.3.1-7.3.9.
9. **Prescrizioni applicabili ai dispositivi antispruzzi muniti di separatori aria/acqua per assi muniti di ruote sterzanti, autosterzanti o non sterzanti**
- 9.1. *Parafanghi*
- 9.1.1. I parafanghi devono essere conformi al punto 7.1.1 c).
- 9.1.2. Devono essere conformi al punto 7.1.1 a) anche i parafanghi per assi singoli o multipli in cui la distanza tra i pneumatici di assi adiacenti è superiore a 300 mm.
- 9.1.3. Nel caso di assi multipli in cui la distanza tra i pneumatici di assi adiacenti non è superiore a 300 mm i parafanghi devono essere conformi al modello della figura 7.

9.2 *Bordi esterni*

9.2.1. I profili inferiori dei bordi esterni devono essere muniti di dispositivi antispruzzi conformi alle specifiche di cui all'allegato II, appendice 1.

9.2.2. Nel caso di assi singoli o multipli in cui la distanza tra pneumatici adiacenti supera i 300 mm, l'estremità inferiore del dispositivo antispruzzi applicato sul bordo esterno deve rispettare le seguenti dimensioni massime ed il seguente raggio misurato dal centro della ruota (figura 6).

a) Assi muniti di ruote sterzanti o autosterzanti: $R_v = 1,05 R$

— Parte anteriore (estremità C a 30°)

— Parte posteriore (estremità A a 100 mm)

— Parte superiore (immediatamente sopra il pneumatico)

b) Assi muniti di ruote non sterzanti: $R_v = 1,00 R$

— Parte anteriore (estremità C a 20°)

— Parte posteriore (estremità A a 100 mm)

— Parte superiore (immediatamente sopra il pneumatico)

Dove R = raggio del pneumatico del veicolo; R_v = distanza radiale dell'estremità inferiore del bordo esterno al centro della ruota.

9.2.3. Nel caso di assi multipli in cui la distanza fra i pneumatici di assi adiacenti non è maggiore di 300 mm, i bordi esterni situati negli spazi fra i due assi devono avere la forma specificata al punto 7.1.3 ed estendersi verso il basso in modo da non distare più di 100 mm dall'orizzontale passante per il centro delle ruote (cfr. fig. 7).

9.2.4. La profondità del bordo esterno non dev'essere inferiore a 45 mm nella parte posteriore rispetto alla verticale tracciata per il centro della ruota e può gradualmente ridursi nella parte anteriore.

9.2.5. Nel bordi esterni o fra i bordi esterni e i parafranghi non deve esistere alcuna apertura che consenta la fuoriuscita di proiezioni.

9.3 *Paraspruzzi*

9.3.1. I paraspruzzi devono essere:

a) conformi al punto 7.3 (fig. 3) oppure

b) conformi ai punti 7.3.1, 7.3.2, 7.3.8, 9.3.2 (fig. 6).

9.3.2. I dispositivi antispruzzi conformi alle specifiche di cui all'allegato II appendice 2, devono essere applicati ai paraspruzzi di cui al punto 9.3.1 b) almeno lungo tutto il profilo.

9.3.2.1. L'estremità inferiore di questo dispositivo non deve distare da terra più di 200 mm.

9.3.2.2. E deve avere un'altezza di almeno 100 mm.

9.3.3. Il paraspruzzi non deve distare sull'orizzontale più di 200 mm dal bordo posteriore del pneumatico.

9.3.4. Vale quanto specificato al punto 7.3.5.

9.3.5. Il paraspruzzi, esclusa la parte inferiore comprendente il dispositivo antispruzzo del tipo a separazione aria/acqua, non deve flettersi verso il retro per più di 100 mm se sottoposto ad una forza di 3 N per ogni 100 mm di larghezza, applicata direttamente sul dispositivo paraspruzzi nella sua posizione d'impiego.

Appendice

Modello di scheda di omologazione CEE di un dispositivo antispruzzi
[formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

**ALLEGATO ALLA SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE DI UN TIPO DI VEICOLO PER QUANTO
CONCERNE L'INSTALLAZIONE DEI DISPOSITIVI ANTISPRUZZI**

(Articoli 4, paragrafo 2 e 10 della direttiva 70/156/CEE del Consiglio del 6 febbraio 1970 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi)

e ...

Identificazione dell'amministrazione

- N. di omologazione CEE N. di estensione
1. Marchio di fabbrica o commerciale del dispositivo
 2. Tipo e categoria del dispositivo
 3. Nome ed indirizzo del fabbricante
 4. Nome ed indirizzo dell'eventuale mandatario del fabbricante
 5. Caratteristiche dei dispositivi antispruzzi (tipo, breve descrizione, marchio commerciale o nome, numero dell'omologazione)
 6. Veicolo presentato all'omologazione CEE il
 7. Servizio tecnico responsabile delle prove di omologazione CEE
 8. Data del verbale di collaudo effettuato dal servizio tecnico
 9. Numero del verbale di collaudo effettuato dal servizio tecnico
 10. Motivi dell'eventuale estensione dell'omologazione CEE
 11. L'estensione dell'omologazione relativamente all'installazione dei dispositivi antispruzzi CEE è stata concessa/rifiutata ⁽¹⁾
 12. Luogo
 13. Data
 14. Firma
 15. Si allega la lista dei documenti costituenti la pratica di omologazione, depositata presso le competenti autorità che hanno rilasciato l'omologazione (CEE); a richiesta se ne può ottenere copia
 16. Eventuali osservazioni

⁽¹⁾ Cancellare la dicitura inutile.

ALLEGATO IV

CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE, SPECIFICHE GENERALI, CESSAZIONE DELLA PRODUZIONE**1. Conformità della produzione**

1.1. Ogni dispositivo antispruzzi recante il marchio di omologazione CEE dev'essere conforme al tipo omologato. L'autorità che concede il marchio CEE conserva un esemplare che, unitamente alla scheda di omologazione CEE, possa essere usato per stabilire se i dispositivi commercializzati recanti il marchio di omologazione CEE rispondono ai requisiti richiesti.

1.2. Un tipo di dispositivo è definito dal modello e dai documenti descrittivi depositati al momento della domanda di omologazione CEE. Possono essere considerati appartenenti allo stesso tipo quei dispositivi le cui caratteristiche siano identiche a quelle del dispositivo campione ed i cui componenti non differiscano da quelli del dispositivo depositato tranne che per varianti che non abbiano alcun effetto sulle proprietà specificate nel presente allegato.

1.3. Il costruttore effettua periodici controlli per garantire la conformità della produzione del tipo di prodotto omologato.

A tal fine il costruttore deve:

— disporre presso la propria sede di un laboratorio attrezzato che consenta di effettuare le prove essenziali,

— fare effettuare le prove di conformità della produzione da un laboratorio autorizzato.

I risultati dei controlli di conformità della produzione sono ritenuti validi dalle autorità competenti per il periodo di almeno un anno.

1.4. Inoltre, l'autorità competente può effettuare dei controlli saltuari.

1.5. La conformità della produzione con il tipo di dispositivo omologato è verificata nelle condizioni e conformemente ai metodi di cui all'allegato II.

A richiesta delle autorità che hanno concesso l'omologazione, i costruttori mettono a loro disposizione i dispositivi del tipo precedentemente omologato per effettuare le prove o i controlli di conformità.

1.6. La produzione è ritenuta conforme se su dieci campioni prelevati a caso, nove sono conformi alle specifiche del punto 4 delle appendici 1 e 2 dell'allegato II.

1.7. Se non si verifica la condizione del punto 1.6, si esamina un nuovo campione di dieci unità prelevate a caso. La media di tutte le misure effettuate deve soddisfare alle specifiche del punto 4 delle appendici 1 e 2 dell'allegato II e nessuna misura singola deve essere inferiore al 95 % di dette specifiche.

2. Specifiche generali


2.1. I dispositivi antispruzzi sono costruiti in modo da funzionare correttamente quando sono usati in condizioni normali su strada bagnata. Devono inoltre essere privi di difetti strutturali o di costruzione che vadano a discapito del loro corretto funzionamento.

3. Cessazione della produzione

3.1. Il titolare di un'omologazione CEE che cessa completamente la produzione ne informa immediatamente le autorità competenti.


Figura 1

Larghezza (q) del parafango (a) e posizione del bordo laterale (j)




Nota: I numeri si riferiscono ai corrispondenti paragrafi dell'allegato III.

Figura 2
Dimensioni del parafrangente e del bordo esterno



Nota: 1. I numeri si riferiscono ai corrispondenti paragrafi dell'allegato III.
2. T: estensione del parafrangente.


Figura 3
Posizione del parafrangente e dei paraspruzzi



Nota: I numeri si riferiscono ai corrispondenti paragrafi dell'allegato III.


Figura 4

Parafanghi e bordi esterni per assi muniti di ruote sterzanti, autosterzanti o non sterzanti



a) Dimensioni dei parafanghi e dei bordi esterni per assi multipli

Nota: 1. I numeri si riferiscono ai corrispondenti paragrafi dell'allegato III.
 2. T: estensione del parafango.




b) Posizione dei dispositivi antispruzzi per assi multipli


Nota: I numeri si riferiscono ai corrispondenti paragrafi dell'allegato III.

Figura 5

Posizione dei dispositivi antispruzzi dotati di assorbitori di energia per assi muniti di ruote non sterzanti o autosterzanti (Allegato III — punti 6.1 e 8)




a) Assi multipli in cui la distanza tra i pneumatici è inferiore a 250 mm



b) Assi semplici o assi multipli in cui la distanza tra i pneumatici non è inferiore a 250 mm

Figura 6


Posizione dei dispositivi antispruzzi dotati di separatori aria/acqua per essi muniti di ruote sterzanti e non sterzanti



Nota: 1. I numeri si riferiscono ai corrispondenti paragrafi dell'allegato III.
2. T: estensione del parafrango.

Figura 7

Posizione dei dispositivi antispruzzi (parafranghi, paraspruzzi, bordi esterni) per assi multipli in cui la distanza tra i pneumatici non è superiore a 300 mm





Paraspruzzi necessario.

Nota: 1. I numeri si riferiscono ai corrispondenti paragrafi dell'allegato III.
2. T: estensione del parafrango.

Figura 9

Apparecchiatura di prova per separatori aria/acqua (cfr. allegato II, appendice 2)



Proposta di regolamento del Consiglio relativo allo statuto della Società Europea (SE)

COM(89) 268 def. — SYN 218

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 25 agosto 1989)

(89/C 263/07)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il completamento del mercato interno entro la scadenza prevista dall'articolo 8 A del trattato ed il miglioramento della situazione economica e sociale in tutta la Comunità che esso deve promuovere presuppongono, oltre all'eliminazione degli ostacoli agli scambi, una ristrutturazione dei fattori produttivi in dimensioni adeguate a quelle della Comunità; che a questo scopo è indispensabile che le imprese la cui attività non è limitata al soddisfacimento di esigenze puramente locali possano progettare e attuare la riorganizzazione delle loro attività su scala comunitaria;

considerando che una tale riorganizzazione presuppone che esista la facoltà di mettere in comune, mediante operazioni di concentrazione e di fusione, il potenziale delle imprese già esistenti di più Stati membri, e che siffatte operazioni debbono tuttavia avvenire nel rispetto delle regole di concorrenza del trattato;

considerando che la realizzazione delle operazioni di ristrutturazione e cooperazione che coinvolgono imprese di Stati membri diversi incontra difficoltà di natura giuridica, fiscale e psicologica; che le misure di ravvicinamento del diritto delle società degli Stati membri mediante direttive basate sull'articolo 54 del trattato permettono di ovviare ad alcune di queste difficoltà; tuttavia tali misure non dispensano le imprese soggette a legislazioni diverse dal dover scegliere una forma di società disciplinata da una determinata legislazione nazionale;

considerando che, in tal modo, il contesto giuridico entro il quale le imprese europee debbono ancora operare, e che rimane interamente nazionale, non corrisponde più al contesto economico nel cui ambito devono svilupparsi per permettere la realizzazione degli obiettivi enunciati all'articolo 8 A del trattato; che questa situazione è tale da ostacolare notevolmente le operazioni di raggruppamento tra società di Stati membri diversi;

considerando che occorre far corrispondere il più possibile l'unità economica e l'unità giuridica dell'impresa europea; che a questo fine occorre prevedere la costituzione, accanto a società di diritto nazionale, di società la cui costituzione e funzionamento siano disciplinati da un regolamento di diritto comunitario, pertanto direttamente applicabile in tutti gli Stati membri;

considerando che le disposizioni di un siffatto regolamento permetteranno la costituzione e la gestione di società di dimensioni europee, senza che gli ostacoli dovuti alla disparità delle legislazioni nazionali applicabili alle società commerciali e ai limiti territoriali della loro applicazione possano impedire od ostacolare dette operazioni;

considerando che un tale regolamento s'inserisce direttamente nelle legislazioni nazionali e contribuisce pertanto al loro ravvicinamento, costituendo così una misura relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative degli Stati membri che ha per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno;

considerando che lo statuto della società europea (qui di seguito «SE») è compreso fra gli atti che il Consiglio deve adottare entro il 1992, elencati nel libro bianco della Commissione per il completamento del mercato interno approvato dal Consiglio europeo di Milano nel giugno 1985; che nella riunione di Bruxelles del 1987 il Consiglio europeo ha espresso l'auspicio di una tempestiva instaurazione di tale statuto;

considerando che da quando la Commissione ha presentato, nel 1970, la proposta di regolamento relativo allo statuto delle società per azioni europee, modificata nel 1975, i lavori di ravvicinamento del diritto nazionale delle società hanno fatto notevoli progressi, cosicché nei settori in cui il funzionamento della SE non esige norme comunitarie uniformi è possibile operare un rinvio alla legislazione sulle società per azioni dello Stato membro in cui essa ha sede;

considerando che l'obiettivo essenziale perseguito dal regime giuridico di una SE richiede in ogni caso, senza pregiudizio delle esigenze economiche che potrebbero manifestarsi in futuro, che una SE possa essere costituita sia per permettere a società di Stati membri diversi di procedere ad una fusione o di costituire una società holding, sia per dare alle società ed altre persone giuridiche esercitanti un'attività economica, soggette alla legislazione di Stati membri diversi, la possibilità di creare filiali comuni;

considerando che il regime della SE deve essere quello di una società di capitali per azioni, che più adeguatamente risponde, tanto dal punto di vista finanziario che da quello della gestione, alle esigenze delle imprese che esercitano le loro attività su scala europea; che per garantire che siffatte imprese abbiano dimensioni ragionevoli è opportuno stabilire un capitale minimo che garantisca che dette società dispongano di un patrimonio sufficiente, senza ostacolare peraltro la costituzione di SE da parte delle piccole e medie imprese;

considerando che occorre permettere una gestione efficace della SE, garantendo nel contempo un'attenta vigilanza; che va tenuto conto del fatto che esistono attualmente nella Comunità due diversi sistemi in cui è strutturata l'amministrazione delle società per azioni; che è opportuno peraltro, pur permettendo alla SE di scegliere tra i due sistemi, operare una chiara delimitazione tra le responsabilità delle persone incaricate della gestione e quelle incaricate della vigilanza;

considerando che, tenuto conto del ravvicinamento operato dalla quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio⁽¹⁾ e dalla settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio⁽²⁾ modificate da ultimo dall'Atto di adesione della Spagna e del Portogallo in materia, rispettivamente, di conti annuali e di conti consolidati, è possibile rendere applicabili alle SE le disposizioni delle direttive suddette, mantenendo la facoltà di scelta tra le varie opzioni offerte dalle disposizioni stesse;

considerando che, in virtù delle norme e dei principi generali del diritto internazionale privato, i diritti e gli obblighi relativi alla tutela degli azionisti di minoranza e dei terzi, derivanti per un'impresa dal controllo esercitato su di un'altra impresa soggetta ad una diversa legislazione, sono disciplinati dal diritto applicabile all'impresa controllata, fatti salvi gli obblighi ai quali l'impresa che esercita il controllo sia soggetta in base alle disposizioni del diritto ad essa applicabile, per esempio in materia di elaborazione di conti consolidati;

considerando che, senza pregiudizio delle conseguenze che deriveranno da un ulteriore coordinamento del diritto degli Stati membri, non è attualmente necessaria in materia una regolamentazione specifica per la SE; che occorre quindi attenersi all'applicazione di dette norme e principi generali, tanto nel caso in cui la SE

⁽¹⁾ GU n. L 222 del 14. 8. 1978, pag. 11.

⁽²⁾ GU n. L 193 del 18. 7. 1983, pag. 1.

eserciti il controllo, che in quello in cui la SE sia la società controllata;

considerando che occorre precisare il regime così applicabile, nel caso in cui la SE sia controllata da un'altra impresa, e rinviare in materia al diritto applicabile alle società per azioni disciplinate dalla legislazione dello Stato in cui ha sede la SE;

considerando che sul piano fiscale la SE deve essere soggetta alla legislazione dello Stato di cui è residente; che occorre inoltre prevedere d'imputare le perdite subite dagli stabilimenti permanenti della SE situati all'estero; che, per evitare ogni discriminazione con le altre imprese che esercitano un'attività transnazionale, disposizioni analoghe saranno proposte, mediante direttiva, per tutte le altre forme giuridiche d'impresa;

considerando che occorre garantire che ogni Stato membro applichi alle infrazioni alle disposizioni del presente regolamento le sanzioni riguardanti le società per azioni disciplinate dalla propria legislazione;

considerando che le norme relative al ruolo dei lavoratori nella SE sono oggetto della direttiva ... del Consiglio basata sull'articolo 54 del trattato e che dette disposizioni costituiscono pertanto un complemento indissociabile del presente regolamento e devono poter essere applicate contemporaneamente;

considerando che, nei settori non disciplinati dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del diritto degli Stati membri e del diritto comunitario, riguardanti per esempio:

- l'ambito del diritto sociale e del diritto del lavoro,
- l'ambito del diritto tributario e della concorrenza,
- l'ambito del diritto della proprietà intellettuale,
- l'ambito del diritto fallimentare;

considerando che l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento deve essere differita, affinché ciascuno Stato membro possa prima procedere alla trasposizione delle disposizioni della direttiva ... nel diritto nazionale e all'instaurazione dei meccanismi necessari a permettere la costituzione ed il funzionamento delle SE aventi sede nel suo territorio, di modo che il regolamento e la direttiva possano essere applicati contemporaneamente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

[Natura della società europea (SE)]

1. Nel territorio della Comunità possono essere

costituite società nella forma di società per azioni europee (*Societas Europaea*, qui di seguito «SE»), nell'osservanza delle condizioni e modalità previste dal presente regolamento.

2. La SE è una società il cui capitale è diviso in azioni. Gli azionisti rispondono delle obbligazioni della società soltanto nei limiti dei loro conferimenti.

3. La SE è una società commerciale, qualunque ne sia l'oggetto sociale.

4. La SE ha personalità giuridica.

Articolo 2

(Costituzione)

1. Le società per azioni costituite secondo la legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale e l'amministrazione centrale nella Comunità possono costituire una SE mediante fusione o mediante costituzione di una società holding se almeno due di esse hanno l'amministrazione centrale in Stati membri differenti.

2. Le società ai sensi dell'articolo 58, secondo comma del trattato, e gli altri enti giuridici di diritto pubblico o privato, costituiti conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale e l'amministrazione centrale nella Comunità, possono costituire una SE mediante costituzione di una filiale comune, se almeno due di essi hanno l'amministrazione centrale in Stati membri differenti.

Articolo 3

(Costituzione con partecipazione di una SE)

1. Una SE può, insieme con altre SE o con società per azioni costituite secondo la legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale e l'amministrazione centrale nella Comunità, costituire un'altra SE mediante fusione o mediante costituzione di una società holding.

2. Una SE può, insieme con altre SE o con società o altri enti giuridici ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, costituire un'altra SE mediante costituzione di una filiale comune.

3. Una SE può costituire una o più filiali nella forma di SE. Una filiale non può invece costituire, a sua volta, una filiale SE.

Articolo 4

(Capitale minimo)

1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, il capitale della SE non può essere inferiore a 100 000 ECU.

2. Se la SE esercita l'attività di ente creditizio, essa è soggetta ai requisiti in materia di capitale minimo prescritti dalla legislazione dello Stato membro della

sede conformemente all'articolo ... della direttiva ... del Consiglio⁽¹⁾.

3. Se la SE esercita l'attività di impresa di assicurazione, essa è soggetta ai requisiti in materia di capitale minimo prescritti dalla legislazione dello Stato membro della sede.

Articolo 5

(Sede della SE)

La SE ha sede nel luogo stabilito dal proprio atto costitutivo o statuto. Tale luogo deve essere situato all'interno della Comunità. Esso deve corrispondere al luogo dell'amministrazione centrale della SE.

Articolo 6

(Impresa controllata e impresa controllante)

1. Per «impresa controllata» s'intende ogni impresa nella quale una persona fisica o un ente giuridico:

- a) ha la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci; ovvero
- b) ha il diritto di nominare o di revocare la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza ed è allo stesso tempo azionista o socia dell'impresa stessa; ovvero
- c) è azionista o socia ed esercita da sola, in virtù di un accordo concluso con altri azionisti o soci dell'impresa, il controllo sulla maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci dell'impresa stessa.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, ai diritti di voto, di nomina o di revoca dell'impresa controllante vanno aggiunti i diritti di ogni altra impresa controllata nonché delle persone fisiche o degli enti giuridici che agiscono in nome proprio ma per conto dell'impresa controllante o di ogni altra impresa controllata.

Articolo 7

(Campo d'applicazione)

1. Nelle materie disciplinate dal presente regolamento i punti non espressamente regolati sono risolti:

- a) secondo i principi generali cui si informa il presente regolamento;
- b) qualora tali principi generali non permettano di risolvere la questione, secondo la legge applicabile alle società per azioni nello Stato della sede della SE.

2. Se uno Stato comprende più unità territoriali ciascuna delle quali ha le proprie norme applicabili alle materie previste dal paragrafo 1, ogni unità territoriale è considerata come uno Stato ai fini della determinazione della legge applicabile secondo il paragrafo 1, lettere a) e b).

⁽¹⁾ Proposta di seconda direttiva del Consiglio mirante al coordinamento delle disposizioni legislative regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780/CEE — GU n. C 84 del 31. 3. 1988, pag. 1.

3. Nelle materie non disciplinate dal presente regolamento, si applicano alla SE disposizioni del diritto comunitario e del diritto degli Stati membri.

4. Per quanto riguarda i diritti, le facoltà e gli obblighi che ad essa competono, la SE è trattata, in ciascuno Stato membro e fatte salve le disposizioni specifiche del presente regolamento, come una società per azioni di diritto interno.

Articolo 8

(Iscrizione della SE)

1. Ogni SE è soggetta all'obbligo di iscrizione, nello Stato della sede, in un registro designato dalla legislazione di tale Stato conformemente all'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE del Consiglio ⁽¹⁾.

2. Se la SE ha una succursale in uno Stato membro diverso da quello della sede, tale succursale sarà iscritta nel registro in tale altro Stato membro secondo le modalità previste dalla legislazione di questo Stato conformemente all'articolo ... della direttiva ... del Consiglio ⁽²⁾.

Articolo 9

(Pubblicità degli atti relativi alla SE)

Gli atti e le indicazioni riguardanti la SE soggetti all'obbligo di pubblicità in base al presente regolamento sono pubblicati secondo le modalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato membro conformemente all'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE.

Articolo 10

(Pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*)

1. La costituzione di una SE, con l'indicazione del numero, della data e del luogo della sua iscrizione,

⁽¹⁾ GU n. L 65 del 14. 3. 1968, pag. 8.

⁽²⁾ Proposta modificata di direttiva in materia di diritto delle società relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggetta al diritto di un altro Stato membro — GU n. C 105 del 21. 4. 1988, pag. 6.

nonché della data, del luogo e dell'intestazione della pubblicazione, è pubblicata a titolo informativo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* dopo che è stata effettuata la pubblicità prevista dall'articolo 9. La stessa disposizione si applica anche in caso di chiusura della procedura di liquidazione.

2. Gli Stati membri si assicurano che le indicazioni previste dal paragrafo 1 vengano comunicate all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee entro il mese successivo alla pubblicazione di cui all'articolo 9.

Articolo 11

(Indicazioni obbligatorie negli atti e nella corrispondenza della SE)

La corrispondenza, gli ordinativi e analoghi documenti devono indicare in maniera leggibile:

- a) la denominazione della SE, preceduta o seguita dall'abbreviazione «SE», se quest'ultima non figura già nella denominazione;
- b) il luogo del registro in cui la SE è iscritta conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, nonché il numero d'iscrizione della SE nel registro;
- c) l'indirizzo della sede della SE;
- d) l'ammontare del capitale sottoscritto e versato;
- e) il numero di IVA della SE;
- f) se del caso, la menzione che la SE si trova in liquidazione.

Ogni succursale della SE iscritta conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, deve far figurare le succitate indicazioni, insieme a quelle relative alla propria iscrizione, sui documenti di cui al primo comma che provengono dalla succursale stessa.

TITOLO II

COSTITUZIONE

SEZIONE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 12

(Società fondatrici)

Le società fondatrici ai sensi delle disposizioni del presente titolo sono le società e gli altri enti giuridici che a norma degli articoli 2 e 3 possono partecipare alla creazione di una SE, secondo i vari modi di costituzione.

Articolo 13

(Atto costitutivo e statuto della SE)

Le società fondatrici redigono l'atto costitutivo e lo statuto, se questo forma oggetto di atto separato, conformemente alle disposizioni previste per la costituzione delle società per azioni dalla legislazione dello Stato della sede della SE.

Articolo 14

(Esperti; valutazione)

Per la valutazione dei conferimenti non in contanti, si applicano le disposizioni previste nel diritto nazionale della sede della SE, disposizioni adottate in applicazione dell'articolo 10 della direttiva 77/91/CEE del Consiglio⁽¹⁾.

Articolo 15

(Controllo di legittimità della costituzione)

Il controllo di legittimità della costituzione di una SE e del suo statuto sulla base delle disposizioni del presente regolamento e, se del caso, del diritto nazionale applicabile, è esercitato secondo le modalità previste per le società per azioni dalla legislazione dello Stato della sede della SE. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per assicurare che il controllo sia efficace.

Articolo 16

(Pubblicità, personalità giuridica)

La SE acquista la personalità giuridica a decorrere dalla data stabilita dalla legislazione del paese della sua sede.

SEZIONE SECONDA

COSTITUZIONE MEDIANTE FUSIONE

Articolo 17

(Definizione)

1. In caso di costituzione di una SE mediante fusione di società per azioni, l'intero patrimonio attivo e passivo di queste è trasferito alla SE a seguito del loro scioglimento senza liquidazione, mediante l'attribuzione agli azionisti di tali società di azioni della SE e, eventualmente, di un conguaglio in danaro non superiore al 10 % del valore nominale delle azioni attribuite o, in mancanza di valore nominale, della loro parità contabile.

2. Una società per azioni può partecipare alla costituzione di una SE mediante fusione anche se è in liquidazione, a condizione che non abbia ancora iniziato la distribuzione degli attivi tra i propri azionisti.

3. Ai fini della tutela dei diritti dei lavoratori di ciascuna delle società partecipanti alla fusione in ordine alla costituzione di una SE si applicano le disposizioni nazionali adottate in applicazione della direttiva 77/187/CEE del Consiglio⁽²⁾.

Articolo 18

(Redazione del progetto di fusione)

1. Gli organi di amministrazione o di direzione delle società fondatrici redigono un progetto di fusione. Il progetto indica:

- a) il tipo, la denominazione e la sede sociale delle società fondatrici e della SE;
- b) il rapporto di cambio delle azioni e, eventualmente, l'importo del conguaglio;
- c) le modalità di assegnazione delle azioni della SE;
- d) la data a decorrere dalla quale tali azioni danno diritto alla partecipazione agli utili, nonché ogni modalità particolare relativa a tale diritto;
- e) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società fondatrici si considerano, dal punto di vista contabile, compiute per conto della SE;
- f) i diritti accordati dalla SE ai titolari di azioni fornite di diritti speciali e ai portatori di titoli diversi dalle azioni, ovvero le misure proposte nei loro confronti;
- g) tutti i vantaggi particolari attribuiti agli esperti ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, nonché ai membri degli organi di amministrazione, di direzione, di vigilanza o di controllo delle società fondatrici.

2. Il progetto di fusione deve essere redatto mediante atto pubblico se la legislazione a cui sono soggette una o più società fondatrici lo prescrive.

3. La legislazione dello Stato membro che prescrive la forma di atto pubblico determina le persone o gli organi competenti a redigere l'atto. Se più legislazioni a cui sono soggette le società fondatrici prescrivono la forma di atto pubblico, l'atto può essere redatto da qualsiasi persona o autorità abilitata in base ad una di tali legislazioni.

Articolo 19

(Pubblicità del progetto di fusione)

1. Il progetto di fusione deve essere reso pubblico secondo le modalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato membro, conformemente all'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE, per ciascuna delle società fondatrici, almeno un mese prima della data di riunione dell'assemblea generale convocata per deliberare sul progetto di fusione.

⁽¹⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 26.

2. La pubblicazione del progetto di cui al paragrafo 1, conformemente all'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 68/151/CEE, deve tuttavia contenere, per ciascuna delle società fondatrici, le indicazioni seguenti:

- a) il tipo, la denominazione e la sede sociale delle società fondatrici;
- b) il registro presso il quale sono stati depositati, per ciascuna delle società fondatrici, gli atti previsti dall'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 68/151/CEE, nonché il numero di iscrizione nel registro;
- c) le condizioni che determinano, conformemente all'articolo 25, la data a decorrere dalla quale la fusione e la costituzione hanno efficacia.

3. La pubblicazione deve inoltre contenere, per ciascuna società fondatrice, l'indicazione delle modalità di esercizio dei diritti dei creditori delle società in questione, conformemente sia alle disposizioni nazionali adottate in applicazione degli articoli 13, 14 e 15 della direttiva 78/855/CEE del Consiglio⁽¹⁾, sia all'articolo 23 del presente regolamento.

Articolo 20

(Relazione dell'amministrazione)

Gli organi di amministrazione o di direzione di ciascuna delle società partecipanti alla fusione redigono una relazione scritta dettagliata che illustra e giustifica, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni.

La relazione indica inoltre eventuali difficoltà particolari di valutazione.

Articolo 21

(Controllo delle operazioni di fusione)

1. Per ciascuna società fondatrice, uno o più esperti indipendenti dalla stessa, designati o abilitati da un'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro alla cui legislazione è soggetta la società, esaminano il progetto di fusione e redigono una relazione scritta destinata agli azionisti.

2. Nella relazione di cui al paragrafo 1 gli esperti devono in ogni caso dichiarare se, a loro parere, il rapporto di cambio è congruo e ragionevole. Questa dichiarazione deve almeno:

- a) indicare il metodo o i metodi in base ai quali è stato determinato il rapporto di cambio proposto;

- b) indicare se tale metodo o tali metodi sono adeguati nel caso specifico e specificare i valori risultanti in base a ciascuno di essi, esprimendo un parere sull'importanza relativa assegnata a tali metodi nella determinazione del valore adottato.

Nella relazione si deve inoltre far menzione delle eventuali difficoltà particolari di valutazione.

3. Ciascun esperto ha il diritto di ottenere dalle società partecipanti alla fusione tutti i raggugli e documenti utili e di procedere a tutte le necessarie verifiche.

4. Se le legislazioni di tutti gli Stati membri a cui sono soggette le società fondatrici prevedono la designazione di uno o più esperti indipendenti per tutte le società fondatrici, tale designazione può, su domanda congiunta delle società, essere fatta da un'autorità giudiziaria o amministrativa di uno qualsiasi degli Stati membri. In questo caso, il contenuto della relazione degli esperti è determinata dalla legislazione dello Stato membro da cui dipende detta autorità giudiziaria o amministrativa.

Articolo 22

(Approvazione della fusione da parte delle assemblee generali)

1. L'assemblea generale di ciascuna società fondatrice approva il progetto di fusione, nonché l'atto costitutivo, e, se forma oggetto di atto separato, lo statuto della SE. Essa delibera conformemente alle disposizioni sulle fusioni nazionali adottate in applicazione dell'articolo 7 della direttiva 78/855/CEE.

2. Per quanto riguarda le informazioni da fornire agli azionisti prima della data di riunione dell'assemblea generale che delibera sulla fusione, si applicano, per ciascuna società fondatrice, le disposizioni nazionali adottate conformemente all'articolo 11 della direttiva 78/855/CEE.

Articolo 23

(Tutela dei creditori)

Alle società fondatrici si applicano le disposizioni del diritto nazionale relative al sistema di tutela degli interessi:

- a) dei creditori e degli obbligazionisti delle società in caso di fusione nazionale;
- b) dei portatori di titoli diversi dalle azioni fornite di diritti speciali, fermo restando che in caso di costituzione di una SE mediante fusione di società per azioni

⁽¹⁾ GU n. L 295 del 20. 10. 1978, pag. 36.

- la legislazione cui è soggetta ciascuna delle società fondatrici determina se un'assemblea di portatori di titoli può approvare una modifica dei loro diritti in tale società,
- la legislazione della sede della SE determina se i portatori di titoli hanno il diritto di ottenere il riscatto dei loro titoli da parte della SE.

Articolo 24

(Controllo di legittimità della fusione)

1. Se la legislazione di uno Stato membro a cui sono soggette una o più società fondatrici prevede un controllo preventivo giudiziario o amministrativo di legittimità, tale legislazione è applicabile alle suddette società.

2. Se la legislazione di uno Stato membro a cui sono soggette una o più società fondatrici non prevede il controllo preventivo giudiziario o amministrativo di legittimità, o se il controllo non riguarda tutti gli atti necessari per la fusione, le disposizioni nazionali adottate in applicazione dell'articolo 16 della direttiva 78/855/CEE si applicano alla o alle società in questione. Se la suddetta legislazione prevede la stipulazione di un contratto di fusione dopo che le assemblee generali hanno deliberato la fusione, tale contratto deve essere stipulato da tutte le società partecipanti all'operazione. Si applica l'articolo 18, paragrafo 3.

3. Se la legislazione dello Stato della sede della SE e la legislazione a cui sono soggette una o più società fondatrici prevede un controllo preventivo giudiziario o amministrativo di legittimità, tale controllo deve essere effettuato anzitutto presso la SE. Esso può essere effettuato presso una società fondatrice soltanto se viene fornita la prova che il controllo è già stato effettuato presso la SE conforme all'articolo 15.

4. Se la legislazione a cui sono soggette una o più società partecipanti all'operazione prevede un controllo preventivo giudiziario o amministrativo di legittimità, mentre la legislazione a cui sono soggette una o più altre società partecipanti all'operazione non lo prevede, il controllo deve essere effettuato sulla base degli atti pubblici previsti dall'articolo 16 della direttiva 78/855/CEE.

Articolo 25

(Data di efficacia)

La legislazione dello Stato della sede della SE determina la data in cui la fusione e la costituzione simultanea della SE acquistano efficacia. Tale data deve essere

posteriore all'esecuzione dei controlli e, se del caso, alla redazione degli atti pubblici previsti dall'articolo 24 per tutte le società fondatrici.

Articolo 26

(Pubblicità)

Per ciascuna società partecipante alla fusione, la fusione deve essere resa pubblica secondo le modalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato membro, conformemente all'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE.

Articolo 27

(Effetti della fusione)

La fusione produce *ipso jure* e simultaneamente i seguenti effetti:

- a) il trasferimento universale, tanto tra le società fondatrici e la SE quanto nei confronti dei terzi, dell'intero patrimonio attivo e passivo delle società fondatrici alla SE;
- b) gli azionisti delle società fondatrici divengono azionisti della SE;
- c) le società fondatrici si estinguono.

Articolo 28

(Responsabilità civile dei membri)

La responsabilità civile dei membri dell'organo di amministrazione o di direzione delle società fondatrici nonché degli esperti delle società fondatrici è disciplinata dalle disposizioni nazionali adottate dallo Stato membro a cui è soggetta la società conformemente agli articoli 20 e 21 della direttiva 78/855/CEE o, se del caso, dal presente regolamento.

Tuttavia nel caso dell'articolo 21, paragrafo 4, la responsabilità civile dell'esperto o degli esperti è disciplinata dalla legislazione dello Stato membro a cui è soggetta l'autorità giudiziaria o amministrativa che ha designato l'esperto o gli esperti.

Articolo 29

(Nullità)

La nullità di una fusione che ha acquistato efficacia ai sensi dell'articolo 25 è disciplinata dalle disposizioni previste dal diritto nazionale della società interessata; tuttavia, essa può essere pronunciata soltanto se è mancato il controllo preventivo giudiziario o amministrativo di legittimità oppure l'atto pubblico, e qualora tale controllo o atto pubblico siano previsti dalla legislazione dello Stato membro a cui è soggetta la società interes-

sata. Tuttavia, se la legislazione della sede della SE non prevede la nullità della fusione in caso di mancato controllo preventivo giudiziario o amministrativo di legittimità della fusione o per omissione dell'atto pubblico, la nullità non può essere pronunciata.

Articolo 30

(Fusione: partecipazioni tra società fondatrici)

Le disposizioni degli articoli da 17 a 29 si applicano anche nel caso in cui una società fondatrice è titolare, in tutto o in parte, delle azioni di un'altra. In questo caso, le azioni delle società fondatrici trasferite alla SE in quanto avente causa di una società fondatrice sono annullate.

SEZIONE TERZA

COSTITUZIONE DI UNA SE HOLDING

Articolo 31

(Definizione)

1. In caso di costituzione di una SE holding, tutte le azioni delle società fondatrici passano alla SE in cambio delle azioni della SE holding.
2. Le società fondatrici continuano a sussistere. Se le disposizioni della legislazione nazionale di tali società prevedono lo scioglimento delle società qualora le azioni appartengano ad una sola persona, tali disposizioni non si applicano.

Articolo 32

(Progetto di costituzione di una SE holding)

1. Gli organi di amministrazione o di direzione delle società fondatrici redigono un progetto di costituzione di SE holding contenente le indicazioni previste dall'articolo 18, paragrafo 1, lettere a), b), c) e dall'articolo 21, nonché una relazione come quella prevista dall'articolo 20.
2. Ai fini del controllo della costituzione della SE holding si applicano, per ciascuna società fondatrice, le disposizioni dell'articolo 21.
3. Ai fini dell'approvazione della costituzione della SE holding da parte delle assemblee generali delle società fondatrici si applicano le disposizioni dell'articolo 22.
4. In materia di responsabilità civile si applicano le disposizioni dell'articolo 28.

5. La nullità della costituzione della SE holding può essere pronunciata soltanto in caso di mancato controllo della costituzione conformemente all'articolo 29.

6. Ai fini dell'applicazione degli articoli della seconda sezione sulla costituzione mediante fusione, si intende per fusione la costituzione della SE holding.

Articolo 33

(Ripercussioni sociali)

Gli organi di amministrazione o di direzione delle società fondatrici esaminano, congiuntamente con i rappresentanti dei lavoratori, gli effetti giuridici, economici e sociali che la costituzione della SE holding comporta per i lavoratori, nonché le eventuali misure previste nei riguardi di questi.

SEZIONE QUARTA

COSTITUZIONE DI UNA FILIALE COMUNE

Articolo 34

(Progetto di costituzione)

Ai fini della costituzione di una filiale comune avente la forma di una SE, gli organi di direzione o di amministrazione di ciascuna delle società fondatrici redigono un progetto di costituzione di filiale comune in cui devono figurare:

- a) il tipo, la denominazione e la sede sociale delle società fondatrici nonché della SE;
- b) l'ammontare delle partecipazioni delle società fondatrici nella SE;
- c) l'esposizione dei motivi economici della costituzione.

Articolo 35

(Approvazione della costituzione)

1. Il progetto di costituzione, nonché l'atto costitutivo e lo statuto, se quest'ultimo forma oggetto di atto separato, devono essere approvati da ciascuna società fondatrice secondo la legislazione ad essa applicabile.
2. Alle società fondatrici di diritto nazionale si applicano tutte le disposizioni che disciplinano la loro partecipazione alla costituzione di una filiale nella forma di società per azioni di diritto nazionale.
3. Alle società fondatrici aventi la forma di SE si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) L'atto costitutivo e lo statuto devono essere approvati conformemente all'articolo 72;

b) se la decisione di partecipazione della SE alla costituzione rientra fra le materie per le quali è prescritta una deliberazione dell'assemblea generale, l'atto costitutivo o lo statuto devono essere ugualmente approvati dall'assemblea generale.

SEZIONE QUINTA

COSTITUZIONE DI UNA FILIALE SE DA PARTE DI UNA SE

Articolo 36

(Progetto di costituzione)

Ai fini della costituzione di una filiale in forma di SE da parte di una SE, l'organo di amministrazione o di

direzione di questa redige un progetto di costituzione di filiale. Nel progetto devono figurare:

- a) la denominazione e la sede sociale della società fondatrice e l'atto costitutivo o, se forma oggetto di atto separato, lo statuto della filiale;
- b) l'esposizione dei motivi economici della costituzione.

Articolo 37

(Approvazione della costituzione)

L'atto costitutivo o, se costituisce atto separato, lo statuto della filiale SE devono essere approvati conformemente alle disposizioni dell'articolo 35, paragrafo 3.

TITOLO III

CAPITALE — AZIONI — OBBLIGAZIONI

Articolo 38

(Capitale della SE)

1. Il capitale della SE è espresso in ECU.
2. Il capitale della SE è diviso in azioni espresse in ECU. Le azioni emesse come corrispettivo di conferimenti devono essere liberate alla data dell'iscrizione della SE nel registro previsto dall'articolo 8, paragrafo 1, in misura non inferiore al 25 % del valore nominale. Tuttavia, le azioni emesse come corrispettivo di conferimenti diversi da quelli in denaro alla data dell'iscrizione della SE nel registro devono essere interamente liberate entro cinque anni dalla data di costituzione della SE o dalla data in cui essa ha acquistato la personalità giuridica.
3. Il capitale sottoscritto può essere costituito unicamente da elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. Tuttavia, tali elementi dell'attivo non possono essere costituiti da impegni di esecuzione di lavori o di prestazione di servizi.

Articolo 39

1. Le azioni non possono essere emesse ad un importo inferiore al loro valore nominale.
2. Non è vietato che le persone che, professionalmente, si incaricano del collocamento di azioni corrispondano un importo inferiore all'importo totale delle azioni da essi sottoscritte nel corso di tale operazione.

Articolo 40

Tutti gli azionisti che si trovano in condizioni identiche beneficiano della parità di trattamento.

Articolo 41

Fatte salve le disposizioni riguardanti la riduzione del capitale sottoscritto, gli azionisti non possono essere esonerati dall'obbligo di effettuare il loro conferimento.

Articolo 42

(Aumento del capitale)

1. L'aumento del capitale sottoscritto si effettua mediante nuovi conferimenti. Esso richiede una modificazione dello statuto. Le azioni emesse quale corrispettivo a seguito dell'aumento del capitale sottoscritto devono essere liberate in misura non inferiore al 25 % del valore nominale. Se è previsto un premio di emissione, il relativo importo deve essere integralmente versato.
2. Se i nuovi conferimenti sono interamente o in parte non in denaro, deve essere presentata all'assemblea generale una relazione di stima dei conferimenti stessi. La relazione è redatta e firmata da uno o più esperti indipendenti dalla SE, designati o autorizzati dall'autorità giudiziaria della sede.
3. La relazione degli esperti deve formare oggetto di pubblicità conformemente all'articolo 9.
4. Ogni aumento del capitale sottoscritto deve essere deliberato dall'assemblea generale. Tale deliberazione nonché le modalità di attuazione dell'aumento del capitale sottoscritto, formano oggetto di pubblicità conformemente all'articolo 9.
5. In caso di aumento del capitale mediante trasferimento a capitale di riserve disponibili, le nuove azioni

sono distribuite agli azionisti in proporzione alla loro precedente quota di partecipazione.

Nella deliberazione sull'aumento di capitale l'assemblea generale può tuttavia disporre che le nuove azioni vengano integralmente o in parte distribuite ai dipendenti della SE.

Articolo 43

(Autorizzazione di un aumento futuro del capitale)

1. Lo statuto, l'atto costitutivo o l'assemblea generale la cui decisione deve formare oggetto di pubblicità in conformità dell'articolo 9 possono autorizzare un aumento del capitale sottoscritto fino a concorrenza di un importo massimo che non può superare la metà del capitale già sottoscritto.

2. Entro i limiti dell'importo stabilito conformemente al paragrafo 1, l'organo di amministrazione o di direzione decide, se del caso, di aumentare il capitale sottoscritto. Tale potere ha una durata massima di cinque anni e può essere rinnovato una o più volte dall'assemblea generale per un periodo che, ogni volta, non può superare i cinque anni.

3. L'organo di amministrazione o di direzione deve notificare al registro la decisione che autorizza un aumento futuro del capitale.

L'organo di amministrazione o di direzione deve notificare al registro e far pubblicare conformemente all'articolo 9 ogni emissione di azioni entro il limite del capitale autorizzato, nonché i conferimenti effettuati a fronte di tali azioni. Esso rende inoltre conto ogni anno, nell'allegato ai conti annuali, dell'uso fatto dell'autorizzazione.

4. Quando il capitale autorizzato è stato interamente sottoscritto, oppure quando è stato sottoscritto soltanto in parte alla scadenza del termine stabilito in conformità del paragrafo 2, l'organo di amministrazione o di direzione modifica lo statuto iscrivendovi il nuovo ammontare del capitale.

Se non è stato fatto uso dell'autorizzazione di aumentare il capitale, l'organo di amministrazione o di direzione decide la soppressione, nello statuto, della clausola di autorizzazione prevista dal paragrafo 1. L'organo di amministrazione o di direzione notifica detta decisione al registro.

5. Se l'aumento di capitale non è integralmente sottoscritto, il capitale viene aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto se le condizioni di emissione hanno espressamente previsto tale possibilità.

Articolo 44

(Diritto di opzione degli azionisti)

1. In caso di aumento del capitale sottoscritto mediante conferimenti in denaro, le azioni devono essere offerte in opzione agli azionisti in proporzione della quota di capitale rappresentata dalle loro azioni.

2. L'offerta di sottoscrizione in opzione ed il termine entro il quale questo diritto deve essere esercitato formano oggetto di pubblicità conformemente all'articolo 9. Tuttavia, è lecito disporre che tale pubblicità non deve essere fatta quando tutte le azioni della SE sono nominative. In questo caso, tutti gli azionisti devono essere informati per iscritto. Il diritto di opzione deve essere esercitato entro un termine che non può essere inferiore a quattordici giorni a decorrere dalla pubblicazione dell'offerta o dall'invio delle lettere agli azionisti.

3. Il diritto di opzione non può essere escluso o limitato dallo statuto o dall'atto costitutivo. L'esclusione o la limitazione possono essere tuttavia deliberate dall'assemblea generale. L'organo di amministrazione o di direzione è tenuto a presentare a tale assemblea una relazione scritta che precisa i motivi della limitazione o esclusione del diritto d'opzione e giustifica il prezzo di emissione proposto. L'esclusione o la limitazione devono essere approvate da una maggioranza non inferiore ai due terzi dei voti attribuiti ai titoli rappresentati o al capitale sottoscritto rappresentato. La deliberazione forma oggetto di pubblicità conformemente all'articolo 9.

4. Lo statuto, l'atto costitutivo o l'assemblea generale che delibera secondo le regole in materia di numero legale, di maggioranza e di pubblicità indicate nel paragrafo 3 possono conferire il potere di limitare o di escludere il diritto di opzione all'organo di amministrazione o di direzione abilitato a decidere l'aumento del capitale sottoscritto nei limiti del capitale autorizzato. Questo potere non può avere una durata superiore a quella del potere previsto dall'articolo 43, paragrafo 2.

5. Dal giorno della convocazione dell'assemblea generale gli azionisti possono ottenere gratuitamente copia delle relazioni di cui al paragrafo 3. Di tale possibilità deve farsi menzione nell'avviso di convocazione.

Articolo 45

(Riduzione del capitale)

1. Qualsiasi riduzione del capitale sottoscritto, eccettuata quella disposta con decisione giudiziaria, deve essere almeno subordinata ad una decisione dell'assemblea generale, che delibera secondo le regole in materia di numero legale e di maggioranza fissate dall'articolo 44, paragrafo 3. Tale decisione forma oggetto di pubblicità conformemente all'articolo 9.

L'avviso di convocazione dell'assemblea generale deve indicare almeno lo scopo della riduzione e le relative modalità di attuazione.

2. Se esistono più categorie di azioni, la deliberazione dell'assemblea generale sulla riduzione del capitale sottoscritto è subordinata ad una votazione distinta almeno per ciascuna categoria di azionisti i cui diritti siano lesi dall'operazione.

3. La riduzione del capitale sottoscritto si effettua mediante diminuzione dell'importo nominale delle azioni. L'importo nominale del capitale sottoscritto non può tuttavia essere ridotto ad un importo inferiore al capitale minimo. Soltanto in caso di perdite, l'assemblea generale può deliberare la riduzione del capitale ad un importo inferiore al capitale minimo: essa deve allora deliberare contemporaneamente l'aumento del capitale fino ad una cifra pari o superiore al capitale minimo.

4. Se il capitale sottoscritto viene ridotto per adeguarne l'importo al capitale sociale diminuito in conseguenza di perdite e se, per effetto di questa riduzione, l'attivo supera il passivo, l'eccedenza viene iscritta in una posta di riserva. Tale importo non può essere utilizzato per distribuire dividendi o corrispondere altri vantaggi agli azionisti.

Articolo 46

(Tutela dei creditori in caso di riduzione del capitale)

1. In caso di riduzione del capitale sottoscritto, i creditori il cui titolo sia anteriore alla pubblicazione della deliberazione sulla riduzione hanno almeno il diritto di ottenere una garanzia per i crediti non scaduti al momento di tale pubblicazione.

Le modalità di esercizio di tale diritto sono disciplinate dalla legislazione della sede.

2. Inoltre, la riduzione non ha effetto e gli azionisti non possono beneficiare di alcun pagamento finché i creditori non siano stati soddisfatti o finché l'autorità giudiziaria della sede della SE non abbia disposto il rigetto della loro domanda.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano qualora la riduzione del capitale sottoscritto abbia luogo mediante la totale o parziale liberazione degli azionisti dall'obbligo di effettuare i versamenti ancora dovuti.

Essi non si applicano alle riduzioni del capitale sottoscritto che abbiano lo scopo di adeguarne l'ammontare al patrimonio sociale diminuito in conseguenza di perdite.

Articolo 47

Il capitale sottoscritto non può essere ridotto ad un importo inferiore al capitale minimo stabilito in conformità dell'articolo 4. Tuttavia, tale riduzione può essere effettuata se si stabilisce anche che la decisione corrispondente ha effetto solo se si procede ad un aumento del capitale sottoscritto, allo scopo di portare quest'ultimo ad un livello almeno pari al minimo prescritto.

Articolo 48

(Azioni proprie)

1. È vietata la sottoscrizione di azioni della SE da parte della SE stessa, da parte di terzi operanti per conto della SE o da parte di imprese che la SE controlla ai sensi dell'articolo 6 o nelle quali la SE detiene una partecipazione maggioritaria.

2. È considerato sottoscrittore per conto proprio chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma per conto della SE, azioni di quest'ultima.

3. Le società fondatrici della SE che hanno firmato o in nome delle quali sono stati firmati lo statuto o l'atto costitutivo o, in caso di aumento del capitale sottoscritto, i membri dell'organo di amministrazione o di direzione sono tenuti a liberare le azioni sottoscritte in violazione del presente articolo.

Articolo 49

1. È vietato l'acquisto di azioni della SE da parte della SE stessa, da parte di terzi operanti per conto della SE o da parte di imprese che la SE controlla ai sensi dell'articolo 6 o nelle quali la SE detiene una partecipazione maggioritaria.

2. La disposizione del paragrafo 1 non si applica:

- a) all'acquisto, da parte della SE o di terzi che agiscono per conto della stessa, di azioni della SE ai fini della loro distribuzione ai dipendenti della SE;
- b) alle azioni acquistate in attuazione di una decisione di riduzione del capitale;
- c) alle azioni acquistate in seguito a trasferimento universale del patrimonio;
- d) alle azioni interamente liberate acquistate a titolo gratuito o acquistate da parte di banche o di altri enti finanziari a titolo di commissione di acquisto;
- e) alle azioni acquistate in virtù di un obbligo legale o risultante da una decisione giudiziaria pronunciata a tutela degli azionisti minoritari, in particolare in caso di fusione, di modifica dell'oggetto o del tipo della società, di trasferimento della sede sociale all'estero o di introduzione di limitazioni al trasferimento delle azioni;
- f) alle azioni acquistate da un azionista in caso di mancata liberazione delle stesse;
- g) alle azioni acquistate per indennizzare azionisti minoritari di società controllate;
- h) alle azioni interamente liberate acquistate in sede di esecuzione forzata per il soddisfacimento di un credito della società nei confronti del proprietario delle azioni stesse.

3. Le azioni acquistate nei casi indicati al paragrafo 2, lettere da c) ad h), devono tuttavia essere alienate entro un termine massimo di tre anni a decorrere dal loro acquisto, salvo se il valore nominale di tali azioni, ivi incluse quelle acquistate direttamente o indirettamente dalla SE, non superi il 10% del capitale sottoscritto.

4. Le azioni non alienate entro il termine fissato nel paragrafo 3 devono essere annullate.

5. La SE non può accettare azioni proprie in garanzia, né acquistare su di esse diritti di usufrutto o altro diritto di godimento.

6. La SE non può anticipare fondi, né accordare prestiti, né fornire garanzie per l'acquisto di azioni proprie da parte di un terzo.

7. Il paragrafo 4 non si applica agli atti negoziali compiuti nell'ambito delle operazioni correnti delle banche e di altri enti finanziari, né alle operazioni effettuate ai fini dell'acquisto di azioni da parte o per i dipendenti della SE o di una società controllate da queste ultime. Questi atti negoziali e queste operazioni non possono tuttavia produrre l'effetto che l'attivo netto della SE scenda al di sotto dell'ammontare del capitale sottoscritto, maggiorato delle riserve che per legge o per statuto non possono essere distribuite.

8. Le azioni acquistate in violazione delle disposizioni del paragrafo 1 devono essere alienate entro il termine di sei mesi a decorrere dall'acquisto.

9. Se un'impresa passa sotto il controllo di una SE o se la maggioranza delle sue quote è acquistata da una SE ed essa possiede azioni della SE, tale impresa deve alienare dette azioni entro il termine di diciotto mesi dall'inizio del rapporto di controllo o dell'assunzione della partecipazione maggioritaria da parte della SE.

Se una SE acquista azioni proprie per trasferimento universale o se un'impresa che la SE controlla o di cui possiede la maggioranza delle quote acquista per tale mezzo azioni della SE, tali azioni devono essere alienate entro lo stesso termine.

10. Le azioni acquistate dalla SE conformemente al paragrafo 2, lettera a) e non distribuite ai dipendenti nei dodici mesi successivi all'acquisto devono essere alienate al più tardi nei sei mesi successivi.

11. Nessun diritto inerente alle azioni di cui ai paragrafi 8, 9 e 10 può essere esercitato prima che le azioni stesse siano state alienate o distribuite ai dipendenti.

Articolo 50

(Obbligo di notifica delle partecipazioni)

Le partecipazioni della SE sono notificate conformemente alle disposizioni di diritto interno adottate in applicazione della direttiva 88/627/CEE del Consiglio⁽¹⁾.

Articolo 51

(Indivisibilità delle azioni)

I diritti inerenti ad un'azione sono indivisibili. Se più persone sono titolari di una stessa azione, esse potranno esercitare i diritti ad essa inerenti soltanto tramite un rappresentante comune.

Articolo 52

(Diritti conferiti dalle azioni)

1. Le azioni possono conferire diritti diversi in ordine alla ripartizione degli utili e del patrimonio sociale. Agli azionisti non possono essere riconosciuti né corrisposti interessi fissi.

2. Sono ammesse azioni senza diritto di voto alle condizioni seguenti:

- a) il loro importo nominale complessivo non può superare la metà del capitale;
- b) esse devono conferire i diritti riconosciuti ad ogni azionista, eccettuato il diritto di voto, fermo restando che in virtù dello statuto o per decisione dell'assemblea generale i diritti di opzione possono essere limitati ad azioni senza diritto di voto. Esse devono inoltre conferire vantaggi speciali;
- c) esse devono essere escluse dal computo del numero legale o della maggioranza richiesti dal presente regolamento o dallo statuto della società.

Restano impregiudicate le disposizioni del paragrafo 5.

3. Non sono ammesse altre limitazioni o estensioni del diritto di voto, in particolare le azioni a voto plurimo.

4. Le azioni che conferiscono uguali diritti costituiscono una categoria.

5. Se esistono varie categorie di azioni, qualsiasi decisione dell'assemblea generale che leda i diritti di una categoria di azionisti è subordinata ad una votazione distinta almeno per ciascuna categoria di azionisti i cui diritti sono lesi dall'operazione. Per la convocazione, il numero legale e la maggioranza si applicano ai possessori delle azioni delle categorie in questione le disposizioni riguardanti le modificazioni dello statuto.

⁽¹⁾ GU n. L 348 del 17. 12. 1988, pag. 62.

Articolo 53

(Emissione di azioni al portatore o di azioni nominative)

1. Le azioni sono al portatore o nominative. Lo statuto può stabilire che l'azionista il quale ne faccia richiesta ottenga la sostituzione delle proprie azioni al portatore con azioni nominative o viceversa.

2. La SE che emette azioni nominative deve tenere un registro alfabetico di tutti i titolari di tali azioni, nel quale sono indicati il loro indirizzo, il numero e la categoria delle azioni che essi detengono. Ogni interessato che ne faccia richiesta può consultare il registro presso la sede della SE.

Articolo 54

(Rilascio e trasferimento delle azioni)

Le disposizioni della legislazione dello Stato in cui ha sede la SE disciplinano il rilascio, la sostituzione e l'annullamento dei titoli, nonché il trasferimento delle azioni.

Articolo 55

(Prospetto da pubblicare ai fini dell'ammissione alla quotazione ufficiale di una borsa valori e in caso di offerta pubblica di valori mobiliari)

1. Per la pubblicazione del prospetto di ammissione alla quotazione ufficiale di una borsa valori si applicano le disposizioni di diritto interno adottate in applicazione della direttiva 80/390/CEE del Consiglio⁽¹⁾.

2. Per la pubblicazione del prospetto di offerta pubblica di valori mobiliari si applicano le disposizioni di diritto interno adottate in applicazione della direttiva 89/298/CEE del Consiglio⁽²⁾.

Articolo 56

(Emissione di obbligazioni)

La SE può emettere obbligazioni.

Articolo 57

(Massa degli obbligazionisti)

Le disposizioni della legislazione dello Stato in cui ha sede la SE si applicano alla massa degli obbligazionisti.

Articolo 58

(Obbligazioni convertibili in azioni)

1. Le disposizioni degli articoli 43 e 44 si applicano all'emissione di obbligazioni convertibili in azioni.

2. Le condizioni e la procedura applicabili all'esercizio del diritto di conversione o di sottoscrizione sono determinate dalle disposizioni della legislazione dello Stato in cui ha sede la SE.

3. Finché sono in circolazione obbligazioni convertibili in azioni, la società non può deliberare alcuna modificazione dello statuto che leda i diritti dei possessori di tali obbligazioni convertibili, a meno che le obbligazioni convertibili ancora in circolazione sono meno del 5% e i loro possessori hanno facoltà di esercitare il diritto di sottoscrizione o di conversione in tempo utile prima della modificazione dello statuto, ovvero se la massa di tali possessori di obbligazioni convertibili ha approvato la modificazione prevista. In tal caso, le condizioni di prestito possono stabilire una percentuale più elevata.

4. Se i diritti di conversione o di sottoscrizione inerenti alle obbligazioni convertibili emesse sono stati esercitati o se sono stati esercitati soltanto in parte ma è scaduto il termine a tal fine stabilito, l'organo di amministrazione o di direzione apporta le necessarie rettifiche allo statuto per iscriverci il nuovo ammontare del capitale. Se i diritti di sottoscrizione o di conversione non sono stati esercitati nel termine stabilito, l'organo di amministrazione o di direzione provvede a sopprimere nello statuto la disposizione relativa all'emissione di obbligazioni convertibili.

Tali modificazioni sono pubblicate conformemente all'articolo 9.

Articolo 59

(Obbligazioni con partecipazione agli utili)

1. L'assemblea generale, deliberando secondo le modalità previste per le modificazioni dello statuto, può deliberare l'emissione di obbligazioni con partecipazione agli utili; i diritti che i portatori acquistano in corrispettivo di un pagamento in denaro sono fissati totalmente o parzialmente in base agli utili della società.

2. L'articolo 58, paragrafo 3 si applica in via analogica alle obbligazioni emesse con partecipazione agli utili emessi.

Articolo 60

(Altri titoli)

Non è ammessa l'emissione di altri titoli che conferiscano a non azionisti un diritto di partecipazione agli utili o al patrimonio sociale.

⁽¹⁾ GU n. L 100 del 17. 4. 1980, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 124 del 5. 5. 1989, pag. 8.

TITOLO IV

ORGANI

Articolo 61

Lo statuto della SE prevede come organi, oltre all'assemblea generale degli azionisti, un organo di direzione affiancato da un organo di vigilanza (sistema dualistico) o un organo di amministrazione (sistema monistico).

SEZIONE PRIMA

SISTEMA DUALISTICO

Sottosezione prima

Organo di direzione

Articolo 62

(Funzioni dell'organo di direzione, nomina dei membri)

1. La SE è diretta e rappresentata da un organo di direzione, controllato da un organo di vigilanza.
2. I membri dell'organo di direzione sono nominati dall'organo di vigilanza, che può revocarli in qualsiasi momento.
3. Nessuno può esercitare simultaneamente la funzione di membro dell'organo di direzione e quella di membro dell'organo di vigilanza della stessa società.
4. Lo statuto della SE stabilisce il numero dei membri dell'organo di direzione.
5. Il regolamento interno dell'organo di direzione è adottato dall'organo di vigilanza previo parere dell'organo di direzione.

Sottosezione seconda

Organo di vigilanza

Articolo 63

(Funzioni dell'organo di vigilanza — Nomina dei membri)

1. L'organo di vigilanza non può intervenire nella gestione della società né rappresentarla nei suoi rapporti con i terzi. Tuttavia esso rappresenta la società nei suoi rapporti con i membri dell'organo di direzione.

2. Fatte salve le disposizioni adottate in applicazione dell'articolo 4 della direttiva ... (direttiva che completa lo statuto della SE relativamente al ruolo dei lavoratori), i membri dell'organo di vigilanza sono nominati dall'assemblea generale.

Articolo 64

(Diritto all'informazione)

1. L'organo di direzione informa l'organo di vigilanza, almeno ogni tre mesi, sulla gestione e sull'andamento degli affari della società e delle imprese da questa controllate, nonché sulla loro situazione e probabile evoluzione.
2. L'organo di direzione informa senza indugio il presidente dell'organo di vigilanza di ogni questione rilevante, nonché di ogni fatto avvenuto nella società e nelle imprese da questa controllate che possa avere ripercussioni sensibili sulla situazione della SE.
3. L'organo di vigilanza può in qualunque momento domandare all'organo di direzione ragguagli o anche una relazione speciale su determinate questioni riguardanti la società o le imprese da essa controllate.
4. L'organo di vigilanza può procedere a tutte le verifiche necessarie per l'adempimento delle sue funzioni; esso può delegare l'esercizio di tale diritto ad uno o più dei propri membri e farsi assistere da esperti.
5. Ciascuno dei membri dell'organo di vigilanza può, tramite il presidente di tale organo, chiedere all'organo di direzione di comunicare all'organo di vigilanza tutte le informazioni necessarie per l'adempimento delle sue funzioni.
6. Ciascuno dei membri dell'organo di vigilanza può prendere conoscenza di tutte le relazioni, documenti, informazioni e risultati di esami o controlli previsti nei paragrafi precedenti.

Articolo 65

(Regolamento interno, convocazione)

1. L'organo di vigilanza adotta il proprio regolamento interno ed elegge, fra i suoi membri, un presidente ed uno o più vicepresidenti.
2. Il presidente convoca l'organo di vigilanza d'ufficio, o su richiesta di un membro dell'organo di vigilanza, o su richiesta dell'organo di direzione.

SEZIONE SECONDA

SISTEMA MONISTICO

Articolo 66

(L'organo di amministrazione; nomina dei membri)

1. La SE è amministrata e rappresentata dall'organo di amministrazione. L'organo di amministrazione è composto di almeno tre membri. Esso adotta il proprio regolamento interno ed elegge fra i suoi membri un presidente ed uno o più vicepresidenti.

2. L'organo di amministrazione delega la direzione della SE ad uno o più dei suoi membri. I membri dirigenti dell'organo di amministrazione devono essere numericamente inferiori agli altri membri dell'organo stesso. L'organo di amministrazione può revocare in qualsiasi momento la delega del potere di direzione conferita ad un membro.

3. Fatte salve le disposizioni adottate in applicazione dell'articolo 4 della direttiva ... (direttiva che completa lo statuto della SE relativamente al ruolo dei lavoratori), i membri dell'organo di amministrazione sono nominati dall'assemblea generale.

Articolo 67

(Diritto all'informazione)

1. L'organo di amministrazione si riunisce almeno ogni tre mesi per deliberare sulla gestione e sull'andamento degli affari della società, ivi incluse le imprese da questa controllate, nonché sulla sua situazione e sulla probabile evoluzione.

2. Ciascun membro è tenuto ad informare senza indugio il presidente dell'organo di amministrazione di ogni questione rilevante, nonché di ogni fatto avvenuto nella società e nelle imprese da questa controllate che possa avere ripercussioni sensibili sulla situazione della SE.

3. Qualsiasi membro dell'organo di amministrazione può chiedere al presidente di convocare tale organo per deliberare su determinati affari della società. Se entro il termine di quindici giorni tale convocazione non ha avuto luogo, l'organo di amministrazione può essere convocato da un terzo dei suoi membri.

4. Ciascun membro dell'organo di amministrazione può prendere conoscenza di tutte le relazioni, documenti e raggugli forniti a tale organo in merito agli affari indicati ai paragrafi 1 e 3.

SEZIONE TERZA

REGOLE COMUNI AI SISTEMI MONISTICO E DUALISTICO

Articolo 68

(Durata del mandato)

1. I membri degli organi sono nominati per un periodo stabilito dallo statuto, che non può essere superiore a sei anni.

Tuttavia, i primi membri dell'organo di vigilanza, di direzione o di amministrazione che rappresentano gli azionisti sono nominati nell'atto costitutivo della SE per una durata non superiore a tre anni.

2. Il mandato dei membri è rinnovabile.

Articolo 69

(Condizioni di eleggibilità)

1. Se lo statuto della SE prevede che una società o un'altra persona giuridica può essere membro di un organo, questa deve designare una persona fisica come proprio rappresentante ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni nell'organo in questione. Tale rappresentante è soggetto alle stesse condizioni e agli stessi obblighi che gli sarebbero imposti se fosse personalmente membro dell'organo. Le disposizioni dell'articolo 9 in materia di pubblicità riguardano il rappresentante nonché la persona giuridica o la società rappresentata. Quest'ultima risponde in solido e illimitatamente degli obblighi derivanti dalla responsabilità civile del suo rappresentante.

2. Non possono essere membri le persone che:

- in base alla legislazione cui sono soggetto, o
- a seguito di decisione giudiziaria o amministrativa pronunciata o riconosciuta in uno Stato membro,

non possono fare parte dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza di una società.

3. Lo statuto della SE può fissare condizioni particolari di eleggibilità per i membri che rappresentano gli azionisti.

4. Per la nomina, da parte dell'assemblea generale, dei membri dell'organo di vigilanza o dell'organo di amministrazione lo statuto della SE può (in deroga alla disposizione dell'articolo 94, paragrafo 2) prevedere modalità di voto che permettano anche ad una minoranza di azionisti di eleggere uno o più membri ed i relativi supplenti.

Articolo 70

(Sostituzione dei membri mancanti)

La statuto della SE può prevedere la nomina di membri supplenti in sostituzione dei mancanti. Tali nomine possono essere riformate in qualsiasi momento mediante la nomina di membri titolari.

Articolo 71

(Poteri di rappresentanza)

1. Se l'organo di direzione è composto di più membri o se la direzione della società è delegata a più membri dell'organo di amministrazione, questi hanno il potere di rappresentare la società nei riguardi dei terzi soltanto congiuntamente. Lo statuto della SE può tuttavia disporre che un membro dell'organo in questione ha il potere di rappresentare la società da solo o congiuntamente con uno o più membri dell'organo stesso o congiuntamente con un rappresentante ai sensi del paragrafo 2.

2. L'organo di amministrazione o di direzione, previo accordo dell'organo di vigilanza, può conferire ad una o più persone un potere di rappresentanza generale. Il potere di rappresentanza generale può essere revocato in qualunque momento, alle stesse condizioni, dall'organo che lo ha conferito.

3. La società è vincolata nei confronti dei terzi dagli atti compiuti conformemente ai paragrafi 1 e 2, anche se tali atti sono estranei all'oggetto sociale, salvo se eccedano i poteri conferiti dal presente regolamento.

Articolo 72

(Atti soggetti ad autorizzazione)

1. L'esecuzione delle decisioni riguardanti:
 - a) la chiusura o il trasferimento di stabilimenti o di sezioni importanti di stabilimenti;
 - b) limitazioni, ampliamenti o modifiche importanti dell'attività delle SE;
 - c) modifiche importanti nell'organizzazione della SE;
 - d) l'instaurazione di una cooperazione permanente ed importante con altre imprese o la cessazione della stessa;
 - e) la creazione di una filiale o di una società *holding*,

può essere effettuata dall'organo di direzione soltanto previa autorizzazione preventiva dell'organo di vigilanza oppure dell'organo di amministrazione nella sua totalità.

L'esecuzione di tali decisioni non può essere delegata ai membri dirigenti dell'organo di amministrazione.

La violazione delle summenzionate disposizioni non è opponibile ai terzi, salvo che la SE fornisca la prova che i terzi ne erano a conoscenza.

2. Lo statuto della SE può prevedere altre categorie di atti a cui si applica il paragrafo 1.

Articolo 73

(Conflitto di interessi)

1. Ogni operazione in cui un membro abbia un interesse in conflitto con quello della SE deve essere autorizzata preventivamente dall'organo di vigilanza o dall'organo di amministrazione.

2. Lo statuto della SE può prevedere che la disposizione del paragrafo 1 non si applica alle operazioni correnti concluse a condizioni normali.

3. Il membro a cui si applica il paragrafo 1 ha il diritto di essere sentito prima che l'organo competente deliberi sull'autorizzazione, ma non può partecipare alla deliberazione.

4. Le autorizzazioni rilasciate conformemente al paragrafo 1 nel corso di un esercizio sono comunicate al più tardi alla prima assemblea generale successiva alla chiusura dell'esercizio.

5. L'assenza di autorizzazione non è opponibile ai terzi, salvo se la SE fornisca la prova che il terzo era a conoscenza della necessità di una autorizzazione e della mancanza di quest'ultima.

Articolo 74

(Diritti ed obblighi)

1. Ciascun membro di un organo della SE ha gli stessi diritti ed obblighi, fatte salve:

- a) la ripartizione interna delle competenze fra i membri di ciascun organo, nonché le disposizioni del regolamento interno sulle deliberazioni in caso di parità di voti;
- b) le disposizioni riguardanti la delega del potere di direzione a taluni membri dell'organo di amministrazione.

2. Tutti i membri esercitano la loro funzione nell'interesse della SE, tenuto conto in particolare degli interessi degli azionisti e dei lavoratori.

3. Tutti i membri hanno l'obbligo di mantenere la necessaria discrezione sulle informazioni a carattere riservato in loro possesso riguardanti la SE. Essi sono tenuti a tale obbligo di discrezione anche dopo la cessazione delle funzioni.

Articolo 75

(Revoca dei membri)

1. I membri dell'organo di vigilanza o di amministrazione possono essere revocati dagli stessi organi o dalle stesse persone o dagli stessi gruppi di persone che in base al presente regolamento o allo statuto della SE sono competenti per la loro nomina.

2. I membri dell'organo di vigilanza o di amministrazione possono inoltre essere revocati per giusta causa dall'autorità giudiziaria della sede della SE, su domanda proposta dalla assemblea generale degli azionisti, dai rappresentanti dei lavoratori o dall'organo di vigilanza o di amministrazione.

La domanda può essere promossa anche da uno o più azionisti che dispongano congiuntamente del 10% del capitale della SE.

Articolo 76

(Numero legale, maggioranza)

1. Salvo che lo statuto della SE preveda un numero legale più elevato, le deliberazioni di ciascun organo sono valide soltanto se vi hanno preso parte almeno la metà dei membri.

2. I membri assenti possono prendere parte alle deliberazioni conferendo potere di rappresentanza ad un membro presente. Ogni membro può rappresentare un solo membro assente.

3. Salvo che lo statuto della SE preveda una maggioranza più elevata, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei membri presenti o rappresentati.

4. Alle condizioni previste dallo statuto della SE, ogni organo può deliberare anche in base ad un voto espresso per iscritto, telex, telegramma, telefono o con ogni altro mezzo di telecomunicazione, se tutti i membri sono informati della procedura di voto prevista e se nessuno di essi si oppone all'adozione di tale procedura.

Articolo 77

(Responsabilità civile)

1. I membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza sono responsabili verso la società dei danni da questa subiti a causa di atti commessi nell'esercizio delle loro funzioni.

2. Se l'organo in questione è costituito da più membri, tutti i membri sono solidalmente ed illimitatamente responsabili. Tuttavia, un membro dell'organo in questione può liberarsi della sua responsabilità se fornisce la prova che nessuna colpa può essergli imputata personalmente. Un membro non può liberarsi della sua responsabilità per il solo fatto che l'atto pregiudizievole non rientra nelle competenze che gli sono state attribuite.

Articolo 78

(Azione sociale di responsabilità)

1. L'azione sociale di responsabilità è promossa dall'organo di amministrazione o dall'organo di vigilanza.

2. L'azione sociale di responsabilità è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea generale; a tale scopo l'assemblea generale può nominare un procuratore *ad litem*. La maggioranza richiesta dallo statuto della SE per tale deliberazione non può essere superiore alla maggioranza assoluta dei voti attinenti al capitale rappresentato.

3. L'azione sociale di responsabilità può essere promossa anche da uno o più azionisti che dispongono congiuntamente del 10% del capitale della SE.

4. L'azione sociale di responsabilità può essere proposta di creditori sociali che forniscono la prova di non poter ottenere dalla società il soddisfacimento dei loro crediti.

Articolo 79

(Rinuncia all'azione sociale di responsabilità)

1. La SE può rinunciare all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità. La rinuncia è subordinata ad una deliberazione espressa dell'assemblea generale informata dell'atto pregiudizievole commesso e dei danni da esso derivanti per la società. Tale deliberazione non può tuttavia essere presa se vi si oppongono azionisti in possesso di azioni corrispondenti all'importo previsto dall'articolo 75.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano a qualsiasi transazione da concludersi tra la società e un membro di uno dei suoi organi nell'ambito di un'azione sociale di responsabilità.

Articolo 80

(Prescrizione dell'azione sociale)

L'azione sociale di responsabilità si prescrive entro il termine di cinque anni a decorrere dall'atto pregiudizievole.

SEZIONE QUARTA

ASSEMBLEA GENERALE

Articolo 81

(Competenze)

1. L'assemblea generale delibera in tema di:

- a) aumento e riduzione del capitale sottoscritto o autorizzato;

- b) emissione di obbligazioni convertibili in azioni o munite di diritto di opzione e di obbligazione con partecipazione agli utili;
- c) nomina o revoca dei membri dell'organo di amministrazione o di vigilanza che rappresentano gli azionisti;
- d) esercizio dell'azione sociale di responsabilità;
- e) nomina o revoca dei revisori dei conti;
- f) approvazione del bilancio;
- g) destinazione dell'utile di esercizio;
- h) modificazione dello statuto;
- i) scioglimento e nomina dei liquidatori;
- j) trasformazione;
- k) fusione della SE con un'altra società;
- l) trasferimento del patrimonio.

Articolo 82

(Convocazione)

1. L'assemblea generale si riunisce almeno una volta all'anno. Tuttavia, la prima assemblea generale può aver luogo entro diciotto mesi dalla costituzione della SE.
2. L'assemblea generale può essere convocata in qualsiasi momento dall'organo di direzione o dall'organo di amministrazione.

Articolo 83

(Convocazione su richiesta della minoranza)

1. La convocazione dell'assemblea generale e la fissazione dell'ordine del giorno possono essere chiesti alla SE da uno o più azionisti che soddisfino le condizioni stabilite all'articolo 75.
2. Se non viene dato seguito alla richiesta avanzata in conformità del paragrafo 1 entro il termine di un mese, l'autorità giudiziaria della sede può ordinare la convocazione dell'assemblea generale o autorizzarne la convocazione da parte degli azionisti che ne hanno fatto richiesta o da un loro mandatario.

Articolo 84

(Formalità per la convocazione)

1. a) L'assemblea generale è convocata mediante avviso pubblicato nel bollettino nazionale designato dalla legislazione dello Stato della sede conforme all'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 68/151/CEE, oppure mediante annuncio pubblicato in uno o più quotidiani a larga diffusione.

- b) Tuttavia, la convocazione dell'assemblea generale di una SE le cui azioni siano tutte nominative o di cui tutti gli azionisti sono noti può essere effettuata con qualsiasi mezzo di comunicazione indirizzato a ciascuno degli azionisti.

2. L'avviso di convocazione deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) la denominazione sociale e la sede della SE;
- b) il luogo e la data della riunione;
- c) la natura dell'assemblea generale (ordinaria, straordinaria o speciale);
- d) se del caso, le formalità prescritte dallo statuto per la partecipazione all'assemblea generale e l'esercizio del diritto di voto;
- e) se del caso, le disposizioni dello statuto che limitano a determinate categorie di persone la scelta del mandatario dell'azionista;
- f) l'ordine del giorno con l'indicazione degli argomenti da trattare, nonché le proposte di deliberazione.

3. Il termine che intercorre fra la data della prima pubblicazione della convocazione conformemente al paragrafo 1, lettera a) o la data dell'invio della prima convocazione con i mezzi previsti dal paragrafo 1, lettera b) e la data della prima riunione dell'assemblea generale deve essere almeno di trenta giorni.

Articolo 85

1. L'iscrizione di uno o più nuovi argomenti all'ordine del giorno di un'assemblea generale già convocata può essere richiesta da uno o più azionisti che soddisfino le condizioni stabilite all'articolo 75.

2. Le domande di iscrizione di nuovi argomenti all'ordine del giorno sono indirizzate alla SE entro il termine di sette giorni a decorrere dalla prima pubblicazione della convocazione conformemente alla disposizione dell'articolo 84, paragrafo 1, lettera a) o dell'invio della prima convocazione all'assemblea generale con i mezzi previsti dall'articolo 84, paragrafo 1, lettera b).

3. Gli argomenti la cui iscrizione all'ordine del giorno sia stata richiesta conformemente al paragrafo 2, sono comunicati o pubblicati con le stesse formalità previste per la convocazione e al più tardi sette giorni prima della data della riunione.

Articolo 86

(Partecipazione all'assemblea generale)

Ogni azionista che abbia adempiuto la formalità prescritte dallo statuto è autorizzato a partecipare all'as-

semblea generale. Tuttavia, lo statuto può vietare la partecipazione degli azionisti che non hanno diritto di voto.

Articolo 87

(Rappresentanza degli azionisti)

1. Ogni azionista può farsi rappresentare nell'assemblea generale.
2. La legge del luogo della sede o lo statuto possono limitare la scelta del mandatario ad una o più categorie determinate di persone, ferma restando la facoltà degli azionisti di farsi rappresentare da altri azionisti.
3. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e confermata entro il termine previsto dall'articolo 99, paragrafo 4.

Articolo 88

1. Se le procure sono conferite ad altre persone che operano nell'ambito della loro attività professionale, si applicano le disposizioni dell'articolo 87 nonché le disposizioni seguenti:
 - a) la procura è conferita per una sola assemblea generale ma vale anche per le assemblee successive aventi lo stesso ordine del giorno, fatte salve le disposizioni del paragrafo 2;
 - b) la procura è revocabile;
 - c) tutti gli azionisti il cui nome e domicilio siano noti, sono invitati per iscritto o mediante avviso pubblicato in uno o più quotidiani a larga diffusione a conferire la loro procura;
 - d) la domanda di procura deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - l'ordine del giorno con indicazione degli argomenti da trattare, nonché le proposte di deliberazioni,
 - la menzione che i documenti di cui all'articolo 89 sono a disposizione dell'azionista che ne faccia richiesta,
 - la domanda di istruzioni per l'esercizio del diritto di voto su ciascuno degli argomenti all'ordine del giorno,
 - l'indicazione della direzione in cui il mandatario eserciterà il diritto di voto, in mancanza di istruzioni da parte dell'azionista;
 - e) il diritto di voto deve essere esercitato secondo le istruzioni dell'azionista o, in mancanza di queste, secondo le indicazioni fornite all'azionista. Tuttavia, il mandatario può scostarsi dalle istruzioni ricevute dall'azionista o dalle indicazioni fornite a quest'ultimo qualora si presentino circostanze che non erano note al momento dell'invio delle istruzioni o della domanda di procura, e qualora l'esecuzione

delle istruzioni o delle indicazioni possa compromettere gli interessi dell'azionista. Il mandatario deve in tal caso informare senza indugio l'azionista e fargliene conoscere i motivi.

2. La procura, in deroga al paragrafo 1, lettera a), può essere conferita per una durata determinata non superiore a quindici mesi. In questo caso, le informazioni indicate nel paragrafo 1, lettera d) devono essere fornite a tutti gli azionisti previsti dal paragrafo 1, lettera c) prima di ogni assemblea generale.

Articolo 89

(Diritto di prendere visione dei documenti contabili)

I conti annuali e, se del caso, consolidati, la proposta di destinazione degli utili qualora non figurino nei conti annuali, la relazione sulla gestione e l'attestazione delle persone incaricate della revisione dei conti sono tenuti a disposizione di ogni azionista al più tardi a decorrere dalla data dell'invio o della pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea generale che delibera sull'approvazione dei conti annuali e sulla destinazione degli utili dell'esercizio. Ogni azionista può, su richiesta, ottenere gratuitamente copia di tali documenti. A decorrere dalla stessa data, la relazione delle persone incaricate della revisione dei conti è tenuta a disposizione di ogni azionista che desideri consultarla, presso la sede della SE.

Articolo 90

(Diritto di informazione)

1. Ogni azionista che ne faccia richiesta in sede di assemblea generale ha il diritto di ottenere informazioni sugli affari della società che hanno attinenza con gli argomenti iscritti all'ordine del giorno o con gli argomenti sui quali l'assemblea generale può deliberare conformemente all'articolo 91, paragrafo 2.
2. L'organo di direzione o i membri dirigenti dell'organo di amministrazione sono tenuti a fornire tali informazioni.
3. Un'informazione può essere rifiutata soltanto:
 - a) qualora possa causare grave pregiudizio alla società o ad un'impresa da essa controllata; ovvero
 - b) qualora sia incompatibile con l'obbligo del segreto previsto dalla legge.
4. Se l'informazione è stata negata, l'azionista può esigere che la sua richiesta e i motivi del diniego siano iscritti nel verbale dell'assemblea generale.

5. L'azionista cui siano state negate le informazioni richieste può domandare all'autorità giudiziaria nella cui giurisdizione ha sede la SE di pronunciarsi sulla legittimità del diniego. La domanda deve essere proposta nel termine di due settimane dalla chiusura dell'assemblea generale.

Articolo 91

(Deliberazioni: ordine del giorno)

1. L'assemblea generale non può deliberare su argomenti che non sono stati comunicati o pubblicati conformemente all'articolo 84, paragrafo 2, lettera f), o all'articolo 85, paragrafo 3.

2. Il paragrafo 1 non si applica se tutti gli azionisti sono presenti o rappresentati all'assemblea generale, salvo se un azionista si oppone alla deliberazione.

Articolo 92

(Diritto di voto)

1. Il diritto di voto dell'azionista è proporzionale alla quota del capitale sottoscritto rappresentata dall'azione.

2. Lo statuto della SE può autorizzare:

- a) una limitazione o un'esclusione del diritto di voto per le azioni che godono di diritti speciali;
- b) una limitazione del numero dei voti per le azioni attribuite ad uno stesso azionista, purché tale limitazione si applichi almeno a tutti gli azionisti della stessa categoria.

3. Il diritto di voto può essere esercitato:

- a) finché il versamento reclamato dalla società non sia stato effettuato;
- b) sulle azioni proprie detenute dalla SE o da una sua filiale.

4. L'esercizio del diritto di voto è disciplinato dalla legge dello Stato della sede della SE in caso di successione, usufrutto, costituzione in pegno di azioni, mancata informazione su partecipazioni rilevanti.

Articolo 93

(Conflitto d'interessi)

Un azionista o il suo mandatario non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni proprie o di terzi se la deliberazione dell'assemblea generale ha per oggetto:

- a) di far valere diritti della SE verso l'azionista;
- b) di promuovere l'azione sociale di responsabilità contro l'azionista, conformemente all'articolo 78;
- c) di rinunciare all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità contro l'azionista, conformemente all'articolo 79.

Articolo 94

(Maggioranza necessaria)

1. Le deliberazioni dell'assemblea generale richiedono almeno la maggioranza assoluta dei voti inerenti al capitale sottoscritto presente o rappresentato, salvo nei casi in cui il presente regolamento richieda una maggioranza più elevata.

2. Per la nomina o la revoca dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza lo statuto della SE, tuttavia, non può richiedere una maggioranza più elevata di quella prevista dal paragrafo 1.

Articolo 95

(Modifiche dello statuto)

1. Ogni modifica dello statuto o dell'atto costitutivo richiede una deliberazione dell'assemblea generale.

2. Lo statuto della SE, tuttavia, può prevedere che l'organo di amministrazione o di direzione ha facoltà di modificare lo statuto o l'atto costitutivo se tale modifica costituisce soltanto attuazione di una deliberazione già presa dall'assemblea generale, o dall'organo di amministrazione o di direzione in virtù di un'autorizzazione rilasciata dall'assemblea generale o dallo statuto o dall'atto costitutivo.

Articolo 96

1. Il testo integrale della modifica dello statuto o dell'atto costitutivo su cui l'assemblea generale deve deliberare, deve figurare nell'avviso di convocazione a tale assemblea.

2. Lo statuto della SE, tuttavia, può stabilire che ogni azionista può ottenere gratuitamente, su richiesta, il testo integrale della modifica prevista dal paragrafo 1.

Articolo 97

1. Le deliberazioni dell'assemblea generale concernenti una modifica dello statuto o dell'atto costitutivo richiedono una maggioranza che non può essere inferiore ai due terzi dei voti relativi al capitale sottoscritto rappresentato.

2. Lo statuto della SE, tuttavia, può prevedere che è sufficiente la maggioranza semplice dei voti indicati nel

paragrafo 1, qualora sia rappresentata almeno la metà del capitale sottoscritto.

3. Le deliberazioni dell'assemblea che comportano un aumento degli obblighi degli azionisti richiedono in ogni caso l'approvazione di tutti gli azionisti interessati.

4. La deliberazione di modifica dello statuto o dell'atto costitutivo forma oggetto di pubblicità conformemente all'articolo 9.

Articolo 98

(Votazione distinta di ciascuna categoria di azionisti)

1. Se esistono diverse categorie di azioni, le deliberazioni dell'assemblea generale sono subordinate ad una votazione distinta almeno per ciascuna categoria di azionisti i cui diritti siano pregiudicati dalla deliberazione.

2. Se la deliberazione dell'assemblea generale richiede la maggioranza dei voti prevista dall'articolo 97, paragrafi 1 e 2, tale maggioranza deve essere richiesta anche per la votazione distinta di ciascuna categoria di azionisti i cui diritti siano pregiudicati dalla deliberazione.

Articolo 99

(Verbale)

1. Deve essere redatto un verbale di ogni riunione dell'assemblea generale.

2. Il verbale deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) il luogo e la data della riunione;
- b) l'oggetto delle deliberazioni;
- c) il risultato delle votazioni.

3. Al verbale devono essere allegati:

- a) l'elenco dei presenti;

b) i documenti relativi alla convocazione dell'assemblea generale.

4. Il verbale e i documenti allegati devono essere conservati almeno per tre anni. Ogni azionista può, su richiesta, ottenere gratuitamente copia del verbale e dei documenti allegati.

Articolo 100

(Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea generale)

1. Le deliberazioni dell'assemblea generale possono essere annullate, alle condizioni che seguono, per violazione delle disposizioni del presente regolamento o dello statuto della società.

2. L'impugnazione può essere proposta dall'azionista o da ogni altra persona che vi abbia un legittimo interesse, purché dimostri un interesse all'osservanza della disposizione violata e che la deliberazione dell'assemblea generale sia stata modificata o influenzata da tale violazione.

3. L'impugnazione è proposta, entro tre mesi dalla chiusura dell'assemblea, davanti all'autorità giudiziaria del luogo in cui ha sede la SE. L'impugnazione è diretta contro la SE.

4. Le modalità del procedimento di impugnazione sono disciplinate dalla legge del luogo in cui ha sede la SE.

5. La sentenza con cui viene pronunciata la nullità forma oggetto di pubblicità conformemente all'articolo 9.

6. L'annullamento di una deliberazione da parte dell'autorità giudiziaria non può essere pronunciato se la deliberazione impugnata è stata sostituita con altra presa in conformità del presente regolamento e dello statuto della SE. L'autorità giudiziaria può, anche d'ufficio, accordare un congruo termine affinché l'assemblea generale possa approvare la nuova deliberazione.

TITOLO V

CONTI ANNUALI E CONTI CONSOLIDATI

SEZIONE PRIMA

CONTI ANNUALI

Sottosezione prima

Redazione dei conti annuali

Articolo 101

1. La SE redige conti annuali che comprendono lo

stato patrimoniale, il conto profitti e perdite e l'allegato. Questi documenti formano un tutto unico.

2. I conti annuali della SE sono redatti in conformità delle disposizioni della direttiva 78/660/CEE, fatto salvo il paragrafo 3.

3. a) Gli articoli 1 e 2 paragrafo 5, ultima frase, e paragrafo 6, l'articolo 4, paragrafo 1 ultima frase, paragrafo 2, ultima frase, paragrafo 3, lettera b), ultima frase e paragrafo 4 ultima frase, gli articoli 5, 43, paragrafo 2, 45 paragrafo 1, lettera b) ultima frase e gli articoli 54, 55 e 62 della direttiva 78/660/CEE non sono applicabili.

- b) Per la redazione dei conti annuali si applicano le disposizioni degli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 della direttiva 78/660/CEE. La SE può avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 6 di detta direttiva.
- c) Per la presentazione dello stato patrimoniale, la SE può scegliere tra gli schemi previsti dagli articoli 9 e 10 della direttiva 78/660/CEE. Essa può avvalersi delle facoltà previste dagli articoli 9, 10, 11, 18 ultima frase, 20, paragrafo 2 e 21, ultima frase di detta direttiva.
- d) Per la presentazione del conto profitti e perdite, la SE può scegliere tra gli schemi previsti dagli articoli da 23 a 26 della direttiva 78/660/CEE. Essa può avvalersi delle facoltà previste dagli articoli 27 e 30 di detta direttiva.
- e) La valutazione delle voci dei conti annuali viene effettuata conformemente ai principi enunciati nell'articolo 31 della direttiva 78/660/CEE. La valutazione si basa sul principio del prezzo di acquisizione o del costo di produzione, conformemente alle disposizioni degli articoli da 34 a 42 di detta direttiva.

La SE ha tuttavia la possibilità di scegliere tra uno dei tre metodi di valutazione previsti dall'articolo 33 della direttiva 78/660/CEE; qualora la SE si avvalga di tale possibilità, essa si assicura che il metodo applicato sia conforme ai principi enunciati in tale articolo. Il metodo applicato è specificato nell'allegato.

La SE può avvalersi delle facoltà previste dagli articoli 34, paragrafo 1, 36, 37, paragrafi 1 e 2, 39, paragrafo 1, lettera c) e paragrafo 2 e dall'articolo 40, paragrafo 1, della direttiva 78/660/CEE.

- f) L'allegato deve contenere, oltre alle indicazioni prescritte dalle altre disposizioni della direttiva 78/660/CEE, almeno le indicazioni previste dall'articolo 43 di detta direttiva. La SE può avvalersi delle facoltà previste dagli articoli 44 e 45, paragrafi 1 e 2 di detta direttiva.

Sottosezione seconda

Relazione sulla gestione

Articolo 102

1. La SE predispone una relazione sulla gestione che contiene almeno un fedele resoconto dell'andamento degli affari e della situazione della società.
2. La relazione sulla gestione deve anche contenere le indicazioni previste dall'articolo 46 della direttiva 78/660/CEE.

Sottosezione terza

Controllo

Articolo 103

1. Il controllo dei conti annuali della SE è effettuato da una o più persone abilitate in uno Stato membro in conformità delle disposizioni della direttiva 84/253/CEE del Consiglio⁽¹⁾. Tali persone devono altresì controllare che la relazione sulla gestione concordi con i conti annuali dell'esercizio.
2. Le SE che soddisfano i criteri disposti dall'articolo 11 della direttiva 78/660/CEE sono esentate dall'obbligo di far controllare i conti annuali. Qualora i conti annuali o relazione sulla gestione non siano redatti in conformità delle disposizioni della presente sezione, si applicano ai membri dell'organo di amministrazione o di direzione le sanzioni previste per le società per azioni dalla legislazione dello Stato della sede.

Sottosezione quarta

Pubblicità

Articolo 104

1. I conti annuali regolarmente approvati e la relazione sulla gestione, nonché la relazione di controllo formano oggetto di una pubblicità effettuata secondo le modalità previste dalla legislazione dello Stato membro nel quale ha sede la SE, in conformità dell'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE.
2. La SE può avvalersi delle facoltà previste dall'articolo 47 della direttiva 78/660/CEE.
3. Alla SE si applicano gli articoli 48, 49 e 50 della direttiva 78/660/CEE.

Sottosezione quinta

Disposizioni finali

Articolo 105

Alla SE si applicano gli articoli da 56 a 61 della direttiva 78/660/CEE. La SE può avvalersi delle facoltà previste in detti articoli.

⁽¹⁾ GU n. L 126 del 12. 5. 1984, pag. 20.

SEZIONE SECONDA

CONTI CONSOLIDATI

Sottosezione prima

Condizioni di redazione dei conti consolidati

Articolo 106

1. Quando la SE è un'impresa madre ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE, essa è obbligata a redigere conti consolidati e una relazione consolidata sulla gestione in conformità delle disposizioni di detta direttiva.
2. L'articolo 1 paragrafo 1, lettera c), ultima frase, lettera d), punto bb, ultima frase e lettera d), secondo e terzo comma, nonché gli articoli 4 e 5 della direttiva 83/349/CEE non sono applicabili.
3. La SE può avvalersi delle facoltà di cui agli articoli 1, 6, 12 e 15 della direttiva 83/349/CEE.

Articolo 107

1. Quando la SE è una società madre ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE ed è nel contempo un'impresa figlia di un'impresa madre soggetta al diritto di uno Stato membro, essa è esonerata dall'obbligo di redigere conti consolidati alle condizioni disposte dagli articoli 7 e 8 di detta direttiva. Si applica l'articolo 10 di detta direttiva.
2. L'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), secondo comma, l'articolo 8, paragrafo 1, ultima frase e paragrafi 2 e 3, nonché l'articolo 9 della direttiva 83/349/CEE non sono applicabili.
3. La deroga di cui al paragrafo 1 non si applica qualora i valori mobiliari della SE siano ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori stabilita in uno Stato membro.

Articolo 108

1. Quando la SE è un'impresa madre ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE ed è nel contempo un'impresa figlia di un'impresa madre che non è soggetta al diritto di uno Stato membro, essa è esonerata dall'obbligo di redigere conti consolidati alle condizioni previste dall'articolo 11 della direttiva 83/349/CEE.
2. L'articolo 8, paragrafo 1, seconda frase e paragrafi 2 e 3 nonché l'articolo 10 della direttiva 83/349/CEE non sono applicabili.

3. La deroga di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica qualora i valori mobiliari della SE siano ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori stabilita in uno Stato membro.

Sottosezione seconda

Modalità di redazione dei conti consolidati

Articolo 109

1. I conti consolidati comprendono il bilancio consolidato, il conto profitti e perdite consolidato, nonché l'allegato. Tali documenti formano un tutto unico.
2. I conti consolidati sono redatti in conformità delle disposizioni della direttiva 83/349/CEE, fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo.
3. a) L'articolo 16, paragrafo 5, ultima frase e paragrafo 6, l'articolo 35, paragrafo 1, lettera c), prima frase, l'articolo 33, paragrafo 1, lettera b), seconda frase e gli articoli 40, 41, paragrafo 5, e 48 della direttiva 83/349/CEE non sono applicabili.
- b) La SE può avvalersi delle facoltà previste dagli articoli 17, paragrafo 2, 19, paragrafo 1, lettera b), 20, 26, paragrafo 1, lettera c), ultima frase e paragrafo 2, 27, paragrafo 2, 28, seconda frase, 29, paragrafo 2, lettera a), seconda frase e paragrafo 5, ultima frase, 30, paragrafo 2, 32, 33, paragrafo 2, lettera d) e 35, paragrafo 1 della direttiva 83/349/CEE.

Sottosezione terza

Redazione della relazione consolidata sulla gestione

Articolo 110

1. La relazione consolidata sulla gestione contiene almeno un fedele resoconto dell'andamento degli affari e della situazione dell'insieme delle imprese comprese nel consolidamento.
2. La relazione consolidata sulla gestione contiene altresì le indicazioni previste dall'articolo 36 della direttiva 83/349/CEE. La SE può avvalersi della facoltà prevista dal paragrafo 2, lettera d), ultima frase di detto articolo.

Sottosezione quarta
Controllo dei conti consolidati

Articolo 111

Il controllo dei conti consolidati è effettuato da una o più persone abilitate in uno Stato membro in conformità delle disposizioni della direttiva 84/253/CEE. Tali persone devono altresì controllare che la relazione consolidata sulla gestione concordi con i consolidati dell'esercizio.

Sottosezione quinta

Pubblicità

Articolo 112

1. I conti consolidati regolarmente approvati e la relazione consolidata sulla gestione, nonché la relazione di controllo, formano oggetto di una pubblicità effettuata secondo le modalità previste dalla legislazione dello Stato membro nel quale la SE abbia la propria sede conformemente all'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE.

2. L'articolo 38, paragrafi 3, 4 e 6 della direttiva 83/349/CEE non sono applicabili.

3. Qualora i conti consolidati e la relazione consolidata sulla gestione non siano pubblicati i membri dell'organo di direzione o i membri dirigenti dell'organo di amministrazione sono passibili delle sanzioni previste (...).

SEZIONE TERZA

BANCHE E IMPRESE DI ASSICURAZIONE

Articolo 113

1. Per la redazione, il controllo e la pubblicità dei conti annuali e dei conti consolidati, le SE che sono enti creditizi o enti finanziari si conformano alle norme di diritto nazionale dello Stato della sede, adottate in applicazione della direttiva 86/635/CEE del Consiglio⁽¹⁾.

2. Per la redazione, il controllo e la pubblicità dei conti annuali e dei conti consolidati le società europee che sono imprese di assicurazione si conformano alle norme previste dal diritto nazionale dello Stato della sede, in applicazione della direttiva ... del Consiglio (a completamento della direttiva 78/660/CEE, armonizza le disposizioni relative ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione).

⁽¹⁾ GU n. L 372 del 31. 12. 1986, pag. 1.

TITOLO VI

I GRUPPI DI SOCIETÀ

Articolo 114

1. I diritti e gli obblighi relativi alla tutela degli azionisti di minoranza e dei terzi che incombono ad una impresa in quanto essa controlla una SE sono definiti dal diritto applicabile alle società per azioni soggette alla legislazione dello Stato in cui ha sede la SE.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano gli obblighi ai quali l'impresa che esercita il controllo è soggetta a norma della legislazione ad essa applicabile.

TITOLO VII

SCIoglimento, LIQUIDAZIONE, INSOLVENZA E CESSAZIONE DEI PAGAMENTI

SEZIONE PRIMA

SCIoglimento

Articolo 115

La SE si scioglie:

1. per decorso del termine di durata stabilito nello statuto o nell'atto costitutivo; oppure
2. per deliberazione dell'assemblea generale degli azionisti; oppure

3. per decisione dell'autorità giudiziaria del luogo in cui ha sede la società:

- a) in caso di riduzione del capitale sottoscritto della società al di sotto del capitale minimo fissato in conformità dell'articolo 4;
- b) in caso di mancata pubblicità dei conti durante gli ultimi tre esercizi della società;
- c) per il sopraggiungere di una delle cause di scioglimento previste dalla legge del luogo ove ha sede la SE, dallo statuto o dall'atto costitutivo.

Articolo 116

(Scioglimento per deliberazione dell'assemblea generale)

1. Per la deliberazione dell'assemblea generale degli azionisti di scioglimento della società per una delle cause previste dallo statuto o dall'atto costitutivo è necessaria almeno la maggioranza semplice dei voti afferenti al capitale sottoscritto rappresentato.

2. In tutti gli altri casi, per la deliberazione dell'assemblea generale degli azionisti di scioglimento della SE è necessaria una maggioranza che non può essere inferiore ai due terzi dei voti afferenti al capitale sottoscritto rappresentato. Tuttavia, l'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere che, qualora sia rappresentata almeno la metà del capitale sottoscritto, è sufficiente la maggioranza semplice di cui al paragrafo 1.

Articolo 117

(Scioglimento per decisione dell'autorità giudiziaria del luogo in cui ha sede la società)

1. L'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza della SE, ovvero qualsivoglia azionista o chiunque vi abbia un interesse legittimo può promuovere una procedura di scioglimento dinanzi all'autorità giudiziaria del luogo in cui ha sede la società.

2. Quando la SE può sanare la causa di scioglimento, l'autorità giudiziaria può concederle un termine sufficiente per regolarizzare la situazione.

Articolo 118

(Pubblicazione dell'avvenuto scioglimento)

Lo scioglimento della SE forma oggetto di pubblicità secondo le modalità previste dall'articolo 9.

Articolo 119

(Proroga della società sciolta)

1. L'assemblea generale degli azionisti può deliberare la proroga di una SE sciolta per decorrenza del termine o per deliberazione dell'assemblea generale, finché non si sia proceduto ad alcuna ripartizione ai fini della liquidazione in conformità dell'articolo 126.

2. La deliberazione di proroga della società deve essere adottata in conformità dell'articolo 116, paragrafo 2 e pubblicata secondo le modalità previste dall'articolo 9.

Articolo 120

(Nomina dei liquidatori)

1. Lo scioglimento della SE comporta la liquidazione del suo patrimonio. La liquidazione è curata da uno o più liquidatori.

2. I liquidatori sono nominati:

- a) direttamente dallo statuto o dall'atto costitutivo, ovvero secondo le modalità stabilite in tali atti;
- b) ovvero per deliberazione dell'assemblea generale degli azionisti adottata con la maggioranza semplice dei voti di cui all'articolo 116, paragrafo 1;
- c) ovvero, in mancanza di una nomina in conformità delle lettere a) e b), dall'autorità giudiziaria del luogo in cui ha sede la società, su richiesta di qualsiasi azionista o dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza della società.

3. Le funzioni di liquidatore, nel caso in cui non siano nominati in conformità del paragrafo 2, sono esercitate dall'organo di amministrazione o di direzione della società.

4. L'assemblea generale determina il compenso dei liquidatori. Nel caso in cui i liquidatori siano designati dall'autorità giudiziaria del luogo in cui ha sede la società, questi ne determina il compenso.

Articolo 121

(Revoca dei liquidatori)

I liquidatori possono essere revocati prima della chiusura della liquidazione:

- a) in caso di nomina a norma dell'articolo 120, paragrafo 2, lettere a) e b), o in caso di applicazione dell'articolo 120, paragrafo 3, con deliberazione dell'assemblea generale adottata con la maggioranza semplice dei voti di cui all'articolo 116, paragrafo 1;
- b) in tutti i casi di nomina, con decisione dell'autorità giudiziaria del luogo in cui ha sede la società su istanza di chiunque vi abbia un legittimo interesse e per giusta causa.

Articolo 122

(Poteri dei liquidatori)

1. I liquidatori possono compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione delle SE e in particolare concludere le operazioni in corso, riscuotere i crediti, convertire in denaro il patrimonio sociale residuo della SE a fini di realizzo e soddisfare i creditori. Possono intraprendere nuove operazioni, se ciò è necessario ai fini della liquidazione.

2. I liquidatori hanno il potere di impegnare la SE nei confronti dei terzi e di rappresentarla in giudizio.

La nomina, la cessazione dalle funzioni nonché l'identità dei liquidatori formano oggetto di pubblicità effettuata nei modi previsti dall'articolo 9. Le misure di pubblicità precisano se i liquidatori possono impegnare la società singolarmente oppure se possono impegnarla unicamente in solido.

Articolo 123

(Responsabilità dei liquidatori)

1. Le disposizioni in materia di responsabilità civile dei membri dell'organo di amministrazione o di direzione della SE si applicano alla responsabilità civile dei liquidatori per gli atti illeciti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 124

(Documenti contabili)

1. I liquidatori redigono una situazione contabile del patrimonio sociale della SE alla data di apertura della liquidazione. Copia della situazione contabile può essere ottenuta gratuitamente da qualsivoglia azionista o creditore della SE, su semplice richiesta.

2. I liquidatori sono tenuti a rendere annualmente conto all'assemblea generale dell'attività da essi svolta.

3. Le disposizioni in materia di redazione, di controllo e di pubblicità dei conti annuali o dei conti consolidati, nonché le disposizioni in materia di abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge di tali conti sono applicabili, *mutatis mutandis*.

Articolo 125

(Informazione dei creditori)

La pubblicazione dello scioglimento della società prevista dall'articolo 118, deve contenere l'invito ai creditori a insinuare i loro crediti nonché l'indicazione del termine a decorrere dal quale verranno effettuate ripartizioni ai fini della liquidazione.

Inoltre, il suddetto invito deve essere rivolto per iscritto a tutti i creditori noti della società.

Articolo 126

(Ripartizione del patrimonio sociale)

1. Non può procedersi ad alcuna ripartizione a titolo di liquidazione tra gli aventi diritto designati dallo statuto o nell'atto costitutivo o, in mancanza di tale designazione, tra gli azionisti fino a che non siano stati soddisfatti tutti i creditori e non siano decorsi i termini previsti dagli articoli 125 e 127, paragrafo 2.

2. Salvo clausola contraria dello statuto o dell'atto costitutivo, l'attivo netto della SE, dopo il soddisfacimento dei creditori e, ove necessario, dopo la ripartizione di quanto spetta agli aventi diritto di cui al paragrafo 1, è ripartito tra gli azionisti in proporzione al valore nominale delle loro azioni.

3. I conferimenti che non sono stati liberati nelle stesse proporzioni per tutte le azioni emesse dalla società devono essere rimborsati. In tal caso, l'attivo netto residuo è ripartito in conformità del paragrafo 2. Qualora l'attivo netto non sia sufficiente al rimborso dei conferimenti sopra indicati, gli azionisti si assumono le perdite in proporzione al valore nominale delle loro azioni.

4. Quando un credito nei confronti della SE non è ancora maturato oppure è oggetto di contestazione ovvero non è noto il creditore, può procedersi alla ripartizione dell'attivo netto soltanto previa costituzione di adeguata garanzia a favore del creditore o se, dopo una ripartizione parziale, il patrimonio residuo offre una garanzia sufficiente.

Articolo 127

(Documento di ripartizione)

1. I liquidatori sono tenuti a redigere un documento di ripartizione dell'attivo netto della società in conformità dell'articolo 126 e decorso il termine indicato nell'articolo 125.

2. Il documento di ripartizione deve essere portato a conoscenza dell'assemblea generale e di tutti gli aventi diritto designati nello statuto o nell'atto costitutivo. Qualesivoglia azionista nonché qualsivoglia avente diritto può proporre ricorso contro il documento di ripartizione davanti all'autorità giudiziaria del luogo in cui la società ha sede entro un termine di tre mesi dalla informazione dell'assemblea generale o degli aventi diritto. Non può procedersi ad alcuna ripartizione prima della scadenza del suddetto termine.

3. Qualora sia stato proposto ricorso, il giudice decide se e in quale misura si possa procedere, nel corso della procedura, a ripartizioni parziali prima di pronunciarsi sul ricorso medesimo.

Articolo 128

(Chiusura della liquidazione)

1. La liquidazione è chiusa una volta eseguita la ripartizione.

2. Qualora, dopo la chiusura della liquidazione, vengano scoperti elementi del patrimonio della società, precedentemente ignoti, oppure si rivelino necessari altri provvedimenti di liquidazione, l'autorità giudiziaria del luogo in cui ha sede la società, su richiesta di un azionista o di un creditore, rinnova il mandato dei liquidatori ovvero ne nomina altri.

3. La chiusura della liquidazione e la cancellazione della SE dal registro di cui all'articolo 8, paragrafo 1, formano oggetto di una pubblicità effettuata secondo le modalità previste dall'articolo 9.

4. Eseguita la liquidazione, i libri e le scritture relativi alla liquidazione devono essere depositati presso il registro di cui al paragrafo 3. Tutti gli interessati possono prendere conoscenza di detti libri e scritture.

SEZIONE TERZA

PROCEDURE D'INSOLVENZA E DI CESSAZIONE DEI PAGAMENTI

Articolo 129

La SE è soggetta alle disposizioni della legislazione nazionale che disciplinano l'insolvenza e la cessazione dei pagamenti del luogo in cui la società ha sede.

Articolo 130

1. L'apertura di una procedura d'insolvenza o di cessazione dei pagamenti è notificata al registro, ai fini della sua iscrizione, dalla persona preposta all'esecuzione della procedura medesima. L'iscrizione contiene le menzioni seguenti.

- a) il provvedimento disposto, la data della decisione e l'organo giurisdizionale che l'ha emessa;
- b) la data di cessazione dei pagamenti, se indicata nella decisione;
- c) il nome e l'indirizzo del curatore o dei curatori, commissari giudiziali, liquidatori e di coloro cui sono stati delegati poteri in ordine all'esecuzione della procedura;
- d) ogni altra indicazione ritenuta utile.

2. Nei casi di rigetto, con sentenza passata in giudicato, della istanza di apertura di una procedura di cui al paragrafo 1 per insufficiente consistenza dell'attivo, l'autorità giudiziaria dispone d'ufficio o su domanda di chiunque vi abbia interesse l'iscrizione di tale decisione nel registro.

3. Le iscrizioni a norma dei paragrafi 1 e 2 sono pubblicate in conformità dell'articolo 9.

TITOLO VIII

FUSIONE

Articolo 131

(Casi di fusione)

Una SE può eseguire una fusione con altre società per azioni costituite in base al diritto di uno degli Stati membri:

- a) mediante costituzione di una nuova SE;
- b) mediante incorporazione da parte della SE di una o più società per azioni;
- c) mediante incorporazione della SE in una società per azioni;
- d) mediante costituzione di una nuova società per azioni.

Articolo 132

(Disposizioni applicabili alle fusioni)

1. In caso di fusione nella quale le società partecipanti hanno sede in uno stesso Stato membro, si applicano le disposizioni nazionali prese in attuazione della direttiva 78/855/CEE.

2. Nel caso di fusione di società partecipanti che hanno sede in Stati membri diversi, si applicano, *mutatis mutandis* le disposizioni del titolo II.

TITOLO IX

STABILIMENTI PERMANENTI

Articolo 133

1. Qualora una SE abbia uno o più stabilimenti permanenti in uno Stato membro o in un paese terzo, e il risultato complessivo di un periodo d'imposta di tali stabilimenti permanenti riveli una perdita, questa

può essere dedotta dagli utili della SE nello Stato in cui essa ha il proprio domicilio fiscale.

2. Gli utili successivi degli stabilimenti permanenti della SE in un altro Stato costituiscono, a concorrenza

della perdita detraibile ai sensi del paragrafo 1, reddito imponibile della SE nello Stato in cui essa ha il proprio domicilio fiscale.

3. Quando uno stabilimento permanente è situato in uno Stato membro, la perdita detraibile ai sensi del paragrafo 1 e gli utili imponibili ai sensi del paragrafo

2 sono determinati secondo le disposizioni legislative di questo Stato membro.

4. Gli Stati membri hanno facoltà di non applicare le disposizioni del presente articolo qualora, per evitare la doppia imposizione, autorizzino la SE a detrarre dall'imposta dovuta da quest'ultima sugli utili realizzati dai suoi stabilimenti permanenti, l'imposta assolta da tali stabilimenti.

TITOLO X

SANZIONI

Articolo 134

Alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applicano le disposizioni previste dalle legislazioni nazionali per le infrazioni delle norme che disciplinano il funzionamento delle società per azioni.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 135

Il ruolo dei lavoratori nella SE è definito dalle disposizioni adottate dallo Stato in cui essa ha sede in conformità delle disposizioni della direttiva ...

Articolo 136

Una SE può essere costituita in qualsiasi Stato membro che abbia trasposto nel diritto nazionale le disposizioni della direttiva ... (che completa lo Statuto della SE relativamente al ruolo dei lavoratori nella SE).

Articolo 137

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Proposta di direttiva del Consiglio che completa lo statuto della SE relativamente al ruolo dei lavoratori

COM(89) 268 def. — SYN 219

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 25 agosto 1989)

(89/C 263/08)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 54,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, per raggiungere gli obiettivi enunciati nell'articolo 8 A del trattato, il regolamento (CEE) n. ... del Consiglio ha istituito uno statuto della società europea (SE);

considerando che, allo scopo di promuovere gli obiettivi economici e sociali della Comunità, occorre organizzare la partecipazione dei lavoratori alla vigilanza e allo sviluppo delle strategie delle SE;

considerando che la grande varietà delle regolamentazioni e degli usi esistenti negli Stati membri circa le modalità di partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori al controllo delle decisioni degli organi delle società per azioni non permette di organizzare in maniera uniforme il ruolo dei lavoratori nelle SE;

considerando che occorre pertanto coordinare le legislazioni degli Stati membri, al fine di rendere equivalenti le garanzie richieste in ciascuno di essi alle società per azioni per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi, tenuto

conto delle particolarità del funzionamento delle società stesse che hanno sede nel loro territorio; che tale coordinamento va operato tenendo conto del fatto che la costituzione di una SE è il frutto di un'operazione di ristrutturazione o di cooperazione di società alle quali si applica il diritto di almeno due Stati membri;

considerando che occorre tenere conto delle particolarità delle legislazioni degli Stati membri, stabilendo per la SE un quadro articolato in più modelli di partecipazione ed autorizzando gli Stati membri, da un lato, a scegliere il modello o i modelli meglio corrispondenti alle loro tradizioni nazionali e se del caso, d'altro lato l'organo di direzione o di amministrazione e i rappresentanti dei lavoratori della SE o delle sue società fondatrici ad adottare il modello meglio conforme al loro contesto sociale;

considerando che le disposizioni della presente direttiva costituiscono il complemento indissociabile del regolamento (CEE) n. ... e che occorre pertanto far sì che possano essere applicate simultaneamente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Le misure di coordinamento prescritte dalla presente direttiva si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri riguardanti il ruolo dei lavoratori nella SE.

Dette misure costituiscono un necessario complemento del regolamento (CEE) n. ... relativo allo statuto della SE.

TITOLO I

I MODELLI DI PARTECIPAZIONE

Articolo 2

Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché i lavoratori della SE partecipino alla vigilanza e allo sviluppo delle strategie della SE in conformità delle disposizioni della presente direttiva.

Articolo 3

1. Fatta salva l'applicazione del paragrafo 5, la partecipazione dei lavoratori della SE definita nell'articolo 2

è determinata in base ad uno dei modelli di cui agli articoli 4, 5 e 6, mediante accordo stipulato tra gli organi di direzione o di amministrazione delle società fondatrici e i rappresentanti dei lavoratori di dette società previsti dalle leggi o dagli usi degli Stati membri. Qualora i negoziati non permettano di pervenire ad un accordo, spetta ai suddetti organi scegliere il modello che si applicherà alla SE.

2. La SE può essere costituita soltanto previa scelta di uno dei modelli di cui agli articoli 4, 5 e 6.

3. Fatta salva l'applicazione del paragrafo 5, il modello prescelto può essere sostituito da un altro dei modelli di cui agli articoli 4, 5 e 6, mediante accordo stipulato tra l'organo di direzione o di amministrazione della SE e i rappresentanti dei lavoratori della medesima SE. L'accordo stipulato è soggetto all'approvazione dell'assemblea generale.

4. Ciascuno Stato membro stabilisce le modalità di applicazione dei modelli di partecipazione per le SE che hanno sede nel suo territorio.

5. Gli Stati membri hanno facoltà di limitare la scelta dei modelli di cui agli articoli 4, 5 e 6 o di imporre un solo modello alle SE che hanno sede nel loro territorio.

SEZIONE PRIMA

L'ORGANO DI VIGILANZA O L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 4

I membri dell'organo di vigilanza o dell'organo di amministrazione sono nominati:

- per un numero pari ad almeno un terzo e non superiore alla metà, dai lavoratori della SE o dai loro rappresentanti in detta società, oppure
- per cooptazione da parte dell'organo medesimo. Tuttavia, l'assemblea generale degli azionisti o i rappresentanti dei lavoratori hanno facoltà di opporsi, per precisi motivi, alla nomina di un candidato proposto. In questo caso la nomina avrà luogo soltanto previa dichiarazione d'irricevibilità dell'opposizione da parte di un organo indipendente di diritto pubblico.

SEZIONE SECONDA

ORGANO DISTINTO

Articolo 5

1. I lavoratori della SE sono rappresentati da un organo distinto. Il numero dei membri di detto organo e le modalità della loro elezione o della loro nomina sono stabiliti nello statuto di concerto con i rappresentanti dei lavoratori delle società fondatrici previsti dalle leggi o dagli usi degli Stati membri.

2. L'organo che rappresenta i lavoratori ha il diritto

- a) di essere informato, almeno trimestralmente, dall'organo di direzione o di amministrazione sull'andamento degli affari della società, comprese le società che quest'ultimo controlla, nonché sulla prevedibile evoluzione degli affari stessi;

b) di chiedere all'organo di direzione o di amministrazione della SE, qualora sia necessaria per l'esercizio delle sue funzioni, una relazione su determinati affari della società ovvero ogni informazione o documento;

c) di essere informato e consultato dall'organo di direzione o di amministrazione della SE prima dell'attuazione delle decisioni di cui all'articolo 72 del regolamento (CEE) n. ...

3. Ai membri dell'organo distinto si applica l'articolo 74, paragrafo 3 di detto regolamento.

SEZIONE TERZA

ALTRI MODELLI

Articolo 6

1. Modelli diversi dai modelli previsti dagli articoli 4 e 5 possono essere stabiliti mediante accordo stipulato tra gli organi di direzione o di amministrazione delle società fondatrici e i lavoratori o i loro rappresentanti in queste società.

2. L'accordo stipulato deve assicurare ai lavoratori della SE o ai loro rappresentanti almeno:

- a) informazioni trimestrali sull'andamento degli affari della società, comprese le società che quest'ultima controlla, nonché sulla prevedibile evoluzione degli affari stessi;
- b) l'informazione e la consultazione prima dell'attuazione delle decisioni di cui all'articolo 72 del regolamento (CEE) n. ...

3. Qualora l'accordo preveda che i lavoratori sono rappresentati da un organo collegiale, quest'ultimo può chiedere all'organo di direzione o di amministrazione della SE le informazioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni.

4. L'accordo deve prevedere che i rappresentanti dei lavoratori osservino la necessaria discrezione sulle informazioni a carattere riservato concernenti la SE di cui hanno conoscenza. Essi sono soggetti a tale obbligo anche dopo la cessazione dalle loro funzioni.

5. Qualora la legge dello Stato membro in cui ha sede la società ne dia facoltà, l'accordo può consentire all'organo di direzione o di amministrazione della SE di astenersi dal comunicare ai lavoratori o ai loro rappresentanti informazioni la cui divulgazione potrebbe danneggiare gravemente gli interessi della SE o far fallire i suoi progetti.

6. Le parti del negoziato possono farsi assistere da esperti di propria scelta a spese delle società fondatrici.

7. L'accordo può essere concluso per un periodo determinato ed essere rinegoziato alla scadenza di tale periodo. Tuttavia, l'accordo stipulato resta valido fino all'entrata in vigore del nuovo accordo.

8. Su decisione delle due parti del negoziato, ovvero qualora non possa essere stipulato l'accordo di cui al paragrafo 1, alla SE si applica un modello tipo stabilito dalla legislazione dello Stato membro della sede. Tale modello è conforme alle prassi nazionali più avanzate e garantisce ai lavoratori almeno i diritti di informazione e di consultazione di cui al presente articolo.

SEZIONE QUARTA

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI DELLA SE

Articolo 7

I rappresentanti dei lavoratori della SE vengono eletti in base a sistemi che tengono adeguatamente conto del numero di lavoratori che essi rappresentano.

Tutti i lavoratori devono poter partecipare alle elezioni.

Le elezioni si svolgono secondo le modalità previste dalle leggi o dagli usi degli Stati membri.

Articolo 8

I primi membri dell'organo di vigilanza o di amministrazione che i lavoratori devono designare, nonché i

primi membri dell'organo distinto vengono designati dai rappresentanti dei lavoratori delle società fondatrici previsti dalle leggi o dagli usi degli Stati membri. Il numero di tali rappresentanti è proporzionale al numero di lavoratori che essi rappresentano. I primi membri restano in carica fino a quando non siano state soddisfatte le condizioni per l'elezione dei rappresentanti dei lavoratori della SE.

SEZIONE QUINTA

Articolo 9

1. L'organo di direzione o di amministrazione della SE deve dare ai rappresentanti dei lavoratori i mezzi finanziari e materiali che permettano loro di riunirsi e di esercitare adeguatamente le loro funzioni.

2. Le modalità pratiche di attribuzione di tali mezzi finanziari e materiali devono essere stabilite di concerto con i rappresentanti dei lavoratori della SE.

SEZIONE SESTA

LA RAPPRESENTANZA DEI LAVORATORI NEGLI STABILIMENTI DELLA SE

Articolo 10

Lo *status* giuridico e le funzioni dei rappresentanti o della rappresentanza dei lavoratori, costituiti presso gli stabilimenti della SE, sono determinati dalla legge o dagli usi degli Stati membri, sempreché la presente direttiva non disponga altrimenti.

TITOLO II

ACCESSO DEI LAVORATORI AL CAPITALE O AGLI UTILI DELLA SE

SEZIONE PRIMA

Articolo 11

Può essere prevista una partecipazione dei lavoratori al capitale o agli utili della SE mediante accordo collettivo negoziato e stipulato tra l'organo di direzione o di amministrazione delle società fondatrici o della SE e i lavoratori o loro rappresentanti abilitati a negoziare in tali società.

SEZIONE SECONDA

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12

1. Gli Stati membri mettono in vigore entro il 1° gennaio 1992 le disposizioni legislative, regolamenta-

ri ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Le disposizioni adottate in virtù del primo comma fanno espresso riferimento alla presente direttiva.

Articolo 13

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
